



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 633

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di mercoledì 5 ottobre 2016

I N D I C E

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari:

Plenaria (*)

Commissioni congiunte

10^a (Industria, commercio, turismo-Senato) e X (Attività produttive, commercio e turismo-Camera):

Plenaria *Pag.* 5

Commissioni riunite

1^a (Affari costituzionali) e 11^a (Lavoro):

Plenaria *Pag.* 7

1^a (Affari costituzionali) e 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali):

Plenaria » 9

7^a (Istruzione) e Comitato per le questioni degli italiani all'estero:

Plenaria » 11

7^a (Istruzione) e 12^a (Igiene e sanità):

Uffici di Presidenza (*)

8^a (Lavori pubblici, comunicazioni) e 10^a (Industria, commercio, turismo):

Plenaria » 16

(*) Il riassunto dei lavori delle Commissioni Giunta Elezioni e 7^a (Istruzione) e 12^a (Igiene e sanità) (riunite) verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 633^o Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 5 ottobre 2016.

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie: AL-A; Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Alternativa per l'Italia, Euro-Exit, M.P.L. - Movimento politico Libertas): GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più:Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL.

10^a (Industria, commercio, turismo) e 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali):

Plenaria *Pag.* 21

Commissioni permanenti

1^a - Affari costituzionali:

Plenaria *Pag.* 26

2^a - Giustizia:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 109) » 43

Plenaria » 43

5^a - Bilancio:

Plenaria (antimeridiana) » 50

Plenaria (pomeridiana) » 52

6^a - Finanze e tesoro:

Plenaria » 58

7^a - Istruzione:

Plenaria » 61

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 286) » 85

8^a - Lavori pubblici, comunicazioni:

Plenaria (antimeridiana) » 86

Plenaria (pomeridiana) » 87

9^a - Agricoltura e produzione agroalimentare:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 291) » 92

Plenaria » 92

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 292) » 99

10^a - Industria, commercio, turismo:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 139) » 100

Plenaria » 100

11^a - Lavoro:

Plenaria » 104

12^a - Igiene e sanità:

Plenaria (antimeridiana) » 110

Plenaria (pomeridiana) » 113

13^a - Territorio, ambiente, beni ambientali:

Plenaria » 116

14^a - Politiche dell'Unione europea:

Plenaria (antimeridiana) » 126

Plenaria (pomeridiana) » 154

Commissioni bicamerali

Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi:

<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i> 160
<i>Ufficio di Presidenza</i>	» 163

Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:

<i>Ufficio di Presidenza</i>	» 169
--	-------

Inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti:

<i>Plenaria</i>	» 170
<i>Ufficio di Presidenza</i>	» 171

Per l'attuazione del federalismo fiscale:

<i>Plenaria</i>	» 172
---------------------------	-------

Inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro:

<i>Ufficio di Presidenza</i>	» 173
<i>Plenaria</i>	» 173

COMMISSIONI CONGIUNTE

10^a (Industria, commercio, turismo)

del Senato della Repubblica

con la

X (Attività produttive, commercio e turismo)

della Camera dei deputati

Mercoledì 5 ottobre 2016

Plenaria

7^a Seduta

Presidenza del Presidente della 10^a Commissione del Senato
MUCCHETTI

Interviene il ministro dello sviluppo economico Carlo Calenda.

La seduta inizia alle ore 20,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente MUCCHETTI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo anche sul canale satellitare e sulla *web-tv* del Senato della Repubblica. Avverte che, ove le Commissioni convengano nell'utilizzo di tale forma di pubblicità dei lavori, la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, tale forma di pubblicità è quindi adottata per il seguito dei lavori.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Audizione del Ministro dello sviluppo economico sulle linee programmatiche del suo Dicastero**

Il presidente MUCCHETTI rivolge un indirizzo di saluto al ministro Calenda e lo invita a svolgere il proprio intervento.

Il ministro CALENDA svolge il suo intervento sulle linee programmatiche del suo Dicastero.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni il senatore GIROTTI (M5S), i deputati BENAMATI (PD) e CRIPPA (M5S).

Risponde il ministro CALENDA.

Intervengono quindi per porre quesiti e formulare osservazioni il senatore TOMASELLI (PD), i deputati TENTORI (PD), VENITTELLI (PD), VALLASCAS (M5S), BARGERIO (PD) e BIANCHI Stella (PD).

Replica il ministro CALENDA.

Il presidente MUCCHETTI ringrazia il ministro Calenda per il suo intervento e segnala che la documentazione consegnata sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* delle Commissioni.

Dichiara indi conclusa la procedura informativa.

La seduta termina alle ore 22,15.

COMMISSIONI 1^a e 11^a RIUNITE

1^a (Affari costituzionali)

11^a (Lavoro, previdenza sociale)

Mercoledì 5 ottobre 2016

Plenaria

4^a Seduta

Presidenza del Presidente della 11^a Commissione
SACCONI

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE REFERENTE

(550) *DI BIAGIO. – Modifiche alla legge 12 giugno 1990, n. 146, recante «Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge»*

(1286) *SACCONI ed altri. – Delega al Governo per la regolamentazione e prevenzione dei conflitti collettivi di lavoro con riferimento alla libera circolazione delle persone*

(2006) *ICHINO ed altri. – Disposizioni per la regolazione del conflitto sindacale nel settore dei trasporti pubblici e integrazione della disciplina generale dell'assemblea sindacale*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 22 settembre scorso.

La senatrice PAGLINI (M5S) premette che non esistono esigenze o ragioni di opportunità per una nuova legge sull'esercizio di sciopero nel settore dei trasporti pubblici, dal momento che la normativa vigente è sufficientemente efficace. Esprime il proprio timore per una delega al Governo su temi così delicati che riguardano la vita dei cittadini. A nome del proprio Gruppo rivendica che il diritto di sciopero è funzionale all'esercizio di altri diritti. Nel descrivere dettagliatamente i disegni di legge in titolo, critica particolarmente la previsione di una soglia di rappresentati-

vità e il ricorso al *referendum* per l'indizione dello sciopero, in quanto ledono il principio costituzionale della libera associazione sindacale. Ricorda infatti che titolari del diritto di sciopero sono i lavoratori e non i sindacati. Afferma che i lavoratori nel servizio dei trasporti hanno fatto spesso ricorso allo strumento dello sciopero per garantire l'efficienza dei servizi pubblici o adeguati livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro. Cita la normativa internazionale sul diritto di sciopero, a cominciare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dalle Dichiarazioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro. Stigmatizza l'istituto dello sciopero virtuale in quanto snatura l'equilibrio di forze fra le parti sociali. Rivolge inoltre critiche ai criteri di nomina della Commissione di garanzia e alle misure sanzionatorie previste nei disegni di legge. Auspica che il Governo si rivolga ai reali problemi del Paese e adotti misure come il reddito di cittadinanza invece di mettere in discussione il diritto di sciopero.

Il senatore ICHINO (PD) fornisce precisazioni sull'istituto dello sciopero virtuale, individuandolo come strumento di pressione nei confronti delle aziende che non reca danno alla cittadinanza.

Il presidente SACCONI ricorda che i disegni di legge in discussione tentano di conciliare differenti diritti a rilevanza costituzionale che tendenzialmente possono porsi in contrasto. Si sofferma sulle dichiarazioni anticipate di adesione e di revoca dello sciopero che costituiscono importanti momenti di tutela dell'utenza, senza compromettere l'esercizio del diritto di sciopero.

Dichiara di non voler chiudere la discussione generale con la seduta odierna, considerata anche l'assenza del Governo, ma auspica che ciò possa avvenire nella prossima seduta.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

COMMISSIONI 1^a e 13^a RIUNITE

1^a (Affari costituzionali)

13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)

Mercoledì 5 ottobre 2016

Plenaria

6^a Seduta

Presidenza della Presidente della 1^a Commissione
FINOCCHIARO

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri De Vincenti.

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE REFERENTE

(2068) Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Chiara Braga ed altri; Segoni ed altri; Zaratti e Serena Pellegrino

(1001) Daniela VALENTINI e Silvana AMATI. – Disposizioni per favorire l'integrazione efficace del sistema di protezione civile tra Stato, regioni ed enti locali. Istituzione di una Carta dei diritti per il cittadino colpito da calamità

(1606) PEPE ed altri. – Programma straordinario di interventi per la mitigazione del rischio vulcanico e urgenti misure per la pianificazione delle attività di protezione civile nell'area flegrea e vesuviana

(1797) CUOMO. – Disposizioni per la mitigazione del rischio vulcanico e per la pianificazione degli interventi di protezione civile nell'area flegrea e vesuviana

(2095) MARAN. – Delega al Governo per l'unificazione delle Forze di polizia e per la riorganizzazione delle funzioni di protezione civile

- e petizioni nn. 297, 562 e 686 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 28 settembre.

La presidente FINOCCHIARO invita i relatori ed il rappresentante del Governo ad esprimere i pareri sugli ordini del giorno e sugli emendamenti.

Il senatore CALEO (*PD*), relatore per la 13^a Commissione, esprime parere favorevole sugli ordini del giorno G/2068/1/1e13, G/2068/2/1e13, G/2068/3/1e13, G/2068/4/1e13, G/2068/6/1e13, G/2068/7/1e13 e G/2068/10/1e13.

Sugli ordini del giorno G/2068/5/1e13 e G/2068/11/1e13 esprime parere favorevole, a condizione che essi siano riformulati sostituendo le parole: «impegni il Governo» con le altre: «valuti il Governo l'opportunità».

Infine, esprime un parere contrario sugli ordini del giorno G/2068/8/1e13 e G/2068/9/1e13.

Esprime, quindi, parere contrario sugli emendamenti 1.1, 1.2, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.23, 1.25, 1.26, 1.27, 1.28, 1.29, 1.31, 1.32, 1.33, 1.34, 1.35, 1.36, 1.37, 1.38, 1.39, 1.40, 1.41, 1.42, 1.43, 1.44, 1.45, 1.46, 1.47, 1.48, 1.50, 1.51, 1.52, 1.53, 1.54, 1.55, 1.56, 1.57, 1.61, 1.62, 1.63, 1.64, 1.65, 1.66, 1.67, 1.68, 1.71, 1.72, 1.73, 1.74, 1.75, 1.76, 1.77, 1.78, 1.79 e 1.81, ad eccezione degli emendamenti 1.3, 1.4, 1.22, 1.24, 1.30, 1.49, 1.58, 1.59, 1.60, 1.69, 1.70 e 1.80, per i quali invita i presentatori al ritiro e alla trasformazione in ordini del giorno che ne riprendano contenuti e finalità.

Il senatore COLLINA (*PD*), relatore per la 1^a Commissione, esprime parere contrario sugli emendamenti 1.82, 1.83, 1.84, 1.86, 1.87, 1.88, 1.89, 1.90, 1.91, 1.92, 1.93, 1.94, 1.95, 1.96, 1.97, 1.98, 1.101, 1.102, 1.103, 1.104, 1.105, 1.106, 1.107, 1.108, 1.109, 1.110, 1.111, 1.113, 1.114, 1.115, 1.116, 1.117, 1.118, 1.119, 1.120, 1.121, 1.122, 1.123, 1.124, 1.125, 1.126, 1.127, 1.128, 1.129, 1.130, 1.131, 1.132, 1.133, 1.134, 1.135, 1.136, 1.137, 1.139, 1.140, 1.141, 1.142, 1.143, 1.144, 1.145, 1.146, 1.147, 1.148, 1.149, 1.150, 1.151, 1.152, 1.153, 1.154, 1.156, 1.158, 1.159, 1.160, 1.161, 1.162, 1.163, 1.164, 1.165, 1.166, 1.167, 1.168, 1.169, 1.170 e 1.171.

Invita quindi i rispettivi proponenti alla trasformazione in ordine del giorno degli emendamenti 1.85, 1.99, 1.100, 1.112, 1.138, 1.155 e 1.157.

Il rappresentante del Governo esprime un parere conforme a quello dei relatori.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 8,45.

7^a COMMISSIONE e Comitato Italiani all'estero RIUNITI

7^a (Istruzione pubblica, beni culturali)

Comitato per le questioni degli italiani all'estero

Mercoledì 5 ottobre 2016

Plenaria

15^a Seduta

Presidenza del Presidente della 7^a Commissione
MARCUCCI

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il direttore generale biblioteche e istituti culturali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, dottoressa Rossanna Rummo.

La seduta inizia alle ore 8,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente MARCUCCI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Convengono le Commissioni riunite.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Seguito dell'indagine conoscitiva sullo stato di diffusione della lingua e della cultura italiana nel mondo: audizione del Direttore generale biblioteche e istituti culturali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo**

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 20 settembre.

La dottoressa Rossana RUMMO illustra l'attività del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per la lingua e la cultura italiana all'estero, sottolineando che l'italiano è una lingua veicolare di cultura. Sussistono dunque a suo avviso strette connessioni tra la promozione della lingua e quella della cultura.

L'azione del Ministero si muove limitatamente in rapporti bilaterali e prevalentemente in un quadro multilaterale nell'ambito dell'Unione europea e dell'UNESCO. Svolgendo un'attività di coordinamento per gli interventi all'estero degli istituti dipendenti, promuove tra l'altro la circolazione dei beni librari in ambito internazionale e conferisce premi per la traduzione ad editori e traduttori italiani e stranieri. Nel 2016 sono stati istituiti due ulteriori premi alla carriera per un traduttore italiano in lingua persiana, o viceversa, e per un traduttore italiano in lingua araba, o viceversa.

Insieme al Ministero degli esteri e della cooperazione internazionale il Dicastero gestisce il progetto «Biblioteca Italia», finalizzato a costituire un significativo patrimonio librario in italiano presso le biblioteche delle università straniere, con particolare attenzione a quelle in cui è presente un dipartimento di italianistica.

Dopo aver sottolineato l'importante ruolo svolto dai lettori di italiano, considerati cinghia di trasmissione tra le università locali, gli studenti stranieri e le istituzioni italiane all'estero, la dottoressa RUMMO ricorda il fondamentale contributo alla diffusione della lingua delle cattedre di italianistica.

Tra i diversi strumenti di promozione culturale adottati dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, menziona l'iniziativa delle capitali italiane della cultura, la celebrazione degli anniversari di grandi letterati italiani, la promozione del cinema e più recentemente del turismo culturale, diffuso sul territorio, che include anche l'enogastronomia.

Passando in rassegna le criticità a suo avviso riscontrate nell'attività di promozione della lingua e della cultura italiana, rileva il persistere di duplicità e di sovrapposizioni degli interventi, malgrado il ruolo di cabina di regia svolto dal Ministero degli esteri e della cooperazione internazionale.

Nella sua esperienza sul campo come direttrice di un istituto di cultura, giudica come un limite i due anni di contratto degli insegnanti di italiano, che in alcuni casi determina la perdita di docenti validi e conseguenze negative sulla qualità dei corsi di lingua italiana. Ritiene, dunque,

che sia auspicabile una struttura centrale di coordinamento che si ispiri ai modelli di successo tedesco e francese. Oltre al maggior coordinamento delle attività, ritiene sia utile aggiornare i contenuti dei corsi e le metodologie d'insegnamento dell'italiano all'estero. Consegna conclusivamente un documento di sintesi delle iniziative svolte dal Ministero.

La senatrice MUSSINI (*Misto*), condividendo la connessione tra cultura ed insegnamento della lingua e quanto esposto sul ruolo dei lettori e delle cattedre di italianistica, ricorda l'opportunità di valorizzare anche il patrimonio documentario delle comunità italiane all'estero. Solleva, quindi, perplessità sulla creazione di una agenzia per la promozione della lingua e della cultura italiana e puntualizza che la non rinnovabilità del contratto biennale per gli insegnanti all'estero è legata alla scelta di privilegiare il risparmio (non trasformando il contratto a tempo indeterminato) alla qualità. A suo avviso, visti gli introiti derivanti dai corsi di lingua italiana, ci sarebbero ampi margini economici per promuovere dei contratti a tempo indeterminato. Domanda poi a che punto sia la redazione dei decreti delegati sulle scuole all'estero previsti dalla legge n. 107 del 2015 (cosiddetta «Buona scuola»).

Chiede, quindi, informazioni sul protocollo che sarebbe stato definito tra il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e la Società Dante Alighieri, sottolineando l'esigenza di valorizzare anche gli archivi delle comunità italiane all'estero.

Il senatore ZIN (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ricordando la carenza di risorse per l'insegnamento dell'italiano nelle scuole medie argentine e l'eccellenza dei corsi di italiano svolti presso l'Università di Buenos Aires in collaborazione con La Sapienza di Roma, solleva il tema del Teatro Coliseo di Buenos Aires, la cui programmazione è ispirata esclusivamente a criteri commerciali e non privilegia la promozione della cultura italiana.

La senatrice DI GIORGI (*PD*) ringrazia la dottoressa Rummo per l'analisi svolta e per il quadro delle criticità fornito alle Commissioni riunite. Dichiaro pertanto di condividere gli aspetti descritti, con particolare riferimento alla stretta interrelazione tra la lingua e la cultura, tanto che la procedura in titolo costituisce a suo giudizio una delle più interessanti della legislatura.

Si sofferma quindi sull'esigenza di assicurare un coordinamento tra tutti i soggetti coinvolti, reputando utile la costituzione di un soggetto unitario, assimilabile eventualmente ad una agenzia, che si faccia carico di gestire tali politiche. Nel rammaricarsi della progressiva riduzione, nell'ul-

timo decennio, dei finanziamenti a favore di quei settori che avrebbero potuto contribuire a diffondere la cultura italiana nel mondo, prospetta la possibilità di elaborare un disegno di legge sul tema, che istituisca una sorta di unità di missione presso la Presidenza del Consiglio. Propone dunque di lavorare congiuntamente in tale direzione, come obiettivo successivo alla conclusione dell'indagine conoscitiva.

La senatrice MONTEVECCHI (*M5S*) pone l'accento sulla figura del docente di lingua italiana, di cui è stata in effetti evidenziata l'importanza nel corso dell'audizione. Nel richiamare l'intervento della senatrice Musini, rileva criticamente come sia stato nei fatti privilegiato il risparmio, che non permette il radicamento dei docenti sul territorio né la continuità didattica. Domanda dunque quale sia il riconoscimento normativo del docente di lingua italiana, ritenendo opportuno un aggiornamento della legislazione vigente.

Pur constatando che nella legge n. 107 del 2015 (cosiddetta «Buona scuola») è stata prevista l'istituzione di una classe di concorso per l'insegnamento dell'italiano come lingua seconda, sottolinea che all'esito del concorso si sono verificati numerosi problemi, tra cui la carenza di cattedre. Rimarca perciò la necessità di un serio riconoscimento di tale fattispecie, tanto più che detti docenti possono rappresentare un veicolo per promuovere la cultura italiana anche nei confronti dei migranti, i quali mantengono quasi sempre un collegamento con i Paesi di origine.

Chiede altresì se gli Istituti di cultura possano offrire anche attività non tradizionali, come ad esempio il dopo scuola in lingua italiana per bambini, al fine di stimolare la curiosità verso la cultura italiana già dalla prima infanzia.

La dottoressa RUMMO, in replica, riferisce che la questione del mancato rinnovo dei contratti degli insegnanti dopo due anni è legata prevalentemente alle risorse disponibili e che sulla valorizzazione degli archivi delle comunità italiane si sta già procedendo.

Comunica indi che il protocollo tra i Ministeri competenti e la Dante Alighieri è in via di definizione, con il presupposto di far svolgere ai comitati Dante Alighieri le attività di promozione nei luoghi dove sono assenti gli Istituti di cultura. Sul teatro Coliseo, ne ricorda le dimensioni importanti che contribuiscono ad una difficoltà di gestione, ma ritiene che possano attivarsi diverse attività promozionali, anche attraverso gemellaggi e protocolli con enti in Italia. Infine per quanto riguarda un'agenzia di coordinamento, ritiene che debba essere un organismo leggero, magari incardinato in una struttura amministrativa già esistente.

Il presidente MARCUCCI ringrazia la dottoressa Rummo e i senatori presenti e dichiara conclusa l'audizione. Comunica inoltre che la documentazione consegnata sarà messa a disposizione di tutti i senatori e resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della 7ª Commissione e del Comitato.

Prendono atto le Commissioni riunite.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

COMMISSIONI 8^a e 10^a RIUNITE

8^a (Lavori pubblici, comunicazioni)

10^a (Industria, commercio, turismo)

Mercoledì 5 ottobre 2016

Plenaria

11^a Seduta

Presidenza del Presidente della 8^a Commissione

MATTEOLI

La seduta inizia alle ore 14,50.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI

Il presidente MATTEOLI comunica che nel corso delle audizioni dei vertici della Società VIVENDI, dell'Amministratore delegato di ENEL Spa e dei vertici di Telecom Italia Spa, svolte rispettivamente il 19 gennaio, il 16 marzo e il 26 maggio scorsi, nell'ambito dell'affare assegnato n. 645 (nuovi assetti societari di Telecom Italia Spa), è stata acquisita documentazione che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/94/UE sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi (n. 337)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 luglio 2015, n. 114. Esame e rinvio)

La senatrice VALDINOSI (*PD*), relatrice per la 10^a Commissione, illustra il provvedimento in titolo, predisposto sulla base della legge 9 luglio 2015, n. 114 (legge di delegazione europea 2014), di attuazione della direttiva 2014/94/UE, con la quale, al fine di attenuare l'impatto ambien-

tale nel settore dei trasporti, facilitare l'abbattimento delle emissioni generate dal trasporto e, parallelamente, ridurre la dipendenza dai combustibili fossili tradizionali, si è stabilito che gli Stati membri, entro il 18 novembre 2016, adottino un Quadro strategico nazionale per lo sviluppo del mercato dei combustibili alternativi nel settore dei trasporti e per la realizzazione della relativa infrastruttura.

Dopo aver ricordato alcuni punti della relazione che accompagna il provvedimento, evidenzia che lo schema è suddiviso in 7 Titoli, per un totale di 25 articoli e 4 allegati, e si sofferma brevemente sulle disposizioni di maggiore interesse per la Commissione Industria.

Gli articoli 1 e 2 indicano le finalità e il campo di applicazione del provvedimento e chiariscono le definizioni utilizzate. In recepimento delle prescrizioni della direttiva, si specifica che il decreto stabilisce i requisiti minimi per la costruzione di infrastrutture per i combustibili alternativi, inclusi i punti di ricarica per i veicoli elettrici e i punti di rifornimento di gas naturale liquefatto (GNL) e compresso (GNC), di idrogeno e di gas di petrolio liquefatto (GPL), da realizzare mediante l'attuazione del Quadro strategico nazionale, di cui al successivo articolo 3.

L'articolo 3 individua, tra l'altro, gli elementi obbligatori del Quadro strategico nella valutazione dello stato attuale e dei futuri sviluppi del mercato dei combustibili alternativi, nella individuazione degli obiettivi nazionali per lo sviluppo dell'infrastruttura e nella valutazione della necessità di installare, sia punti di rifornimento per il GNL nei porti all'esterno della rete centrale TEN-T sia sistemi di fornitura di elettricità negli aeroporti per l'utilizzo da parte degli aerei in stazionamento.

Gli articoli da 4 a 7 contengono disposizioni specifiche per la fornitura delle varie tipologie di combustibili alternativi.

In particolare, l'articolo 4 dispone che entro il 31 dicembre 2020 sia realizzato un adeguato numero di punti di ricarica, accessibili al pubblico, per garantire la circolazione dei veicoli elettrici negli agglomerati urbani e suburbani, in altre zone densamente popolate e nelle altre reti, secondo criteri specificatamente indicati.

L'articolo 5 contiene disposizioni specifiche per la realizzazione, entro il 31 dicembre 2025, di un adeguato numero di punti di rifornimento per l'idrogeno.

L'articolo 6 si occupa della fornitura di gas naturale per il trasporto, con riferimento sia al GNL che al GNC, indicando scadenze differenziate per la realizzazione di un adeguato numero di punti di rifornimento nei porti marittimi, nei porti della navigazione interna, sulla rete stradale centrale della TEN-T e su tutto il territorio nazionale.

L'articolo 7 dispone che nel Quadro strategico nazionale siano individuati sia i criteri indicativi per favorire l'uniformità della penetrazione delle infrastrutture di distribuzione del gas di petrolio liquefatto per il trasporto stradale su tutto il territorio nazionale sia i requisiti per la realizzazione delle infrastrutture di distribuzione di tale tipologia di carburante per le unità da diporto.

Infine, l'articolo 8, disciplina le modalità di comunicazione agli utenti delle informazioni relative alle tipologie di carburanti alternativi utilizzabili sui veicoli, ai prezzi, alla distribuzione sul territorio dei punti di rifornimento o ricarica.

Il senatore MARGIOTTA (*PD*), relatore per l'8^a Commissione, illustra gli articoli da 9 a 16, che introducono misure di semplificazione delle procedure amministrative, distinte in relazione alle diverse tipologie di infrastruttura di rifornimento o ricarica.

Con riferimento agli aspetti di maggiore interesse per la Commissione Lavori pubblici, segnala in particolare che l'articolo 9 riguarda disposizioni specifiche per le infrastrutture di stoccaggio di GNL connesse o funzionali all'allacciamento e alla realizzazione della rete nazionale di trasporto del gas naturale. Tali infrastrutture vengono considerate strategiche ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettera *i*), della legge n. 239 del 2004 ed è previsto un procedimento unico per la costruzione e l'esercizio.

L'articolo 10 contiene norme di semplificazione per le infrastrutture di stoccaggio e trasporto di GNL non destinate all'alimentazione di reti di trasporto di gas naturale, mentre l'articolo 11 riguarda le infrastrutture di stoccaggio e trasporto di GNL di piccole dimensioni, di capacità inferiore alle 50 tonnellate. L'articolo 12 introduce disposizioni specifiche per i serbatoi criogenici di stoccaggio di GNL installati presso i punti di rifornimento. L'articolo 13, intervenendo su ulteriori aspetti dei procedimenti amministrativi relativi al GNL, tra l'altro dispone che nel caso in cui gli impianti e le infrastrutture di cui agli articoli 9 e 10 siano ubicati in aree portuali o in aree terrestri ad esse contigue e la loro realizzazione comporti modifiche sostanziali del piano regolatore di sistema portuale, l'autorizzazione unica, acquisito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, costituisce anche approvazione di variante al piano regolatore di sistema portuale. L'articolo 14 riguarda, infine, le reti isolate di GNL.

L'articolo 15 reca misure per agevolare la realizzazione di punti di ricarica elettrica, in particolare prevedendo che, per il conseguimento del titolo abilitativo edilizio, venga obbligatoriamente prevista, sia per gli edifici residenziali che non residenziali di nuova costruzione di una certa superficie, la predisposizione all'allaccio per la possibile installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli.

L'articolo 16 stabilisce che agli impianti di distribuzione di idrogeno per il trasporto si applichino le procedure autorizzative previste dal decreto legislativo n. 32 del 1998 per gli impianti di distribuzione dei carburanti.

Si sofferma poi sugli articoli 17-19, contenenti misure per promuovere la distribuzione dei combustibili alternativi, secondo le diverse tipologie.

In particolare, l'articolo 17, che riguarda la realizzazione di punti di ricarica accessibili al pubblico, integra l'articolo 158 del Codice della strada per vietare la sosta e la fermata negli spazi riservati ai veicoli elet-

trici in ricarica e prevede una intesa a livello di enti locali, promossa dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per fissare regole omogenee legate alla mobilità di tale tipologia di veicoli.

L'articolo 18 contiene misure per la diffusione dell'utilizzo del GNC, del GNL e dell'elettricità nel trasporto stradale. Si prevede che, nei casi di autorizzazioni per la realizzazione di nuovi impianti di distribuzione carburanti e di ristrutturazione totale di quelli esistenti, le Regioni introducano l'obbligo di dotarsi di infrastrutture di ricarica elettrica nonché di rifornimento di GNC o GNL, anche in esclusiva modalità *self service*. Alcune disposizioni riguardano poi in maniera specifica gli impianti di distribuzione dei carburanti ubicati in aree fortemente inquinate, in particolare le province ad alto inquinamento indicate nell'Allegato IV allo schema, prevedendo tra l'altro che le amministrazioni pubbliche centrali, le regioni, gli enti locali e i gestori di servizi di pubblica utilità da essi controllati, al momento della sostituzione del rispettivo parco di autoveicoli, autobus e mezzi per la raccolta di rifiuti urbani, siano obbligati all'acquisto di almeno il 25 per cento di veicoli a GNC, GNL e di veicoli elettrici, pena la nullità delle gare.

L'articolo 19 consente alle Amministrazioni locali, con propri provvedimenti, di regolare la circolazione dei veicoli alimentati con combustibili alternativi.

Con l'articolo 20, si introduce l'obbligo di trasmettere alla Commissione europea una relazione sull'attuazione del Quadro strategico nazionale.

Con riferimento ai rimanenti articoli dello schema in esame, fa presente che, oltre a demandare a decreti del Ministro delle infrastrutture l'adeguamento delle specifiche tecniche, di cui all'Allegato I del decreto, alle eventuali modifiche apportate in sede europea (articolo 21), le disposizioni introdotte riguardano le abrogazioni (articolo 22), il coordinamento con la normativa fiscale (articolo 23), la materia tariffaria (articolo 24), la copertura finanziaria e l'entrata in vigore del provvedimento (articolo 25).

Si sofferma poi brevemente sul contenuto dei quattro Allegati tecnici.

Segnala infine che, non essendo ancora stato trasmesso alle Camere il prescritto parere della Conferenza Unificata, l'atto in esame è stato assegnato con riserva.

Ricorda poi che sono già pervenute alcune richieste di audizione informale sul provvedimento in esame da parte di una serie di soggetti interessati. Nel sottolineare l'utilità di acquisire tali contributi, anche a nome della correlatrice Valdinosi, propone pertanto alla Presidenza delle Commissioni riunite di procedere in tempi rapidi alle suddette audizioni.

Il presidente MATTEOLI, d'intesa con il presidente Mucchetti, concorda con la proposta dei relatori, riservandosi di organizzare quanto prima le audizioni, possibilmente nella stessa giornata, compatibilmente con gli impegni delle Commissioni riunite.

Il senatore GIROTTO (*M5S*) si riserva di trasmettere alla Presidenza delle Commissioni riunite altre richieste di audizioni informali a nome del suo Gruppo.

Il presidente MATTEOLI assicura che tutte le richieste di audizione formulate dai senatori saranno prese in considerazione, ai fini dell'organizzazione dei lavori delle Commissioni riunite.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,05.

COMMISSIONI 10^a e 13^a RIUNITE

10^a (Industria, commercio, turismo)

13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)

Mercoledì 5 ottobre 2016

Plenaria

70^a Seduta

Presidenza del Presidente della 10^a Commissione
MUCCHETTI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Rughetti.

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti (n. 322)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 28 settembre.

Il presidente MUCCHETTI ricorda che si sono svolte, nella giornata del 20 settembre, alcune audizioni informali, nella sede degli Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi, sullo schema di decreto legislativo in titolo. La documentazione acquisita agli atti nel corso di tali audizioni sarà resa disponibile per la pubblica consultazione, al pari di altra documentazione pervenuta in altro momento, sulla pagina *web* delle Commissioni.

Le Commissioni prendono atto.

La senatrice FABBRI (*PD*), relatrice per la 10^a Commissione, presenta e illustra, anche a nome del relatore per la 13^a Commissione, senatore Mirabelli, uno schema di parere non ostativo con osservazioni, pubblicato in allegato.

Il presidente MUCCHETTI avverte che lo schema di decreto legislativo in titolo è ancora assegnato con riserva, non essendo stato acquisito il parere della Conferenza Unificata.

Prendono atto le Commissioni riunite.

Il sottosegretario RUGHETTI ringrazia i relatori per il lavoro svolto e giudica di rilievo le questioni sollevate nella proposta di parere; in particolare manifesta apprezzamento per l'osservazione relativa alla cabina di regia cui affidare il compito di monitorare il corretto funzionamento delle norme e di valutare il loro impatto sulle imprese.

Esprime soddisfazione per l'intesa raggiunta nei giorni scorsi in sede di Conferenza unificata, che permetterà di avere una procedura uniforme su tutto il territorio nazionale. Conferma poi la disponibilità del Governo ad attendere il parere delle Commissioni parlamentari sul provvedimento in titolo fino alla metà del mese in corso.

La senatrice NUGNES (*M5S*) osserva che lo schema di parere illustrato non è sufficientemente calibrato sulla parte, più problematica, delle autorizzazioni che riguardino il settore delle bonifiche e quello edilizio. Chiede inoltre chiarimenti sulle modalità applicative del comma 3 dell'articolo 1, secondo cui il Comune può adottare deliberazioni volte a individuare aree di particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico in cui è vietato o subordinato ad autorizzazione l'esercizio delle attività di cui al decreto in esame.

Il senatore ARRIGONI (*LN-Aut*) chiede chiarimenti sul numero di comunicazioni da effettuare nel caso di installazioni di apparecchi automatici per la distribuzione di cibi e bevande.

Segue un breve dibattito in cui intervengono il presidente MUCCHETTI (*PD*) e la relatrice FABBRI (*PD*), per rispondere ai quesiti posti.

Il sottosegretario RUGHETTI riconosce la rilevanza e la delicatezza del tema posto dal comma 3 dell'articolo 1, facendo comunque presente

che il testo attuale rappresenta una sintesi delle varie istanze e della dialettica tra privati ed enti territoriali e tra gli stessi enti territoriali. A titolo personale, considera comunque di rilievo prevalente il potere regolamentare degli enti territoriali.

Assicura infine che il Governo valuterà le osservazioni formulate nel parere in sede di approvazione definitiva del provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI RELATORI SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 322

Le Commissioni riunite 10^a e 13^a,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti (atto del Governo n. 322),

visto il parere formulato dal Consiglio di Stato nell'Adunanza della Commissione speciale del 21 luglio 2016;

viste le osservazioni della Commissione lavori pubblici, comunicazioni;

esprimono parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

in merito a quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, si osserva che la norma sembra attribuire una discrezionalità eccessiva ai comuni per l'individuazione di zone o aree di particolare pregio in cui vietare o subordinare ad autorizzazione l'esercizio di determinate attività economiche private, con il rischio che un semplice atto amministrativo quale la deliberazione comunale prevalga o deroghi rispetto alla legislazione nazionale. Occorrerebbe pertanto riformulare la disposizione in termini meno ampi e più aderenti al quadro giuridico già vigente;

in merito all'articolo 2, comma 2, che reca una clausola di tipo generale, secondo la quale le attività private non elencate nella tabella A possono essere ricondotte dalle amministrazioni a quelle corrispondenti presenti nella tabella medesima, si invita il Governo a integrare lo schema di decreto legislativo circoscrivendo tale discrezionalità – destinata a incidere sull'individuazione delle attività operata con fonte di rango primario – indicando i criteri sulla cui base operare l'equivalenza e la conseguente qualificazione di tipo legale delle attività non ricomprese ma riconducibili, scongiurando anche il pericolo di disomogeneità applicative e carenza di certezza nei rapporti tra privati e pubbliche amministrazioni;

valuti il Governo l'opportunità di riconsiderare la previsione della «SCIA Unica» per l'ampliamento degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, nonché della «notifica sanitaria» per i casi di subingresso nella titolarità del provvedimento autorizzatorio: tale previsione, imponendo ulteriori e nuovi oneri procedurali rispetto alla normativa vigente, andrebbe infatti valutata alla luce dei criteri di delega in base ai quali il legislatore delegato è chiamato – come evidenziato dal Consiglio di Stato nel suo parere – «ad adeguare la (più onerosa) disciplina esistente

ai (più semplici) *standard* europei sull'accesso alle attività di servizi, nonché ai principi di ragionevolezza e proporzionalità (che 'spingono' anch'essi verso una riduzione degli oneri esistenti)»;

si segnala al Governo l'esigenza di completare l'opera di ricognizione dei procedimenti oggetto di silenzio assenso e di quelli per i quali è sufficiente una comunicazione preventiva, dando piena attuazione all'articolo 5, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124;

si invita altresì il Governo a valutare l'opportunità di integrare lo schema di decreto legislativo in titolo con una norma volta a prevedere che per l'avvio dell'attività di vendita di prodotti al dettaglio di qualsiasi genere per mezzo di apparecchi automatici debba essere presentata la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e che le successive installazioni e disinstallazioni di apparecchi automatici che distribuiscono prodotti alimentari siano comunicate con cadenza semestrale all'azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente mediante invio di elenchi cumulativi contenenti gli estremi della SCIA relativa all'avvio dell'attività o di autorizzazioni o dichiarazioni di inizio attività produttiva precedentemente ottenute o presentate. Tale norma dovrebbe inoltre prevedere che la vendita mediante apparecchi automatici effettuata in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo sia soggetta alle medesime disposizioni previste per l'apertura di un esercizio di vendita;

valuti il Governo l'opportunità di istituire, all'entrata in vigore del provvedimento in titolo, una cabina di regia che possa monitorare costantemente, mediante il contributo delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale, il corretto funzionamento delle norme, la valutazione dell'impatto che queste producono sulle imprese, il rispetto della tempistica e l'aggiornamento costante delle tabelle, tenendo in debito conto le esigenze sia delle attività cosiddette «libere», che di quelle non ancora disciplinate perché nuove;

si invita infine il Governo a dare seguito alle osservazioni formulate dal Consiglio di Stato nell'Adunanza della Commissione speciale del 21 luglio 2016 sullo schema di decreto legislativo in titolo.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 5 ottobre 2016

Plenaria

427^a Seduta

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

indi del Vice Presidente
TORRISI

Interviene il vice ministro dell'interno Bubbico

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE REFERENTE

(2208) Deputato Francesca BUSINAROLO ed altri. – Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato, approvato dalla Camera dei deputati

(2230) Maria MUSSINI. – Disposizioni a tutela degli autori di segnalazioni di condotte illecite nel settore pubblico e privato

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 28 settembre.

Ha inizio la discussione generale.

Il senatore COLLINA (PD), nel riconoscere la portata dell'iniziativa e la rilevanza degli obiettivi che essa intende perseguire, ritiene necessario compiere un'attenta valutazione, in riferimento all'applicabilità e al concreto funzionamento del procedimento previsto a tutela del dipendente che segnali reati o irregolarità di cui è venuto a conoscenza nell'ambito del suo rapporto di lavoro.

A riguardo, occorre tipizzare il procedimento cui la segnalazione dà luogo, i tempi di svolgimento dell'*iter* di accertamento delle responsabilità

e predisporre adeguate garanzie, allo scopo di neutralizzare possibili effetti dannosi a carico del segnalante. A suo avviso appare opportuno contemperare i molteplici interessi che possono entrare in collisione. In particolare, è necessario assicurare che il ricorso allo strumento sia adeguato e congruo rispetto allo scopo perseguito e, dall'altro, che il procedimento relativo sia configurato in modo corretto, al fine di evitare che il lavoratore sia sostanzialmente dissuaso dal compiere la segnalazione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) chiede che, prima di passare a un altro argomento all'ordine del giorno, sia accertata la presenza del numero legale.

La PRESIDENTE accerta che la Commissione non è in numero legale per discutere gli argomenti previsti. Pertanto, ai sensi dell'articolo 30, comma 5, del Regolamento, sospende la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 14,15, riprende alle ore 14,35.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di paese terzo o da un apolide (rifusione) (n. COM (2016) 270 definitivo)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione della risoluzione: *Doc. XVIII, n. 156*)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 27 settembre.

Il relatore MAZZONI (*AL-A*) illustra la proposta di risoluzione contraria, pubblicata in allegato.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*), nell'annunciare, a nome del suo Gruppo, un voto favorevole, esprime considerazioni critiche nei confronti della proposta di regolamento in titolo, in quanto a suo avviso, non appare coerente con gli obiettivi annunciati, non viene infatti compiuto alcun avanzamento circa il raggiungimento di un'equa ripartizione di responsabilità tra gli Stati membri nei procedimenti di esame delle domande di protezione internazionale.

La proposta, oltre a non contenere soluzioni volte ad alleviare il carico di responsabilità dei Paesi di primo ingresso, appare a suo avviso lesiva degli stessi interessi dei richiedenti asilo, anche considerando la pre-

visione di ulteriori obblighi – e conseguenti sanzioni in caso di violazioni – che gravano sui migranti che intendono richiedere il riconoscimento del diritto alla protezione internazionale. Si configura, pertanto, un'evidente violazione del diritto di asilo. Inoltre, la proposta non è ispirata al principio di solidaristico tra gli Stati membri dell'Unione e, nello stesso tempo, non appare idonea a ridurre il rischio di possibili abusi e di prassi incompatibili con gli *standard* di protezione.

La senatrice BERNINI (*FI-PdL XVII*), annuncia, a nome del suo Gruppo, un voto favorevole.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*), nel dichiarare il voto favorevole del suo Gruppo, rileva che la proposta, oltre ad essere carente sotto molteplici profili come peraltro evidenziato nella risoluzione, rischia di avere effetti negativi anche in termini di sicurezza. A suo avviso, appare oltremodo censurabile la previsione che attribuisce allo Stato membro che non intenda partecipare al meccanismo correttivo di riassegnazione dei richiedenti asilo, la possibilità di versare un contributo di solidarietà per ciascun richiedente che gli sarebbe stato comunque assegnato.

Accertata la presenza del prescritto numero dei senatori, la Commissione si pronuncia in senso favorevole sulla proposta di risoluzione contraria, avanzata dal relatore.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di paese terzo o da un apolide, per l'identificazione di cittadini di paesi terzi o apolidi il cui soggiorno è irregolare e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto (rifusione) (n. COM (2016) 272 definitivo)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione della risoluzione: *Doc. XVIII*, n. 157)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 14 settembre.

Il relatore MIGLIAVACCA (*PD*) illustra una proposta di risoluzione favorevole, pubblicata in allegato al resoconto.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*), nell'annunciare, a nome del suo Gruppo, un voto di astensione, ritiene che la proposta in esame presenti evidenti connessioni con la precedente, in quanto riconducibile pienamente alla definizione di un sistema europeo comune di asilo. Anche su tale atto, pertanto, sarebbe necessario esprimersi con una risoluzione negativa.

La relatrice DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*) preannuncia, a nome del suo Gruppo, un voto di astensione.

Accertata la presenza del prescritto numero dei senatori, la Commissione approva la proposta di risoluzione favorevole, avanzata dal relatore.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro dell'Unione per il reinsediamento e modifica il regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento e del Consiglio (n. COM (2016) 468 definitivo)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione della risoluzione: *Doc. XVIII*, n. 158)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 settembre.

Il relatore MAZZONI (*AL-A*) illustra una proposta di risoluzione favorevole con due osservazioni.

In relazione ai programmi mirati di reinsediamento di cui all'articolo 8, paragrafo 1, da definire tramite atti di esecuzione della Commissione europea, rileva la mancata indicazione dei criteri in base ai quali è individuata la partecipazione numerica di ciascuno Stato. Devono essere definiti con chiarezza, a suo avviso, i parametri di riferimento (come, ad esempio, la popolazione, il PIL, gli stranieri già reinsediati) su cui fondare le modalità di partecipazione di ogni Stato.

Inoltre, rileva che, nella proposta, si prescinde, per l'applicazione della procedura accelerata di cui all'articolo 11, sia dalla sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della protezione internazionale, sia dalla valutazione dell'UNHCR sulla possibilità di attribuire tale qualifica. Manca, inoltre, qualsiasi criterio di riferimento sulla cui base la Commissione adotta l'atto di esecuzione che prevede il ricorso alla procedura accelerata. Segnala anche la necessità di introdurre condizioni o parametri da porre a fondamento della decisione, anche attraverso un ruolo da riconoscere all'UNHCR.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*) ritiene che le osservazioni proposte dal relatore dovrebbero essere formulate come condizioni.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*) ritiene irragionevole esprimersi in senso favorevole sulla proposta di regolamento in titolo, in quanto essa, nella prospettiva di istituire un quadro dell'Unione per il reinsediamento, appare ispirata a principi solidaristici, che risultano contraddetti da quanto previsto dalla proposta di regolamento COM (2016) 270 def., riguardante i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale. A suo avviso, andrebbe quanto meno denunciata l'evidente incoerenza tra gli obiettivi dell'atto in esame e le soluzioni previste nell'altro atto.

La senatrice BISINELLA (*Misto-Fare!*) conviene con la senatrice De Petris circa l'opportunità che le osservazioni proposte dal relatore siano formulate come condizioni.

In riferimento all'osservazione riguardante la procedura accelerata, invita il relatore a valutare la possibilità che, oltre a UNHCR, siano coinvolte anche altre organizzazioni umanitarie, ove abilitate.

Il relatore MAZZONI (*AL-A*) ritiene non opportuno che le osservazioni siano formulate come condizioni, dal momento che la risoluzione riguarda esclusivamente la verifica del rispetto di sussidiarietà e proporzionalità, mentre i rilievi attengono ai contenuti della proposta e, pertanto, già formulati come osservazioni costituiscono comunque un significativo ampliamento rispetto ai limiti di oggetto cui deve attenersi la risoluzione.

Si dichiara, invece, disponibile ad accogliere la proposta della senatrice Bisinella relativamente al coinvolgimento di altre organizzazioni umanitarie nelle procedure accelerate.

Riformula, quindi, la proposta di risoluzione nei termini indicati.

Accertata la presenza del prescritto numero dei senatori, la Commissione approva la proposta di risoluzione favorevole con osservazioni, avanzata dal relatore.

Il vice ministro BUBBICO, nel ringraziare la Commissione per il contributo offerto nell'esame, in fase ascendente, della proposta di regolamento in titolo, così come delle altre proposte, condivide i contenuti delle risoluzioni approvate.

In particolare, in riferimento a quella riguardante i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale, osserva che le modifiche proposte dal Regolamento di Dublino III non sono realmente orientate a riequilibrare il carico della responsabilità fra i Paesi membri dell'Unione. I maggiori sforzi continuano ad essere essenzialmente compiuti dai Paesi di primo ingresso, tra cui l'Italia, la quale – per ragioni umanitarie e per obblighi costituzionali – compie ogni azione per il salvataggio delle persone in mare, facendosi carico, conseguentemente, degli obblighi derivanti dall'accoglienza. Appare, pertanto, evidente la contraddizione tra la volontà preannunciata, in ossequio ai principi solidaristici, di realizzare uno spazio comune europeo per l'accoglienza e gli strumenti che sono concretamente posti in essere.

Il regolamento che istituisce l'Eurodac per il confronto delle impronte digitali rappresenta, invece, un importante avanzamento nel senso di una comune responsabilizzazione degli Stati membri, soprattutto per la parte in cui amplia la possibilità, per gli Stati membri, di salvare e consultare i dati, facilitando così le procedure di identificazione volte a distinguere i cittadini irregolari di Paesi terzi dai richiedenti asilo.

Anche la proposta di regolamento che istituisce un quadro dell'Unione per il reinsediamento rappresenta un contributo significativo coe-

rente con l'Agenda europea sulla migrazione, ai fini di una gestione efficace e globale dei flussi migratori. In particolare, è certamente condivisibile la scelta di favorire, in base al principio solidaristico, una corretta allocazione dei richiedenti asilo, che tenga conto di alcuni parametri obiettivi, quali il prodotto interno lordo o la popolazione.

La seduta termina alle ore 15,25.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2016) 270 defini-
tivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA
SUSSIDIARIETÀ (Doc. XVIII, n. 156)**

La Commissione,

esaminata, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6 del Regolamento, la proposta di regolamento in titolo,

premesso che:

la proposta prevede la rifusione del regolamento (UE) n. 604 del 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, con il quale sono stati stabiliti i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un Paese terzo o da un apolide («regolamento Dublino III»),

ricordato che:

il 6 aprile 2016, la Commissione europea ha adottato una Comunicazione sulla riforma del sistema europeo comune di asilo (COM(2016) 197), che prevede una strategia complessiva volta alla fissazione di un sistema stabile di determinazione dello Stato membro competente per i richiedenti asilo, al potenziamento del sistema EURODAC e al rafforzamento dell'Ufficio europeo per l'asilo (EASO). In tale Comunicazione, la Commissione europea evidenzia come si debba abbandonare un sistema che attribuisce una responsabilità sproporzionata ad alcuni Stati membri e incoraggia movimenti incontrollati verso altri Stati membri;

in conformità a questo piano di riforme, il 4 maggio 2016 la Commissione europea ha presentato un pacchetto di tre proposte recanti la riforma del regolamento (UE) n. 604/2013 cosiddetto Dublino III (COM(2016) 270), la riforma del regolamento (UE) n. 603/2013 Eurodac (COM(2016) 272) e la riforma del regolamento (UE) n. 439/2010 che istituisce l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo EASO (COM(2016) 271), definendolo come il primo passo verso la riforma globale del sistema europeo comune di asilo;

il 13 luglio 2016 la Commissione europea ha presentato un ulteriore pacchetto di quattro proposte, volte a completare la riforma del sistema comune di asilo, ovvero: una proposta che crea una procedura comune per la protezione internazionale (COM(2016) 467); una proposta di riforma della direttiva sull'attribuzione della qualifica di beneficiario di protezione internazionale (COM(2016) 466); una proposta di revisione

della direttiva sulle condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo, volta ad aumentare le prospettive di integrazione dei richiedenti e ridurre i movimenti secondari (COM(2016) 465); una proposta volta a definire un quadro strutturato in materia di reinsediamento, al fine di potenziare le vie legali di accesso all'UE e ridurre progressivamente gli incentivi agli arrivi irregolari (COM(2016) 468),

considerato che:

il principio fondamentale del vigente regolamento Dublino III è che la responsabilità dell'esame di una domanda incombe principalmente allo Stato membro che ha svolto il ruolo maggiore relativamente all'ingresso o al soggiorno del richiedente. I criteri per stabilire tale responsabilità sono, in ordine gerarchico, considerazioni di natura familiare, il possesso recente di un visto o permesso di soggiorno in uno Stato membro, l'ingresso regolare o irregolare del richiedente nell'Unione europea. In particolare, l'articolo 13 stabilisce che, quando è accertato, sulla base degli elementi di prova e di circostanze indiziarie, che il richiedente ha varcato illegalmente, per via terrestre, marittima o aerea, in provenienza da un Paese terzo, la frontiera di uno Stato membro, lo Stato membro in questione è competente per l'esame della domanda di protezione internazionale. Tale responsabilità cessa, tuttavia, trascorsi 12 mesi dalla data di attraversamento clandestino della frontiera;

la Commissione europea sottolinea che l'attuale «sistema Dublino» non è più adeguato a garantire una distribuzione sostenibile delle responsabilità nei confronti dei richiedenti in tutta l'Unione e che, attualmente, solo alcuni degli Stati membri si trovano a gestire la grande maggioranza dei richiedenti asilo in arrivo nell'Unione, da cui consegue una forte pressione sulle capacità dei loro sistemi di asilo e il mancato rispetto delle norme dell'UE. In particolare, individua tra le carenze e punti deboli dell'attuale normativa, la complessità della determinazione dello Stato di competenza, la lentezza delle procedure soprattutto per quanto riguarda il trasferimento della competenza tra Stati membri;

la Commissione europea, per la preparazione della proposta, si è basata su studi esterni da essa commissionati, per la valutazione del vigente sistema Dublino. Gli aspetti di criticità emersi riguardano principalmente la forte presenza di movimenti secondari, dallo Stato di primo ingresso verso altri Stati membri. In base a tali movimenti secondari è emersa la forte presenza di domande multiple di asilo: nel 2014, infatti, il 24 per cento dei richiedenti aveva già presentato in precedenza domande in altri Stati membri. Conseguentemente, hanno trovato scarsa applicazione anche le norme del regolamento sui trasferimenti tra Stati membri, in quanto i richiedenti hanno potuto presentare (o ripresentare) domanda nello Stato membro di destinazione desiderato. Tale fenomeno è da attribuirsi in gran parte al fatto che l'attuale regolamento Dublino non tiene conto delle capacità di ricezione degli Stati membri, soprattutto se sottoposti a forte pressione migratoria, e attribuisce una responsabilità sproporzionata agli Stati membri lungo le frontiere esterne, a causa della preva-

lente applicazione del criterio del Paese di primo ingresso. I criteri relativi ai legami familiari sono, infatti, usati con minore frequenza, soprattutto per la difficoltà di rintracciare i familiari o di ottenere prove documentali di legami familiari;

la Commissione europea ha consultato gli Stati membri, alcuni dei quali hanno chiesto un sistema permanente di condivisione degli oneri tramite una chiave di distribuzione dei richiedenti, mentre altri si sono dichiarati favorevoli a mantenere e razionalizzare il sistema attuale, compreso il criterio della competenza dello Stato membro di primo ingresso in caso di ingresso irregolare;

le principali modifiche previste dalla proposta di regolamento in titolo sono quelle di rafforzare il meccanismo della competenza dello Stato di primo ingresso, bilanciandolo con un meccanismo correttivo di assegnazione automatico che si attiva qualora lo Stato membro si trova ad affrontare un numero sproporzionato di domande di asilo,

rilevato, in particolare, che la proposta di regolamento:

al nuovo articolo 3, paragrafo 3, del regolamento Dublino, introduce l'obbligo di verificare, prima dell'avvio delle procedure di determinazione dello Stato membro competente, se la domanda sia inammissibile in ragione del fatto che il richiedente proviene da un primo Paese di asilo o da un Paese terzo sicuro, ove, in tal caso, il richiedente deve essere rinvitato;

al nuovo articolo 4, rende esplicito l'obbligo del richiedente entrato illegalmente nel territorio degli Stati membri di presentare la domanda nello Stato membro del primo ingresso e di collaborare per l'identificazione di tale Stato. A tale riguardo, il nuovo articolo 6 sottolinea che il richiedente non ha il diritto di scegliere lo Stato membro competente per l'esame della domanda d'asilo;

al nuovo articolo 5, prevede che durante le procedure previste dal regolamento il richiedente non ha diritto alle condizioni di accoglienza di cui agli articoli da 14 a 19 della direttiva 2013/33/UE tra cui l'accesso al mercato del lavoro e al sistema di istruzione per i figli minori, in Stati membri diversi da quello in cui deve essere presente;

al nuovo articolo 9, sopprime la norma per cui gli Stati membri devono tener conto di qualsiasi elemento di prova disponibile per quanto riguarda la presenza nel territorio di uno Stato membro di familiari, parenti o persone legate da altri vincoli di parentela con il richiedente. D'altra parte viene ampliata la definizione di familiari di cui all'articolo 2, per includervi anche i fratelli e sorelle del richiedente, nonché i vincoli di parentela formati dopo la partenza dal Paese di origine ma prima dell'arrivo nel territorio dello Stato membro;

al nuovo articolo 15, sopprime la clausola che prevede la cessazione della competenza dello Stato di primo ingresso dopo 12 mesi dall'ingresso irregolare e la clausola che determina lo Stato competente in base a soggiorno irregolare continuativo di almeno cinque mesi;

ai nuovi articoli 34 e seguenti, introduce il meccanismo correttivo di assegnazione, che prevede una ripartizione delle responsabilità tra gli Stati membri, e il rapido accesso dei richiedenti alle procedure di concessione della protezione internazionale, nel caso in cui uno Stato membro si trovi a far fronte a un numero sproporzionato di richieste di protezione internazionale per le quali è competente in virtù del regolamento stesso. Il meccanismo sarà attivato automaticamente quando il sistema automatizzato indichi che il numero di domande di protezione internazionale per cui uno Stato membro è competente, aggiunto al numero di persone effettivamente reinsediate, superi il 150 per cento del numero di riferimento per tale Stato membro, determinato da una chiave di riferimento. La chiave di riferimento verrà stabilita dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo, che ogni anno dovrà adeguare le cifre dei criteri (popolazione e PIL) e la chiave, in base ai dati forniti da Eurostat. Gli Stati membri avranno la possibilità di non partecipare temporaneamente, per un periodo di dodici mesi, al meccanismo correttivo di assegnazione, ma in compenso dovranno versare un contributo di 250.000 euro per richiedente allo Stato membro designato come competente per l'esame della domanda,

considerata altresì la relazione del Governo, trasmessa il 25 luglio 2016, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge n. 234 del 2012,

valutato, in particolare, che:

il Governo ha segnalato la proposta in titolo fra gli atti dell'Unione di particolare interesse nazionale, e che la relazione fornisce una valutazione complessivamente negativa della proposta, evidenziando come essa non contribuisca a un'equa ripartizione dei migranti fra gli Stati membri ma piuttosto rafforzi e ampli, «sotto vari profili, il criterio del primo ingresso, aumentando le difficoltà dei Paesi di frontiera, come l'Italia»,

si pronuncia in senso contrario.

Sotto il profilo del rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, infatti, il documento presenta i seguenti elementi di criticità:

gli obiettivi della proposta, di ottenere un'equa ripartizione delle responsabilità fra gli Stati membri, soprattutto nei momenti di crisi, e di frenare i movimenti secondari dei cittadini di Paesi terzi tra gli Stati membri, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri singolarmente. Tuttavia, le misure e i meccanismi previsti non rispondono all'esigenza di affrontare l'attuale fenomeno migratorio epocale come Europa nel suo insieme e gli effetti complessivi delle modifiche proposte non si pongono nella direzione del raggiungimento dei due predetti obiettivi;

l'introduzione, al nuovo articolo 3 della proposta, dell'obbligo di un esame preliminare, prima dell'avvio del procedimento Dublino, concernente l'ammissibilità della domanda, in caso di provenienza del richiedente da un Paese terzo sicuro o da un Paese di primo asilo, prefigura un considerevole aumento del numero delle domande da esaminare da

parte di un Paese di primo ingresso come è Italia. Inoltre, tale meccanismo aumenterebbe i casi in cui l'Italia diventa Stato competente, con conseguenze anche in termini di durata dell'accoglienza e di rimpatrio di coloro che non hanno diritto alla protezione internazionale. Tali aspetti di aggravio produrrebbero conseguenze controproducenti rispetto agli obiettivi prefigurati nella proposta;

il nuovo articolo 10, paragrafo 5, sui minori prevede che, in mancanza di familiari, sia competente lo Stato membro in cui il minore ha presentato per la prima volta la domanda di protezione internazionale, salvo che ciò risulti contrario all'interesse superiore del minore, e che, in caso di domande di asilo presentate in più Stati membri, la competenza sia attribuita allo Stato in cui è stata presentata per la prima volta la domanda. Al riguardo si ritiene maggiormente rispondente agli interessi del minore che la competenza si determini in capo allo Stato membro nel quale il minore si trova al momento della presentazione della domanda;

le modifiche introdotte al nuovo articolo 15, ovvero la soppressione della clausola di cessazione, dopo 12 mesi, della competenza dello Stato membro di primo ingresso illegale, e della norma che determina lo Stato competente in base a soggiorno irregolare continuativo di almeno cinque mesi, nonché la soppressione dell'articolo 19 che prevede la cessazione della competenza dello Stato membro in caso di allontanamento volontario dello straniero dal territorio degli Stati membri per un certo tempo, e il principio di responsabilità unica permanente, introdotto dal nuovo articolo 3, paragrafo 5, costituiscono misure che producono un rafforzamento e un ampliamento del criterio del primo ingresso, che è considerato, dalla stessa proposta di regolamento, come una delle cause del sovraccarico di lavoro nei Paesi di frontiera in termini di accoglienza, di preidentificazione e di gestione del rimpatri, e si pone pertanto in antitesi rispetto agli obiettivi prefigurati nella proposta. Si ritiene necessario, pertanto, rivedere la proposta, per addivenire a meccanismi di determinazione dello Stato competente in cui non prevalga il criterio del primo ingresso, bensì un criterio di distribuzione che rifletta le dimensioni, la ricchezza e la capacità degli Stati membri di assorbimento dei richiedenti;

per quanto concerne il meccanismo correttivo di assegnazione, di cui agli articoli 34 e seguenti, si ritiene necessario abbassare considerevolmente la soglia che sarà prevista per far scattare il meccanismo di ricollocazione, ed eliminare possibilità di surrogare la partecipazione al meccanismo con un contributo finanziario, al fine di perseguire efficacemente l'obiettivo prefigurato nella stessa proposta, di una equa distribuzione dei richiedenti nel territorio degli Stati membri. A tale riguardo, desta forti perplessità anche il paragrafo 4 del nuovo articolo 35, che demanda all'istituenda Agenzia dell'Unione europea per l'asilo il compito di determinare la chiave di riferimento, da attribuire a ciascuno Stato membro, per la distribuzione dei richiedenti asilo in base al meccanismo correttivo di assegnazione e di adeguarla annualmente in base ai dati Eurostat;

si segnala, inoltre, che:

un anno dopo il varo del progetto di ricollocamento tra gli Stati europei, il numero complessivo di richiedenti asilo trasferito dall'Italia verso altri Paesi è ancora fermo al 3 per cento dell'obiettivo, ovvero 1.196 persone su un totale previsto di 39.600;

dal 12 luglio al 27 settembre 2016, 2.242 persone si sono spostate dalla Grecia e appena 353 dall'Italia;

il piano di ricollocamento è dunque in fortissimo ritardo, visto che in base agli impegni assunti dall'Unione Europea a settembre 2015, 160 mila persone dovranno essere ricollocate da Italia, Grecia e Ungheria verso altri Stati europei entro settembre 2017. L'obiettivo è quello di arrivare ad almeno seimila ricollocamenti al mese. Ma a distanza di un anno siamo ancora fermi al 3 per cento della cifra totale auspicata. Attualmente, il numero di posti messi a disposizione da parte degli Stati membri per il programma di ricollocamento è fermo a 13.585 (3.809 per l'Italia e 9.776 per la Grecia);

la proposta di riforma della Commissione europea pretende di raggiungere gli obiettivi sopra elencati e di rimediare all'evidente fallimento del «sistema Dublino» mantenendo sostanzialmente invariata la gerarchia dei criteri Dublino, introducendo un sistema correttivo per la ripartizione equa delle responsabilità tra Stati che riproduce gli elementi problematici dei meccanismi temporanei di ricollocamento già in atto e prevedendo a carico dei richiedenti asilo una serie di obblighi (e conseguenti sanzioni in caso di violazione) per limitare gli spostamenti all'interno dell'area degli Stati vincolati dal Regolamento di Dublino;

la proposta presentata il 4 maggio scorso dalla Commissione europea come la «Riforma del Regolamento di Dublino» non lo è affatto: salvo qualche modifica migliorativa dei termini procedurali, il trasferimento dei richiedenti asilo verso lo Stato membro potenzialmente competente è appesantito dall'introduzione di ulteriori passaggi procedurali intermedi; fatta eccezione per la definizione allargata di «familiare», nessuno dei criteri per la determinazione dello Stato membro competente è stato toccato, mentre il meccanismo correttivo di allocazione, così come strutturato, rischia di avviarsi a un fallimento del tipo di quello vissuto dai meccanismi temporanei di ricollocamento;

la proposta di riforma del Regolamento di Dublino non appare dunque idonea a garantire gli obiettivi dichiarati dalla Commissione in premessa, ossia l'individuazione rapida dello Stato membro competente e, pertanto, l'accesso rapido del richiedente alla procedura di asilo, una ripartizione più equa delle responsabilità tra Stati membri e la lotta ad abusi e movimenti secondari dei richiedenti asilo.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2016) 272 defini-
tivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA
SUSSIDIARIETÀ (Doc. XVIII, n. 157)**

La Commissione,

esaminata ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6 del Regolamento, la proposta di regolamento in titolo,

premesso che:

la proposta prevede la rifusione del regolamento (UE) n. 603 del 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, istitutivo del sistema «Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604 del 2013 («regolamento Dublino III»);

il documento fa parte di un primo pacchetto di proposte legislative presentate dalla Commissione per riformare il sistema europeo comune di asilo,

considerato che:

la proposta è volta ad ampliare il campo di applicazione del regolamento Eurodac per includere la possibilità per gli Stati membri di salvare e consultare dati di cittadini di Paesi terzi o di apolidi che non richiedono protezione internazionale e che risultano soggiornare irregolarmente nell'Unione europea, ai fini dell'identificazione, del rimpatrio e del rilascio di nuovi documenti per riammissione;

nel pieno rispetto delle norme sulla protezione dei dati, il nuovo regolamento consente agli Stati membri di salvare più dati personali in Eurodac, in modo da aumentare le informazioni nel sistema e permettere alle autorità di immigrazione e asilo di identificare facilmente un cittadino irregolare di un Paese terzo o un richiedente asilo, senza dover richiedere le informazioni a uno Stato membro separatamente, come avviene attualmente,

rilevato, in particolare, che:

è stabilito un chiaro obbligo, per gli Stati membri, di rilevare e trasmettere le impronte digitali e un'immagine del volto dei richiedenti protezione internazionale, dei cittadini di Paesi terzi o degli apolidi, nonché di informarne le persone interessate. Si permette agli Stati membri di introdurre sanzioni, in conformità con il loro diritto interno, nei confronti di coloro che rifiutano di fornire l'immagine del volto o di assoggettarsi alla procedura di rilevamento delle impronte digitali. Si introducono, inoltre,

nuove disposizioni al fine di garantire che il rilevamento delle impronte digitali e dell'immagine del volto di minori sia eseguito in modo adeguato e nel rispetto delle specificità dei minori stessi;

dato l'evidente aumento del traffico di minori, migranti e rifugiati, verso l'Unione europea e al suo interno, viene proposto l'abbassamento dell'età minima per il rilevamento delle impronte digitali da 14 a 6 anni. In tal modo il sistema Eurodac potrebbe servire a registrare i minori provenienti da Paesi terzi trovati sprovvisti di documenti all'interno dell'UE, al fine di facilitarne il controllo ed evitare che cadano vittima di sfruttamento;

la proposta interviene anche in materia di conservazione dei dati personali dei soggetti interessati, prevedendo la conservazione di informazioni quali il nome, l'età, la data di nascita, la cittadinanza e gli estremi dei documenti d'identità, nonché dell'immagine del volto;

devono essere aggiornate in Eurodac le nuove informazioni relative allo Stato membro che diventa competente per l'esame di una domanda d'asilo dopo l'assegnazione di un richiedente a un altro Stato membro. Ciò consentirà di chiarire, a seguito di un riscontro positivo delle impronte digitali, qual è lo Stato membro competente ai sensi del regolamento di Dublino (rifusione), se il richiedente si rende irreperibile o presenta domanda di asilo in un altro Stato membro a seguito di una procedura di assegnazione;

è prevista la conservazione, per un periodo di cinque anni, dei dati dei cittadini di Paesi terzi in soggiorno irregolare che non chiedono asilo e si introducono modifiche affinché i dati relativi ai soggiornanti irregolari che non presentano domanda di asilo all'interno dell'Unione europea siano contrassegnati, anziché cancellati anticipatamente come attualmente previsto;

la proposta consente inoltre di condividere informazioni sull'identità di un migrante irregolare con un Paese terzo, ma soltanto laddove tale scambio sia necessario ai fini di rimpatrio;

altre disposizioni, infine, riguardano l'accesso dell'autorità di contrasto e di Europol, l'autorizzazione al rilevamento delle impronte digitali da parte delle guardie costiere e di frontiera europee e degli esperti nazionali dell'EASO, le statistiche e la gestione operativa del sistema centrale,

considerato, altresì, che:

la proposta di regolamento soddisfa il principio di sussidiarietà, in quanto solo l'Unione europea può proporre soluzioni, nell'ambito del sistema comune europeo di asilo, ai problemi attinenti al regolamento Eurodac. In particolare, il sistema Eurodac necessita di modifiche finalizzate a permettere l'accesso a fini di controllo dell'immigrazione clandestina e i movimenti secondari di migranti irregolari all'interno dell'Unione e tale obiettivo non può essere sufficientemente realizzato dai soli Stati membri;

la proposta si limita a quanto è necessario per conseguire gli obiettivi stabiliti, in conformità al principio di proporzionalità,

si pronuncia in senso favorevole.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2016) 468 defini-
tivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA
SUSSIDIARIETÀ (Doc. XVIII, n. 158)**

La Commissione,

esaminata ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6 del Regolamento, la proposta di regolamento in titolo,

premessi che:

la proposta prevede l'istituzione di un quadro dell'Unione europea in materia di reinsediamento e modifica il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 516 del 2014 che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione;

il documento fa parte di un secondo pacchetto di proposte legislative presentate dalla Commissione il 13 luglio scorso, per riformare il sistema europeo comune di asilo;

il regolamento proposto reca procedure comuni per ammettere cittadini di Paesi terzi o apolidi bisognosi di protezione internazionale da un determinato Paese terzo, verso il quale o all'interno del quale sono stati sfollati, nel territorio degli Stati membri allo scopo di offrire loro tale protezione. In tal modo si intende arginare il ricorso a canali irregolari e pericolosi per arrivare nel territorio europeo, contribuire a ridurre la pressione degli arrivi spontanei sui sistemi di asilo dei Paesi membri e alleviare la pressione a carico dei Paesi ricompresi in regioni verso le quali o all'interno delle quali è stato sfollato un gran numero di persone bisognose di protezione internazionale;

la proposta è volta a istituire un meccanismo finalizzato al reinsediamento annuale di un certo numero di cittadini di Paesi terzi o apolidi nel territorio degli Stati membri, definendo norme comuni a livello europeo per l'accesso e la ripartizione, lo *status* da accordare alle persone reinsediate e in materia di sostegno finanziario,

valutati i seguenti elementi principali della proposta di regolamento:

il Consiglio UE è autorizzato a istituire, tramite un atto di esecuzione su proposta della Commissione, un piano annuale di reinsediamento dell'Unione per l'anno successivo, che determini il numero massimo totale di persone da reinsediare e la ripartizione interna tra gli Stati membri. Tale piano annuale sarà reso operativo tramite programmi di reinsediamento mirati, adottati dalla Commissione;

i criteri per determinare le regioni o i Paesi terzi da cui avrà luogo il reinsediamento comprendono: il numero di persone che necessitano di protezione internazionale, le relazioni complessive tra l'Unione europea e i Paesi terzi interessati, nonché l'effettiva cooperazione in materia di asilo e migrazione, compreso lo sviluppo del loro sistema di asilo e la cooperazione in materia di migrazione irregolare, riammissione e rimpatrio;

il nuovo quadro dell'Unione per il reinsediamento definirà l'insieme delle procedure *standard* comuni per la selezione e il trattamento dei candidati al reinsediamento, i criteri comuni di ammissibilità, nonché i motivi comuni di esclusione dei candidati e la procedura (ordinaria o accelerata) da seguire.

la procedura ordinaria riflette gli *standard* e le prassi normalmente seguiti dagli Stati membri. Si basa su una determinazione completa dello *status* di rifugiato nel Paese terzo e sulla concessione da parte degli Stati membri dello *status* di rifugiato o di protezione sussidiaria ai cittadini di Paesi terzi e agli apolidi reinsediati. La procedura deve essere svolta entro otto mesi dal momento in cui gli Stati membri registrano i cittadini di Paesi terzi e gli apolidi. Tale periodo può essere prorogato di quattro mesi;

la procedura straordinaria è prevista laddove sussistano specifici motivi umanitari o urgenti necessità di protezione. Deve essere svolta entro quattro mesi dal momento in cui gli Stati membri registrano i cittadini di Paesi terzi o apolidi. Tale periodo può essere prorogato di due mesi. Il livello dei controlli di sicurezza deve essere lo stesso previsto dalla procedura ordinaria, ma la valutazione delle esigenze di protezione internazionale di cittadini di Paesi terzi o apolidi dovrebbe riguardare soltanto la loro ammissibilità alla protezione sussidiaria e non già la loro possibilità di essere riconosciuti come rifugiati. Le persone reinsediate tramite procedura accelerata devono poter chiedere protezione internazionale allo Stato membro di reinsediamento;

per sostenere gli Stati membri negli sforzi di reinsediamento, la proposta, mediante una modifica del regolamento n. 516 del 2014, prevede di destinare 10.000 euro del bilancio UE per ogni persona reinsediata. I fondi saranno assegnati nell'ambito del Fondo Asilo, migrazione e integrazione (AMIF), mentre i reinsediamenti che avverranno al di fuori del quadro dell'Unione non saranno finanziati dal bilancio dell'Unione europea,

considerato altresì che:

la base giuridica del documento è correttamente individuata nell'articolo 78, paragrafo 2, lettere *d*) e *g*), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);

la proposta soddisfa il principio di sussidiarietà, in quanto solo al livello dell'Unione è possibile conseguire l'obiettivo di elaborare una politica comune volta a garantire alle persone che necessitano di protezione internazionale canali organizzati e sicuri di accesso all'Europa;

la forma e il contenuto del regolamento si limitano a quanto è necessario per conseguire gli obiettivi prefissati, in ottemperanza al principio di proporzionalità,

valutata la relazione del Governo, elaborata ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge n. 234 del 2012,

si pronuncia in senso favorevole, con le seguenti osservazioni:

in relazione ai programmi mirati di reinsediamento di cui all'articolo 8, paragrafo 1, da definire tramite atti di esecuzione della Commissione europea, si rileva la mancata indicazione dei criteri in base ai quali è individuata la partecipazione numerica di ciascuno Stato. Devono essere quindi definiti con chiarezza i parametri di riferimento (come, ad esempio, la popolazione, il PIL, gli stranieri già reinsediati) su cui fondare le modalità di partecipazione di ogni Stato;

nella proposta, si prescinde, per l'applicazione della procedura accelerata di cui all'articolo 11, sia dalla sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della protezione internazionale, sia dalla valutazione dell'UNHCR, o di altre organizzazioni umanitarie ove abilitate, sulla possibilità di attribuire tale qualifica. Manca, inoltre, qualsiasi criterio di riferimento sulla cui base la Commissione adotta l'atto di esecuzione che prevede il ricorso alla procedura accelerata. Si rileva anche la necessità di introdurre condizioni o parametri da porre a fondamento della decisione, anche attraverso un ruolo da riconoscere all'UHNCR o ad altre organizzazioni umanitarie ove abilitate.

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 5 ottobre 2016

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 109

Presidenza del Vice Presidente
BUCCARELLA

indi del Presidente
D'ASCOLA

Orario: dalle ore 14,05 alle ore 15

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

335^a Seduta

Presidenza del Presidente
D'ASCOLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiaroli.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. LVII, n. 4-bis) Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2016, allegato e relativo annesso

(Parere alla 5^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Il relatore ALBERTINI (*AP (NCD-UDC)*) illustra una proposta di parere favorevole.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*), in ragione delle osservazioni critiche alla nota di aggiornamento in esame già espresse nella seduta di ieri, preannuncia a nome del proprio Gruppo, un voto contrario alla proposta di parere testé illustrata dal relatore.

Il senatore CAPPELLETTI (*M5S*) dichiara altresì il voto contrario del Movimento 5 Stelle, richiamando ancora una volta i rilievi critici avanzati da rilevanti esponenti del mondo istituzionale (Banca d'Italia, Corte dei conti) nei confronti del documento in esame.

Quindi, verificata la presenza del prescritto numero legale, il parere predisposto dal relatore, pubblicato in allegato al resoconto, è posto in votazione e risulta approvato.

IN SEDE REFERENTE

(2284) Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile, approvato dalla Camera dei deputati

(148) DIVINA. – Disposizioni in materia di procedura partecipativa di negoziazione assistita da un avvocato

(740) STUCCHI. – Modifica all'articolo 490 del codice di procedura civile, concernente la pubblicità delle aste giudiziarie

(836) D'ANNA ed altri. – Modifiche alla disciplina concernente l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni e interpretazione autentica del primo comma dell'articolo 499 del codice di procedura civile, in materia di intervento dei creditori nell'esecuzione

(1096) BUEMI ed altri. – Disposizioni per l'esecuzione delle sentenze definitive di condanna nei confronti dello Stato

(1184) CASSON ed altri. – Modifiche all'articolo 83 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e all'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario, nonché norme per la riduzione dei tempi processuali relativamente a infortuni sul lavoro e malattie professionali.

(1374) DI MAGGIO. – Modifiche all'articolo 152 del codice di procedura civile in materia di termini processuali

(2135) *BUEMI e Fausto Guilherme LONGO. – Disposizioni in materia di negoziazione assistita*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 4 ottobre.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) rileva preliminarmente che la riforma del processo civile nel senso di una maggiore efficienza e celerità dei processi deve essere conforme ai parametri adottati dagli altri paesi europei, al fine di poter incidere significativamente sulla crescita del sistema economico. Quindi si sofferma su alcuni punti critici del disegno di legge di delega predisposto dal Governo per l'efficienza del processo civile, ulteriori rispetto a quelli da lui già evidenziati nella seduta di ieri. In particolare, segnala le incongruenze delle disposizioni di cui al punto 14) della lettera *b*), del comma 1, dell'articolo 1, che prevede che le attribuzioni del pubblico ministero nei procedimenti di competenza delle sezioni specializzate circondariali e delle sezioni specializzate distrettuali siano esercitate «prevalentemente» dalla procura della Repubblica presso il tribunale ordinario. A suo avviso, infatti, non ha senso sancire la prevalenza di competenza della procura della Repubblica poiché questa stessa esercita le competenze predette in via esclusiva. Si sofferma criticamente altresì sulla disposizione di cui al successivo comma 2, lettera *a*), numero 1, concernente il processo di cognizione di primo grado che individua uno dei principi e criteri direttivi della delega nel senso di valorizzare il tentativo di conciliazione e la proposta di conciliazione del giudice di cui agli articoli 185 e 185-*bis* del codice di procedura civile, prevedendo – a parere dell'oratore in modo irragionevole – che la mancata comparizione personale delle parti o il rifiuto immotivato della proposta conciliativa del giudice, possano essere valutati in ogni caso ai fini del giudizio. Rileva, inoltre, la genericità del principio e criterio direttivo della delega che prevede di modificare i casi in cui il tribunale giudica in composizione collegiale in ragione della complessità e della rilevanza economico-sociale delle controversie; a tale riguardo egli ritiene che il giudice in funzione monocratica non potrà svolgere un'attività quantitativamente e qualitativamente migliore del giudice in composizione collegiale. Risulta inoltre, di conseguenza, non chiara la distinzione tra la sfera di applicazione del procedimento sommario di cognizione – che secondo il disegno di legge in esame dovrebbe far capo, salvo limitate eccezioni, al giudice in funzione monocratica – e quella del rito ordinario di cognizione, che dovrebbe essere obbligatorio per i procedimenti in cui il tribunale giudica in composizione collegiale. Per quanto riguarda poi il giudizio di appello è altresì generico e non condivisibile nel merito il principio che demanda al Governo il compito di individuare le materie per le quali l'appello è deciso da un giudice monocratico. Esprime osservazioni critiche anche per la previsione delle cause di inammissibilità dell'appello di cui all'articolo 348-*bis* del codice di procedura civile, e, in particolare, per l'attribuzione, in capo al giudice monocratico, della decisione sull'inammissibi-

lità dell'appello in svariate ipotesi contemplate dalla delega. Per quanto riguarda i principi che informeranno il legislatore delegato per la revisione del giudizio di Cassazione, ritiene discutibile la previsione dell'udienza in camera di consiglio, disposta con decreto presidenziale con «l'intervento non obbligatorio del procuratore generale». Infine critica fortemente i principi e i criteri direttivi che prevedono un consistente aumento delle spese, in capo alla parte soccombente, a favore della controparte. Tale previsione, infatti, rende ancora più difficile l'accesso alla giustizia che, come è noto, è diventato già impossibile per un'ampia fascia di popolazione che non può sostenere i costi rilevanti del contributo unificato. Non si può non rilevare che l'efficienza della giustizia e il conseguente impatto sullo sviluppo economico deriva anche dalla garanzia del diritto di accesso alla medesima nell'ordinamento di un Paese. L'Italia, sotto questo profilo, si sta allineando purtroppo ai Paesi dell'Unione europea, in cui l'accesso alla giustizia è una facoltà delle fasce di popolazione con i redditi più alti.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

(2473) FALANGA ed altri. – Disposizioni sulla elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 27 settembre.

Il relatore FALANGA (AL-A) sottolinea che, durante il ciclo di audizioni che si è svolto sul disegno di legge in titolo, si è realizzata una convergenza di opinioni su alcuni punti chiave. Innanzitutto è stata confermata la contrarietà per il voto di lista ritenendosi maggiormente condivisibile la scelta a favore della presentazione di candidature individuali, anche espresse nell'ambito di aggregazioni più ampie; in secondo luogo, sono state suggerite ipotesi di voto limitato – a tutela dei diritti delle minoranze – con la possibilità di esprimere un numero di preferenze pari a due terzi o a tre quarti dei consiglieri da eleggere; è stato poi proposto l'inserimento di meccanismi che assicurino l'equilibrio dei generi, con la possibilità che il genere meno rappresentato possa ottenere almeno un terzo dei consiglieri eletti; si è infine suggerita una disposizione transitoria che consenta la candidatura di Presidenti o consiglieri che abbiano svolto, nelle more della normativa previgente, non più di tre o quattro mandati. Tutti questi aspetti potrebbero quindi confluire nell'ambito o di un emendamento a propria firma o di un nuovo testo da sottoporre all'esame della Commissione.

Il rappresentante del GOVERNO comunica alcuni dati relativi a procedimenti elettorali avviati dai Consigli degli ordini circondariali forensi successivamente alle pronunce del giudice amministrativo che hanno dichiarato l'illegittimità degli articoli 7 e 9 del decreto del Ministro della

giustizia del 10 novembre 2014, recante «Regolamento sulle modalità di elezione dei componenti dei Consigli degli ordini circondariali forensi, a norma dell'art. 28 della legge 31 dicembre 2012, n. 247. A tale proposito sottolinea che 38 Consigli degli ordini circondariali forensi hanno sospeso il procedimento elettorale decidendo quindi di rimanere in carica oltre la scadenza prevista per legge; 101 Consigli degli ordini hanno completato il procedimento elettorale senza contenzioso, mentre gli atti relativi al procedimento elettorale di 20 Consigli sono stati impugnati davanti al Consiglio Nazionale Forense.

Il senatore CUCCA (*PD*) osserva che la maggioranza dei soggetti auditi ha indicato come ipotesi preferibile di voto limitato, quella idonea ad esprimere un numero di preferenze pari a due terzi dei consiglieri da eleggere, mentre ha espresso una netta contrarietà verso il voto di lista, ferma restando la possibilità di candidature individuali oppure presentate nell'ambito di aggregazioni più ampie. A tale riguardo esprime il proprio convincimento che un equilibrio di genere possa essere meglio assicurato mantenendo la possibilità di presentare candidature non soltanto individuali, ma anche nell'ambito di liste o di aggregazioni più ampie, fermo restando il divieto di esprimere un voto di lista.

Il senatore LUMIA (*PD*) sottolinea che le minoranze di genere possono essere tutelate assicurando un numero minimo di preferenze per il genere meno rappresentato (ad esempio pari ad un terzo) nell'ambito del contingente massimo dei due terzi dei voti rispetto al numero dei candidati da eleggere.

Dopo un breve intervento del sottosegretario Federica CHIAVARIOLI, il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*) prende la parola per sottolineare la sua personale convinzione che il relatore dovrebbe presentare un nuovo testo da sottoporre all'esame della Commissione.

Dopo che il senatore PAGLIARI (*PD*) ha rilevato che la parità di genere dovrebbe essere assicurata come opportunità, il senatore CUCCA (*PD*) ribadisce che l'obiettivo della parità di genere è una questione molto importante, che andrebbe affrontata senza preclusioni rispetto alla possibilità di consentire ai candidati di presentarsi nell'ambito di liste o aggregazioni.

Dopo brevi interventi del senatore BUCCARELLA (*M5S*) e del rappresentante del GOVERNO, viene conferito mandato al relatore di predisporre un nuovo testo per il disegno di legge in titolo.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

(2291) PALMA ed altri. – Modifiche agli articoli 317, 319-ter, 346 e 346-bis del codice penale in materia di reati commessi in riferimento all'attività giudiziaria

(2370) BUEMI e Fausto Guilherme LONGO. – Introduzione dell'articolo 421-bis del codice penale, concernente il reato di associazione con finalità di gestione e di controllo della pubblica amministrazione

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 29 settembre.

Il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*) interviene in ordine al problema sollevato dal relatore Cucca, nella precedente seduta, sull'opportunità di mantenere congiunti i disegni di legge in titolo. A tale riguardo, osserva che il disegno di legge n. 2291, a propria prima firma, è volto semplicemente ad aggravare le pene quando determinati reati (concussione, corruzione, millantato credito, traffico di influenze illecite) sono commessi nell'esercizio dell'attività giurisdizionale ovvero nell'esercizio dell'attività forense. Il disegno di legge in questione, dunque, riguarda soltanto l'aspetto sanzionatorio di alcuni reati che sono già contemplati dall'ordinamento e non anche l'introduzione di nuove fattispecie, come invece il disegno di legge n. 2370. Infatti l'iniziativa legislativa del senatore Buemi ed altri reca l'introduzione del reato di associazione con finalità di gestione e di controllo della pubblica amministrazione, che rientra nel più complesso reato di associazione a delinquere e, pertanto, comporta un approfondimento della materia con inevitabili ritardi procedurali nell'*iter* parlamentare. Auspicando, per altro verso, una convergenza sul disegno di legge n. 2291 da parte di tutte le forze politiche impegnate, a vario titolo, nella lotta contro la corruzione, chiede al relatore di procedere speditamente con il relativo esame sollecitando anche una richiesta di assegnazione in sede deliberante del predetto disegno di legge.

Il relatore CUCCA (*PD*), ribadendo le proprie perplessità in ordine all'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, che sono molto eterogenei, ritiene opportuno affrontare la questione alla presenza del senatore Buemi, primo firmatario del disegno di legge n. 2370, che al momento non è presente in Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente D'ASCOLA comunica che la seduta già convocata per domani, giovedì 6 ottobre alle ore 15,30, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 16,20.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL
DOCUMENTO LVII, N. 4-bis, ALLEGATO E RELATIVO
ANNESSO**

La Commissione, esaminato il provvedimento in titolo, per quanto di propria competenza,

valutato che la Commissione già nel corso dell'esame in sede consultiva del Documento di economia e finanza 2016, aveva prospettato l'esigenza che le problematiche inerenti l'efficienza del sistema giustizia fossero affrontate con provvedimenti strutturali e non meramente congiunturali, ritenendo altresì essenziale ricorrere ad un più efficace monitoraggio sull'attuazione delle disposizioni di legge vigenti le quali, se applicate uniformemente, potrebbero determinare una maggior efficienza organizzativa e una più adeguata gestione del carico dei giudizi penali e civili, nonché delle sopravvenienze che vanno a gravare sull'arretrato;

considerato che la Raccomandazione n. 2, adottata dal Consiglio dell'Unione dello scorso 28 giugno per l'Italia – e richiamata nella Nota di aggiornamento –, oltre a richiedere misure volte a migliorare l'efficienza e la qualità della PA, invita l'Italia a riformare l'istituto della prescrizione entro fine 2016 e a ridurre la durata dei procedimenti civili dando attuazione alle riforme e assicurando una gestione efficiente delle cause;

tenuto conto, rispetto alle esigenze testé prospettate, dei provvedimenti normativi in corso di esame presso i due rami del Parlamento, con particolare riferimento al disegno di legge in materia di prescrizione del reato (Atto Senato 1844, ora confluito nell'Atto Senato 2067-A, recante modifiche al processo penale, attualmente all'esame del Senato) nonché al disegno di legge recante modifiche al processo civile (Atto Senato 2284, già approvato dalla Camera e in corso di esame in Commissione);

rilevato che, anche con riguardo ai temi della prevenzione e della repressione della corruzione e dell'illegalità nella P.A., si registra la necessità di proseguire sulla strada del rafforzamento delle misure preventive e che, in questa prospettiva, il disegno di legge Atto Senato n. 2134, già approvato dalla Camera ed ora all'esame della Commissione, reca ampie modifiche al cosiddetto codice antimafia, intervenendo altresì sulla disciplina della gestione dei beni sequestrati e confiscati, a tal fine essendo previsto il potenziamento strutturale dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;

esprime parere favorevole.

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 5 ottobre 2016

Plenaria

637^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(2233 e 2229-A) Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato

(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte contrario)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 28 settembre.

Il vice ministro MORANDO informa che gli uffici del Governo hanno svolto ulteriori approfondimenti sugli emendamenti sui quali il parere, nell'ultima seduta di trattazione, era rimasto sospeso. Conviene circa l'opportunità di confermare il parere sugli emendamenti analoghi a quelli già presentati in fase referente, valutando partitamente le proposte di nuova formulazione. Al riguardo, esprime una valutazione di neutralità finanziaria sugli emendamenti 3.201, 5.202, 5.203, 5.205, 9.201, 9.202, 9.203, 9.204, 9.205, 11.204 e 13.204. Quanto alle proposte 11.202 e 11.203, evidenzia che esse recano maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il relatore SANTINI (*PD*), preso atto delle valutazioni del Governo, propone l'espressione di un parere così articolato: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, precedentemente sospesi, esprime per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 11.202 e 11.203. Il parere sull'emendamento 5.210 è di semplice contrarietà. Il parere è di nulla osta su tutte le restanti proposte.».

La Commissione approva.

(2224) Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fucci; Fucci; Giulia Grillo ed altri; Calabrò ed altri; Vargiu ed altri; Anna Margherita Miotto ed altri; Monchiero ed altri; Formisano

(Parere alla 12^a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 21 settembre.

Il vice ministro MORANDO informa che è stato svolto un articolato supplemento di istruttoria sull'emendamento 11.1 (testo 2), come convenuto in precedenza. L'esito è nel senso di una neutralità finanziaria dell'emendamento stesso, il quale, anzi, potrebbe risultare utile alla composizione di un insieme di contenziosi attualmente pendenti. Mette a disposizione dei senatori una nota del proprio Dicastero con la quale, alla luce della corrente giurisprudenza di legittimità, si motiva la conclusione poc'anzi illustrata.

Il senatore AZZOLLINI (*FI-PdL XVII*), nel ringraziare il rappresentante del Governo per gli approfondimenti svolti, suggerisce di disporre del tempo intercorrente tra le due sedute odierne per un compiuto esame della documentazione fornita.

Il presidente TONINI conviene sull'opportunità di una breve ulteriore dilazione del parere sull'emendamento in discussione per consentire ai senatori di esaminare la nota consegnata.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

La seduta termina alle ore 9,25.

Plenaria**638^a Seduta (pomeridiana)***Presidenza del Presidente*
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 15,15.

AFFARI ASSEGNATI

(Doc. LVII, n. 4-bis) Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2016, allegato e relativo annesso

(Esame e rinvio)

Il senatore AZZOLLINI (*FI-PdL XVII*) chiede preliminarmente di intervenire per chiedere di verificare se, ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge n. 243 del 2012, vi sia la presenza di un terzo dei senatori della Commissione per chiedere un'audizione del Ministro dell'economia e delle finanze che illustri i motivi per i quali ritiene di confermare o meno i dati contenuti nella Nota di aggiornamento rispetto alle valutazioni avanzate dall'Ufficio parlamentare del bilancio che, come risulta dalle audizioni preliminari all'esame del Documento in titolo svoltesi congiuntamente alla Camera dei deputati nella giornata di lunedì scorso, sono significativamente divergenti, in particolare rispetto al quadro programmatico per l'anno 2017 che tale organismo non ha validato.

Il PRESIDENTE ricorda che già nel corso dell'audizione svoltasi nella giornata di ieri, il Ministro era stato invitato a chiarire se intendesse confermare o meno i dati della Nota di aggiornamento proprio in rispetto delle procedure di cui all'articolo 18, comma 3, della legge n. 243 del 2012 o se intendesse conformarle a quelle dell'Ufficio parlamentare del bilancio. A tale esplicita richiesta il Ministro ha dichiarato di confermare tutti i dati contenuti nella Nota di aggiornamento, anche in relazione al quadro programmatico per l'anno 2017. Ritiene, pertanto, che la procedura prevista dal citato articolo 18, comma 3, sia stata sostanzialmente espletata. Fa presente, peraltro, che il prossimo 15 ottobre il Governo sarà tenuto a presentare anche al Parlamento il Documento programmatico di bilancio e su cui l'Ufficio parlamentare del bilancio dovrà esprimersi nuovamente prima dell'invio di tale documento alla Commissione europea e in quel-

l'occasione disporrà di dati aggiuntivi rispetto a quelli contenuti nella Nota di aggiornamento. Ritiene tuttavia che il Governo possa fornire ulteriori chiarimenti a sostegno del quadro economico presentato al Parlamento sia per fornire i dati mancanti all'Ufficio parlamentare del bilancio, che per tale lacuna non ha potuto validare il quadro programmatico per il 2017, sia al Parlamento prima del voto della Risoluzione che l'Assemblea voterà sul documento in titolo.

Dichiarano di aderire alla proposta del senatore Azzollini affinché il Governo fornisca i chiarimenti di cui all'articolo 18, comma 3, sopra richiamato, le senatrici LEZZI (*M5S*), BULGARELLI (*M5S*), COMAROLI (*LN-Aut*) e BELLOT (*Misto-Fare!*), nonché i senatori BOCCARDI (*FI-PdL XVII*), MANDELLI (*FI-PdL XVII*), CERONI (*FI-PdL XVII*) e Giovanni MAURO (*GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)*).

Il senatore AZZOLLINI (*FI-PdL XVII*) fa presente che la norma prevista dall'articolo 18, comma 3, riguarda una precisa prerogativa attribuita al Parlamento, che può richiedere al Governo di fornire ulteriori delucidazioni nel caso di valutazioni divergenti rispetto a quelle dell'Ufficio parlamentare di bilancio e che, ancorché la procedura sia prevista da una legge diversa rispetto a quella di contabilità, che disciplina l'approvazione della risoluzione sulla Nota di aggiornamento, essa rappresenta tuttavia un dato integrativo importante per la valutazione della Nota stessa da parte del Parlamento.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*), nel condividere le affermazioni del senatore Azzollini, ricorda come in assenza di informazioni che consentano di giustificare l'entità della manovra, tutta la discussione intorno alla Nota di aggiornamento rischia di essere sterile. Ricorda, inoltre, che il Ministro si era detto disponibile a fornire ulteriori chiarimenti che giustificano le stime presentate.

Il senatore SANTINI (*PD*) fa presente che il Ministro, durante l'audizione svoltasi nella giornata di ieri, ha riaffermato con chiarezza la validità dei dati contenuti nel quadro programmatico per il 2017, di fatto rispettando l'intento del richiamato articolo 18, comma 3.

Il senatore MANDELLI (*FI-PdL XVII*) ritiene che la richiesta del senatore Azzollini sia pienamente condivisibile: è in gioco, infatti, l'opportunità, per la Commissione bilancio, di esercitare una facoltà espressamente riconosciuta dalla legge e che va opportunamente formalizzata.

Il vice ministro MORANDO sottolinea come il Governo intenda fornire tutti quei chiarimenti la cui mancanza non ha consentito all'Ufficio parlamentare per il bilancio di validare il quadro programmatico per l'anno 2017. Tali chiarimenti dovranno essere forniti anche alle Commissioni parlamentari competenti al fine di rendere evidente il senso delle

scelte compiute e completare il quadro delle informazioni contenute nella Nota di aggiornamento. Fa quindi presente che l'oggetto della discordanza tra il Governo e l'Ufficio parlamentare del bilancio non riguarda il quadro tendenziale del prodotto per il 2017, bensì concerne la valutazione del moltiplicatore della manovra di finanza pubblica. In presenza di riduzione di entrate e di maggiori spese, l'effetto finale sul prodotto dipenderà dal tipo di misure che concretamente verranno realizzate. Inoltre, poiché tali misure saranno effettuate solo in parte mediante ricorso all'indebitamento, sarà necessario avere cognizione anche delle misure di copertura finanziaria che si intenderanno mettere in atto per valutarne precisamente gli effetti. Ciò premesso, a parere dell'Ufficio parlamentare del bilancio la Nota di aggiornamento presentata dal Governo non consente di applicare correttamente i moltiplicatori di finanza pubblica in quanto non specifica adeguatamente il modo in cui è composta la manovra. Per tale motivo, l'Ufficio parlamentare del bilancio ha ritenuto di non convalidare il dato programmatico relativo al PIL per il 2017, in assenza di dettagli sul contenuto della manovra. Il Governo è peraltro convinto che, attraverso una adeguata specificazione della manovra medesima, sarà in grado di dimostrare la correttezza dei moltiplicatori applicati per la costruzione della Nota di aggiornamento. Sottolinea inoltre la correttezza dell'operato dell'Ufficio parlamentare del bilancio, la cui posizione sta costringendo il Governo ad uno sforzo di trasparenza e di chiarezza sulla prossima manovra che la legge del 2012 voleva appunto introdurre nell'ordinamento. Al di là della formale richiesta avanzata da un terzo dei componenti della Commissione, il Governo intende comunque qualificare le singole misure previste dalla manovra illustrandole formalmente al Parlamento, eventualmente con un'audizione del Ministro dell'economia e delle finanze, auspicabilmente prima della conclusione del dibattito in Commissione.

Il senatore AZZOLLINI (*FI-PdL XVII*), prendendo atto con favore della volontà del Governo di fornire i chiarimenti richiesti, richiama l'attenzione sulla tempestività del Governo nel fornirli. In assenza di tali chiarimenti sulla composizione della manovra, infatti, il Parlamento sarebbe chiamato a pronunciarsi non avendo tutti gli elementi per una decisione consapevole.

Il relatore DEL BARBA (*PD*), prima di passare all'illustrazione del Documento in titolo, ringrazia per il dibattito svoltosi sulle procedure previste dalla legge n. 243 del 2012 che rappresentano per il Parlamento un'occasione importante per valutare la manovra economica proposta dal Governo.

Illustra, quindi, il documento in titolo, ricordando che la Nota di aggiornamento in esame reca un nuovo quadro programmatico di finanza pubblica rispetto al DEF di aprile scorso. I contenuti della manovra saranno ovviamente definiti nella legge di bilancio e quindi nel *Draft Budgetary Plan* da presentare alle istituzioni europee entro il prossimo 15 ottobre. Nello scenario tendenziale, il PIL per il 2016 scende dall'1,2 per

cento del DEF di aprile allo 0,8 per cento, in relazione agli andamenti congiunturali della prima parte dell'anno, che denotano una fase di rallentamento della ripresa economica. Il rallentamento è da porre in relazione ad un indebolimento della domanda interna, ad una minore dinamica sia dei consumi che degli investimenti, nonostante il miglioramento della domanda estera netta. Con riferimento alle componenti della domanda interna, la Nota afferma che i risultati sui consumi delle famiglie sono stati leggermente al di sotto delle attese e gli investimenti hanno deluso le aspettative di una accelerazione. Per contro, le esportazioni sono aumentate secondo le previsioni, pur in presenza di un contesto internazionale poco favorevole. I segnali di indebolimento del ciclo economico emersi negli ultimi mesi, inducono il Governo a ritenere che anche nella seconda parte del 2016 la crescita sarà modesta, prospettandosi variazioni congiunturali oscillanti tra un decimo e due decimi di punto di PIL. In considerazione del nuovo quadro internazionale e delle nuove informazioni sull'andamento dell'economia italiana in atto, la Nota rivede al ribasso anche la previsione di crescita del PIL per il 2017, contenuta nello scenario tendenziale, allo 0,6 per cento rispetto all'1,3 per cento previsto nel DEF di aprile. Il quadro macroeconomico programmatico per gli anni 2017 e successivi presentato nella Nota, al contrario, include l'impatto sull'economia delle misure che saranno adottate con la prossima legge di bilancio per il 2017. Il profilo della attuale manovra indicata nella Nota avrebbe un impatto positivo sulla crescita del 2017 di 0,4 punti percentuali rispetto alla previsione tendenziale. Nel nuovo quadro programmatico si evidenzia, infatti, una crescita del PIL per il 2017 all'1,0 per cento, superiore all'andamento indicato nel quadro tendenziale della Nota (0,6 per cento). Il nuovo obiettivo di PIL si pone comunque al di sotto del PIL programmatico previsto dal DEF di aprile, dove l'obiettivo di crescita era fissato per il 2017 all'1,5 per cento. Il tasso di crescita previsto i due anni successivi è di 1,3 per cento nel 2018 e 1,2 per cento nel 2019, in entrambi i casi 0,2 punti percentuali al di sotto della previsione programmatica del DEF, a causa di un abbassamento della crescita prevista dell'economia mondiale e del commercio internazionale. Per il 2016 è confermato l'inizio della traiettoria di riduzione del rapporto debito pubblico/PIL, per la prima volta dopo 8 anni di crescita. La disoccupazione è prevista attestarsi all'11,5 per cento per il 2016, al 10,8 per il cento per il 2017, al 10,3 per il cento per il 2018, al 9,9 per il cento per il 2019 (nel quadro tendenziale il tasso è identico a quello programmatico per il 2016, mentre è pari all'11,1 per cento per il 2017, al 10,6 per il cento per il 2018 e al 10,2 per il cento per il 2019). L'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni (in rapporto al PIL) sarà pari al 2,4 per cento per l'anno in corso (in conformità al quadro tendenziale) e pari al 2,0 per cento per il 2017, all'1,2 per il cento per il 2018 ed allo 0,2 per cento per il 2019 (mentre nel quadro tendenziale il tasso di indebitamento netto è pari all'1,6 per cento per il 2017, allo 0,8 per cento per il 2018 e si azzerà nel 2019). Rispetto al quadro il rapporto *deficit*/PIL programmatico mostra dunque una traiettoria in discesa più graduale in linea con l'intenzione del governo di irrobustire la

crescita al fine di accelerare l'aumento dell'occupazione ed evitare che una *fiscal stance* eccessivamente penalizzante determini conseguenze negative sul tessuto sociale già provato da anni di bassa crescita. La suddetta proposta di rimodulazione del tasso di indebitamento netto e del percorso di avvicinamento al pareggio di bilancio è quindi motivata in relazione «al mutato quadro internazionale e a segnali di rallentamento della domanda interna», nonché alle esigenze specifiche poste dai processi di immigrazione e dalle conseguenze degli eventi sismici dello scorso agosto. I nuovi obiettivi di finanza pubblica sono coerenti con la volontà del governo di rafforzare e accelerare la crescita economica, favorire la creazione di posti di lavoro, promuovere gli investimenti, ridurre il carico fiscale sulle famiglie e sulle imprese, secondo un piano pluriennale avviato nel 2014 (con gli 80 euro in busta paga ai lavoratori dipendenti a reddito medio basso), continuato nel 2015 (con la cancellazione della componente lavoro dell'Irap) e che proseguirà fino al 2018. La spinta alla crescita sarà in parte finanziate da risparmi di spesa attraverso una operazione selettiva che dovrà essere finalizzata ad una più efficace allocazione delle risorse nel settore pubblico. La stima del deficit dell'anno corrente non include un margine addizionale di disavanzo che potrebbe arrivare fino allo 0,2 per cento del PIL in riconoscimento dei costi relativi all'accoglienza degli immigrati, in coerenza con il Patto di Stabilità e Crescita. Qualora questo margine fosse utilizzato, il relativo aumento dell'indebitamento netto non impatterebbe il saldo strutturale per il 2016.

Quello che va sottolineato è l'intendimento di conciliare stimolo alla crescita e rispetto delle, pur stringenti, regole fiscali. Solo per questa via, lo stimolo fiscale all'economia può essere sostenibile nel tempo anche perché accompagnato da riforme strutturali che stanno modificando mutando il volto la capacità competitiva del Paese, ma che necessariamente produrranno tutti i loro effetti nei prossimi anni. Le prime evidenze su consumi ed occupazione suggeriscono infatti che gli interventi stanno determinando un miglioramento del clima di fiducia. I più recenti dati ISTAT segnalano infatti la crescita del reddito (+2,8 per cento) e del potere di acquisto delle famiglie (+2,9 per cento) insieme alla discesa della pressione fiscale a 42,3 per cento. In un contesto europeo ancora segnato dalle difficoltà, l'Italia è dunque avviata verso la ripresa. La legge di bilancio dovrà portare il segno di una maggiore equità sociale e continuare sulla strada del sostegno al lavoro. Gli anni trascorsi sono stati infatti molto difficili, sia per la situazione interna al Paese, cui il governo ha fatto fronte con una serie di riforme coraggiose, sia per quella internazionale, che non favorisce l'area europea. Dietro alle statistiche con il segno meno ci sono lavoratori e famiglie in sofferenza e il fatto che oggi l'Istat certifichi la crescita del loro reddito e del loro potere d'acquisto non è solo un numero ma un vero sollievo, anche se purtroppo questo ancora non basta per affermare che tutto sia ormai a posto. Per questo, la nuova legge di bilancio consoliderà presto il già avviato calo della pressione fiscale tanto necessario per gli investimenti e la ripresa definitiva dell'Italia. Il debito pubblico resta ovviamente, dato il livello pregresso, l'elemento di

maggior attenzione da monitorare al fine di ridurlo. Dopo otto anni di crescita esso è previsto in continuo calo negli anni successivi per scendere al di sotto del 120 per cento a partire dal 2019. Già a partire dal 2016, la traiettoria di riduzione del debito è conforme alla regola del debito, contemplata nei trattati dell'Unione europea. Rispetto alla prospettiva indicata dal DEF di aprile, il ritmo del consolidamento fiscale viene attenuato alla luce della congiuntura internazionale, della dinamica dei prezzi e dell'andamento dell'occupazione, in miglioramento, ma non di quanto auspicabile. Proprio sull'occupazione occorre concentrare l'attenzione. Vi sono alcuni dati statistici indicati nel documento che sono di particolare interesse. La Nota di aggiornamento rileva infatti, da un lato, l'andamento positivo dell'occupazione, e dall'altro, che la dinamica di tale processo si è attenuata, negli ultimi mesi, in ragione della riduzione delle misure di incentivo alla stipulazione di contratti a tempo indeterminato. La Nota osserva anche che il tasso di occupazione (per i soggetti compresi tra i 15 ed i 64 anni di età) si è attestato, nella prima metà del 2016, intorno al 57,0 per cento, «ritornando quasi al valore della seconda metà del 2009» (57,2 per cento). Va ricordato che nel 2008 il tasso era salito al 58,7 per cento. Il Documento prevede, nel quadro macroeconomico programmatico, un tasso pari al 57,2 per cento per il corrente anno 2016, al 57,8 per cento per il 2017, al 58,2 per cento per il 2018 e al 58,6 per cento per il 2019. Nella prima metà del 2016 – ricorda il Documento – il tasso di disoccupazione è sceso all'11,6 per cento (con una riduzione di 0,7 punti percentuali rispetto al 2015), «nonostante l'incremento del tasso di partecipazione (+0,6 punti annuali), senza il quale il calo della disoccupazione sarebbe stato anche maggiore». In base ad un'analisi disaggregata, il Documento osserva che appaiono confermate le tendenze ad un incremento più sensibile dell'occupazione nelle fasce di lavoratori meglio retribuite ed istruite e ad una volatilità dell'andamento dei dati per il personale non qualificato. Nella strategia più complessiva si inseriscono il disegno di legge governativo sui rapporti di lavoro autonomo e per il lavoro agile. Sempre nell'ambito delle discipline legislative in corso di adozione, la Nota annuncia che, tra le misure della legge di bilancio per il 2017, vi sarà un «rafforzamento della detassazione» dei premi di risultato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,10.

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 5 ottobre 2016

Plenaria**401^a Seduta**

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Casero.

La seduta inizia alle ore 15,40.

AFFARI ASSEGNATI

Affare sui documenti: Rapporto «Italia – Rafforzamento della governance e dell'efficacia delle agenzie fiscali», predisposto dal Fondo monetario internazionale, e Rapporto «Amministrazione fiscale italiana», predisposto dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (n. 850)

(Esame e rinvio)

La relatrice GUERRA (PD), nell'illustrare congiuntamente i rapporti del Fondo monetario internazionale e dell'OCSE, ne rimarca gli aspetti salienti e di maggiore interesse soffermandosi in primo luogo sulla rilevata molteplicità degli enti con competenze in ambito tributario, da cui deriva una serie di sovrapposizioni di competenze. Riferisce quindi come sia stata rilevata una progressiva riduzione degli ambiti di autonomia delle Agenzie fiscali, in forza della contrazione delle risorse messe loro a disposizione e della mancanza di potestà propria in relazione alla gestione del personale. Sono inoltre oggetto di perplessità la diminuzione della durata del mandato dei direttori e l'applicazione del meccanismo dello *spoil system*.

L'alto livello di dettaglio delle convenzioni con il Ministero dell'economia e delle finanze costituisce a sua volta un fattore di contrazione dell'autonomia delle Agenzie, in particolare dal punto di vista strategico. La valutazione dell'operato delle Agenzie dovrebbe essere inoltre maggiormente focalizzata sui risultati conseguiti, ad esempio in termini di riduzione dell'evasione. Sotto tale profilo sono stati registrati progressi signi-

ficativi, pur continuando a destare particolare preoccupazione il *tax gap* relativo all'IVA; in tale senso costituisce un fattore di debolezza l'eccessiva durata del periodo intercorrente fra i versamenti e le dichiarazioni, che, non consentendo un tempestivo controllo, di fatto consente comportamenti fraudolenti, mentre eccessivamente lente sono le procedure di cancellazione delle partite IVA ormai inattive.

Un ulteriore fattore di debolezza nel rapporto con i contribuenti è rappresentato dalla sovrapposizione degli interventi dell'Agenzia delle entrate e della Guardia di finanza e degli ambiti di responsabilità amministrativa e penale. Costituiscono invece segnali incoraggianti la progressiva digitalizzazione delle pratiche, soprattutto in ambito doganale, e l'introduzione delle dichiarazioni precompilate.

I rapporti rilevano altresì l'ammontare eccezionalmente elevato dei crediti dell'amministrazione finanziaria, in gran parte inesigibili, che non vengono sistematicamente cancellati. Sul fronte della riscossione è stata, inoltre, rilevata la progressiva riduzione dell'incisività dell'azione della società Equitalia, cagionata dall'adozione di procedure di rateizzazione particolarmente favorevoli per il debitore, da procedure esecutive farraginose e da un eccesso di tutela riguardo a cespiti quali stipendi e pensioni. L'efficacia e l'efficienza della riscossione sono ulteriormente penalizzate dall'assenza di una strategia basata sulla definizione di priorità, nonché dall'impossibilità di accedere ai dati bancari.

Il presidente Mauro Maria MARINO mette in evidenza l'attenzione e la sensibilità più volte dimostrate dalla Commissione riguardo alle questioni sulle quali ha dato conto la relatrice. Sottolinea inoltre l'opportunità di un'ulteriore riflessione sui temi specifici riguardanti l'operatività delle Agenzie fiscali, anche con riferimento alla questione del reclutamento di personale da parte dell'Agenzia delle entrate, resa delicata da una serie di annullamenti di concorsi decisi dal giudice amministrativo. Auspica un dibattito preliminare finalizzato a condividere le questioni prioritarie e gli strumenti procedurali per affrontarle.

La senatrice BOTTICI (M5S) auspica che l'approfondimento cui è chiamata la Commissione nell'ambito dell'esame dell'Affare assegnato consenta alla Commissione di delineare interventi di carattere legislativo alla luce della finalità di migliorare il rapporto fra amministrazione finanziaria e contribuenti nonché di giungere a un'effettiva intercomunicabilità delle banche dati, così da disporre di mezzi più efficaci per la repressione delle frodi fiscali.

Il presidente Mauro Maria MARINO esprime apprezzamento per lo spirito costruttivo alla base dell'intervento della senatrice Bottici.

Il vice ministro CASERO si sofferma sulla rilevanza dei crediti inesigibili, la cui svalutazione è ostacolata dai rischi di responsabilità amministrativa posti dalla legislazione vigente. Ricorda quindi il piano di sva-

lutazione già previsto, che tuttavia è caratterizzato da una durata eccessivamente lunga, quando sarebbe opportuno riflettere sulla possibilità di una valutazione qualitativa dei singoli crediti. Un ulteriore aspetto della questione è rappresentato dai crediti di modesta entità degli enti locali, a fronte dei quali non è possibile, peraltro, attivare procedure esecutive. Dopo aver menzionato i risultati modesti ottenuti in altri Stati in conseguenza di operazioni di cartolarizzazione dei crediti inesigibili, mette in evidenza quale fattore decisivo nella valutazione dell'efficacia dell'azione delle Agenzie fiscali la capacità di ridurre il *tax gap*. A tale proposito fa presente la rilevanza dell'ambito dell'imposta sul valore aggiunto, facendo presente la difficoltà a incassare l'IVA non versata a causa della lunghezza dell'intervallo fra i versamenti e il momento dichiarativo. A fronte di tale problema è ipotizzabile prevedere l'invio di dati dichiarativi con cadenza periodica infrannuale ai fini di consentire verifiche immediate; in tale ambito ha un'importanza strategica la diffusione della fatturazione elettronica. Fa quindi presente come l'indirizzo della Commissione possa in generale costituire un passo fondamentale per il superamento delle criticità rilevate nelle relazioni in esame, rimettendo peraltro ad essa la scelta delle procedure ritenute più incisive.

Il senatore VACCIANO (*Misto*), rilevando che l'ordinamento delle Agenzie fiscali non può costituire materia della legge di bilancio, richiama la necessità di una soluzione strutturale alle difficoltà delle Agenzie fiscali, specie riguardo ai problemi del personale.

Il vice ministro CASERO ipotizza un intervento legislativo specifico sul punto, mentre la materia della fatturazione elettronica può essere compresa nella legge di bilancio.

La relatrice GUERRA (*PD*) rileva come la Commissione possa intervenire tramite l'approvazione di una risoluzione di carattere programmatico, nonché enucleando interventi mirati nell'ambito dell'*iter* della manovra di bilancio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente Mauro Maria MARINO rammenta che nella seduta anti-meridiana di domani la Commissione procederà alla discussione del disegno di legge n. 57. Avverte quindi che la seduta pomeridiana di domani, già convocata alle ore 14,30, avrà inizio un quarto d'ora dopo il termine dei lavori dell'Assemblea.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,30.

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 5 ottobre 2016

Plenaria**305^a Seduta**

Presidenza del Presidente
MARCUCCI

Intervengono il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Cesaro e per l'istruzione, l'università e la ricerca Angela D'Onghia.

La seduta inizia alle ore 14,45.

PROCEDURE INFORMATIVE**Interrogazioni**

Il sottosegretario Angela D'ONGHIA risponde all'interrogazione n. 3-03096 del senatore Bocchino sulle irregolarità di svolgimento del concorso per docenti 2016, affermando preliminarmente che il concorso a cattedre in questione rappresenta la più grande opera di selezione effettuata nella scuola italiana negli ultimi 17 anni con metodologie innovative in molti suoi aspetti, tra cui l'informatizzazione delle prove scritte.

Dopo aver precisato che i tempi di espletamento corrispondono alla complessità delle procedure e comunque non hanno interferito con il regolare avvio dell'anno scolastico, riferisce che per l'effettuazione delle 230.000 prove scritte computerizzate è stato necessario reperire e collaudare le circa 83.000 postazioni indispensabili ai 165.578 candidati; ricorda infatti che ogni candidato ha potuto sostenere, laddove ne aveva titolo, più di una prova scritta. A scanso di equivoci e disinformazioni rammenta inoltre che tutti i vincitori saranno assunti nel triennio di validità delle graduatorie.

Per ciò che concerne gli sporadici casi segnalati con l'interrogazione, comunica che l'Amministrazione centrale ha acquisito informazioni dai competenti Uffici scolastici periferici. In proposito, per quanto concerne

le procedure svolte nel Lazio, puntualizza che sono state gestite le operazioni per 88 classi di concorso per un totale di 6.791 posti, di cui 847 relativi ad altre regioni, alle quali hanno partecipato 19.543 candidati su 30.720 che hanno presentato domanda; le sottocommissioni nominate sono state 99. Nonostante la mole delle procedure e l'elevato numero di partecipanti, afferma che le prove si sono svolte senza inesattezze e illegittimità e, grazie al lavoro dei commissari, molte procedure si sono concluse nei tempi così da consentire le immissioni in ruolo per il corrente anno scolastico.

Riconosce comunque che in sede di invio delle migliaia di comunicazioni ai candidati si è verificato l'unico errore dovuto alla similitudine tra due cognomi. Tale errore, che giudica scusabile, è stato peraltro prontamente sanato con l'annullamento della convocazione inviata per sbaglio e l'inoltro della stessa alla candidata che aveva effettivamente superato la prova scritta.

Venendo all'altro caso segnalato nell'interrogazione, relativo al concorso per posti di sostegno nelle scuole secondarie di primo grado della Sicilia, rende noto che all'inconveniente verificatosi è stata data adeguata soluzione senza compromettere la regolarità della procedura. Comunica poi che nel momento in cui è stata notata, a conclusione delle operazioni di correzione degli elaborati, la mancanza di due plichi con i nominativi dei candidati – circostanza prontamente denunciata agli organi competenti dal dirigente responsabile del procedimento – è stato richiesto dagli uffici un apposito parere all'Avvocatura dello Stato circa le modalità di prosecuzione del concorso. L'Avvocatura ha quindi manifestato l'esigenza di assicurare la prosecuzione della procedura concorsuale ed ha convenuto sulle modalità prospettate dall'Ufficio medesimo per consentire alla commissione di valutazione di effettuare l'abbinamento delle prove con i nominativi dei candidati.

Riferisce pertanto che la Direzione scolastica regionale ha convocato i candidati interessati nella stessa sede in cui si erano svolte le prove scritte e li ha invitati ad individuare le postazioni informatiche occupate in quella occasione. Indicata la propria postazione senza alcuna incertezza, ciascun candidato ha, quindi, rilasciato apposita dichiarazione. In tal modo è stato possibile, con il supporto tecnico degli Uffici centrali del Ministero e del CINECA, riconoscere i codici identificativi dei candidati medesimi e comunicarli alla Commissione, che ha proceduto alle operazioni di abbinamento. Il Sottosegretario precisa poi che delle operazioni effettuate è stato redatto regolare verbale.

In conclusione, puntualizza che la commissione ha dichiarato gli ammessi alle prove orali, concluse il 31 agosto scorso, e che l'Ufficio competente non ha registrato, in merito a tale procedura, alcuna notizia circa la presentazione di esposti o ricorsi giurisdizionali.

Il senatore BOCCHINO (*Misto-SI-SEL*), pur ringraziando per la risposta puntuale, si dichiara insoddisfatto atteso che all'atto di presentazione dell'interrogazione il concorso era ancora in svolgimento. Ritiene

quindi che il Ministero dovrebbe quanto meno avere l'umiltà di scusarsi nei confronti dei vincitori di concorso e dei docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento (GAE), tutt'ora non assunti. Ciò che si è verificato, prosegue, è stato causato da un'informativa sul contingente di personale diversa rispetto alle attese, tenuto conto delle forti riduzioni, specialmente sul sostegno, anche a seguito delle procedure di mobilità straordinaria.

Esprime indi perplessità circa l'affermazione per cui tutti i vincitori saranno assunti nel triennio, in quanto in realtà, in alcune zone come la Sicilia, sono stati assunti pochi insegnanti e dunque sarà impossibile nei prossimi due anni assumere oltre il 90 per cento dei vincitori. Rileva dunque con disappunto una forte disomogeneità nel tasso di assunzione e domanda cosa succederà qualora non sia possibile procedere alle assunzioni. Nega altresì l'assenza di disagi per l'avvio dell'anno scolastico, in quanto si sono verificate difficoltà a partire dall'assegnazione degli insegnanti definitivi. Richiama infine il Governo a prestare la dovuta attenzione alla programmazione del personale, giudicando fallimentare l'anno trascorso.

Il PRESIDENTE dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. LVII, n. 4-bis) Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2016, allegato e relativo annesso

(Parere alla 5^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Nessuno chiedendo di intervenire nel dibattito, il PRESIDENTE dà la parola al relatore per l'illustrazione di uno schema di parere.

Il relatore CONTE (*AP (NCD-UDC)*) dà conto di uno schema di parere favorevole, pubblicato in allegato, che menziona le parti di competenza più significative del Documento in esame.

Previa verifica del prescritto numero di senatori, la Commissione approva lo schema di parere favorevole del relatore.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a un Anno europeo del patrimonio culturale (n. COM (2016) 543 definitivo)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione della risoluzione: *Doc. XVIII, n. 155*)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 20 settembre.

Il relatore MARTINI (*PD*) illustra una bozza di risoluzione, pubblicata in allegato, nella quale dichiara di non aver inserito richieste particolari tenuto conto della linearità dell'iniziativa assunta in sede europea.

Previa verifica del prescritto numero di senatori, la Commissione approva lo schema di risoluzione del relatore.

Il PRESIDENTE registra con soddisfazione che la votazione è avvenuta all'unanimità.

IN SEDE REFERENTE

(2304) Paola PELINO ed altri. – Disposizioni per la celebrazione dei duemila anni dalla morte di Publio Ovidio Nasone

(2355) Stefania PEZZOPANE ed altri. – Istituzione dell'anno ovidiano e celebrazione della ricorrenza dei duemila anni dalla morte di Ovidio

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – i relatori hanno presentato una proposta di testo unificato, pubblicata in allegato al resoconto di quella seduta. Rammenta altresì che erano stati sollevati alcuni rilievi rispetto a quel testo.

La correlatrice FASIOLO (*PD*), anche a nome del correlatore Marin, illustra un nuovo testo unificato, pubblicato in allegato, che risulta più semplificato rispetto al provvedimento presentato ieri.

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene di adottare il nuovo testo unificato presentato dai relatori quale base per il seguito dell'esame e di fissare a martedì 18 ottobre, alle ore 12, il termine per la presentazione degli ordini del giorno e degli emendamenti al suddetto testo.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

(2371) Modifiche alla legge 20 febbraio 2006, n. 77, concernenti la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Russo ed altri; Mazzoli ed altri

(Discussione e rinvio)

Il PRESIDENTE, essendo stato riassegnato in sede deliberante il disegno di legge in titolo, propone di dare per acquisite le fasi procedurali già svolte in sede referente e, in particolare, la relazione, la discussione generale nonché gli ordini del giorno e le proposte emendative presentate

(pubblicati in allegato ai resoconti delle sedute del 7 e del 22 giugno), con la relativa illustrazione.

La Commissione conviene.

Il PRESIDENTE avverte che dovrà essere acquisito il parere delle Commissioni consultate.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposte di istituzione e di finanziamento di comitati nazionali e di edizioni nazionali per l'anno 2016 (n. 333)

(Parere al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 1° dicembre 1997, n. 420. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 20 settembre.

Nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, la relatrice Elena FERRARA (*PD*) illustra uno schema di parere favorevole, pubblicato in allegato, manifestando anzitutto soddisfazione per l'incremento dei fondi, come peraltro richiesto lo scorso anno dalla Commissione. Rammenta altresì che l'omologa Commissione dell'altro ramo del Parlamento aveva sollevato il problema della ridefinizione dei criteri, a cui il Governo ha adempiuto emanando uno specifico provvedimento nel febbraio 2016.

Ritiene peraltro che la Consulta abbia lavorato bene nel rispetto delle nuove indicazioni e dei tempi, che risultano a suo avviso congrui.

Il PRESIDENTE rammenta che la 7^a Commissione e il Comitato per le questioni degli italiani all'estero hanno audito questa mattina, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla promozione della lingua e della cultura italiana nel mondo, il direttore generale biblioteche e istituti culturali del Dicastero, la dottoressa Rummo, la quale ha segnalato l'esigenza di esprimere quanto prima il parere sull'atto in titolo al fine di assegnare tempestivamente i fondi.

Previa verifica del prescritto numero di senatori, la Commissione approva lo schema di parere favorevole della relatrice.

IN SEDE REFERENTE

(2459) Deputato Mara CAROCCI ed altri. – *Modifiche al decreto legislativo 10 aprile 1948, n. 421, ratificato, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1957, n. 104, riguardanti la destinazione e l'alienabilità dell'ex collegio di Villa Lomellini, assegnato in proprietà al comune di Santa Margherita Ligure*, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – la Commissione aveva convenuto di rinunciare alla fissazione di un termine per la presentazione degli emendamenti e di richiedere ai Gruppi non presenti il relativo assenso al trasferimento del disegno di legge in sede deliberante. Rende noto tuttavia che il Gruppo Movimento 5 Stelle, nel preannunciare il consenso al passaggio di sede, ha richiesto la fissazione di un termine per gli emendamenti. Accedendo a tale richiesta, propone di fissare a martedì 11 ottobre, alle ore 12, il termine per la presentazione degli emendamenti.

Convieni la Commissione.

La senatrice PETRAGLIA (*Misto-SI-SEL*) dichiara l'assenso del suo schieramento al trasferimento del provvedimento in sede deliberante.

Il seguito dell'esame è rinviato.

(322) Manuela GRANAIOLA ed altri. – *Norme per la statizzazione degli istituti musicali pareggiati*

(934) TORRISI ed altri. – *Disposizioni per la statizzazione degli ex Istituti musicali pareggiati*

(972) Stefania GIANNINI. – *Disposizioni per la statizzazione degli Istituti musicali pareggiati*

(1616) MARCUCCI. – *Norme per la statizzazione degli ex Istituti musicali pareggiati*
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, da ultimo rinviato nella seduta del 7 giugno.

Il relatore MARTINI (*PD*), riepilogando le diverse fasi che hanno caratterizzato l'iter del provvedimento, illustra una proposta di testo unificato, pubblicata in allegato, costituita da due parti. In primo luogo, all'articolo 1, si procede alla statizzazione degli istituti musicali pareggiati e delle accademie di belle arti legalmente riconosciute, rappresentando così una sintesi dei disegni di legge in titolo. Detta statizzazione avviene a richiesta mediante la stipula di una convenzione con i Ministeri interessati, la quale definisce anche il nuovo ruolo dell'istituzione divenuta statale. Si sofferma poi sul tema degli immobili in uso all'istituzione stessa,

spesso costituiti da palazzi storici, il cui mantenimento diventa difficile anche sul piano della sicurezza. Considerata la complessa quantificazione degli oneri di manutenzione, ritiene che solo le suddette convenzioni possano disciplinare le modalità di gestione di tali edifici, data anche la varietà di situazioni.

Con particolare riguardo all'articolo 1, comma 4, delinea le modalità di passaggio del personale che viene così stabilizzato, risolvendo una questione risalente. Dopo aver descritto i contenuti del comma 5 dell'articolo 1, pone l'accento sulla seconda parte del provvedimento, rappresentata dalla delega al Governo per il riordino della normativa in materia di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM). In proposito, tiene a precisare che le risorse connesse alla statizzazione, secondo il Ministero dell'economia e delle finanze, devono essere collegate alla razionalizzazione dell'intero comparto e ciò giustifica la necessaria previsione di norme in questo senso.

Evidenzia quindi i principi e criteri direttivi più rilevanti, a partire dalla riorganizzazione della rete territoriale delle istituzioni AFAM mediante la costituzione dei Politecnici delle arti, su base regionale o inter-regionale. Rammenta che durante le audizioni era emersa la preoccupazione di un assorbimento degli istituti pareggiati nei conservatori a seguito della riorganizzazione. La proposta contenuta nel testo unificato mantiene invece l'identità di ciascun istituto, coordinandone e razionalizzandone la programmazione ed evitando duplicazioni di corsi. Fa presente peraltro che tale idea è stata elaborata anche con l'apporto delle direzioni artistiche e dell'ANCI.

Nel sottolineare le varie connotazioni dell'autonomia attribuita ai politecnici, elenca le funzioni di tali organismi per i corsi di primo, secondo e terzo livello, tenuto conto comunque che la formazione propedeutica è svolta in stretta connessione alle previsioni dell'articolo 1, comma 181, lettera g), della legge n. 107 del 2015. Segnala poi che gli organi di governo sono attribuiti solo ai Politecnici con cambiamenti importanti nelle diverse figure di gestione.

Dopo aver evidenziato che occorre un adeguamento organizzativo e delle dotazioni di personale e finanziarie dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), onde includere il settore dell'AFAM, si sofferma sulla dotazione organica di ciascun Politecnico, per il quale in prima applicazione si prevede il raggruppamento delle dotazioni organiche delle singole istituzioni, con un ampliamento della pianta organica.

Rilevando altresì l'esigenza di una ricognizione delle norme esistenti, per evitare la stratificazione normativa, a suo avviso eccessiva, dà poi conto dell'articolo 3 su personale, sul reclutamento e sul precariato. In merito, tiene a precisare che esso ha come corollario il decreto del Presidente della Repubblica sul reclutamento che il Dicastero si accinge a completare, fermo restando che le graduatorie nazionali vengono trasformate in graduatorie ad esaurimento e che viene ampliato il *turn over*. Sottolinea infatti l'esigenza di uno svuotamento progressivo di tali graduatorie anche

per evitare infrazioni europee dovute alla violazione delle norme sulla non rinnovabilità dei contratti oltre un certo periodo di tempo. Rileva altresì che tanto il summenzionato regolamento in materia di reclutamento, quanto l'articolo 3 del testo unificato sono stati oggetto di uno specifico confronto tra il Ministero e i sindacati, con esito tutto sommato positivo.

Dopo aver dato conto della copertura finanziaria, osserva che il testo prevede un'unica tornata di statizzazione, mentre sarebbe stato possibile procedere per gradi. Sulla questione si riserva di valutare se proporre diversi scenari durante l'*iter*. Auspica comunque che il testo unificato possa essere oggetto di riflessioni approfondite da parte di tutti i Gruppi e manifesta un certo sollievo per la definizione di alcuni punti cardine nell'articolato. Confida poi che il Governo mantenga gli impegni assunti in merito alla statizzazione, rilevando tuttavia con preoccupazione che se i tempi dovessero allungarsi si rischia di vanificare tale sforzo. Nell'esprimere massima apertura nei confronti dell'attività emendativa reputa però necessario approvare il testo entro l'anno in via definitiva, concludendo dunque i lavori in Commissione entro l'inizio di novembre.

Il PRESIDENTE ringrazia il relatore per l'imponente lavoro di approfondimento e di sintesi compiuto su un tema che sta a cuore all'intera Commissione. Rileva tuttavia che l'articolo 72 della Costituzione impedisce la discussione in sede deliberante per disegni di legge che contengono deleghe legislative, come nel caso in esame, e dunque non è possibile velocizzare l'*iter* attraverso il procedimento legislativo decentrato.

Il senatore BOCCHINO (*Misto-SI-SEL*) ringrazia il relatore per aver affrontato i temi emersi durante l'esame, concordando in particolare con l'urgenza connessa alla statizzazione. Pur comprendendo dunque la sollecitazione per una conclusione quanto più possibile celere, fa notare che il testo unificato rappresenta una svolta epocale per il settore, soprattutto con riferimento agli articoli 2 e 3. Reputa perciò che i vincoli temporali prospettati dal relatore non siano consoni per una discussione approfondita anche sul tema della *governance*. Paventa quindi il rischio di un esame frettoloso, motivato dall'urgenza che però caratterizza solo un aspetto del testo e che potrebbe condurre addirittura ad un voto di fiducia in Assemblea.

Concorda comunque con l'esigenza di affrontare il tema del precariato, fermo restando che non sono affatto conosciuti i contenuti del sopraccitato decreto del Presidente della Repubblica sul reclutamento. Si domanda dunque le ragioni per cui si creano situazioni sconvenienti che portano a soluzioni a suo avviso affrettate. Domanda peraltro se è previsto un reclutamento straordinario e chiede delucidazioni sulla riorganizzazione del settore.

La senatrice Elena FERRARA (*PD*) dà atto a sua volta al relatore di aver svolto un lavoro assai dettagliato e rammenta che la Commissione si era a lungo soffermata sui temi contenuti nell'articolato. Condivide peral-

tro il richiamo alla delega sulla formazione prevista dalla legge n. 107 del 2015, reputando opportuno elaborare un disegno unitario onde non vanificare le azioni già intraprese. Suggestisce peraltro di ridurre i tempi per l'esercizio della delega, proprio in considerazione dell'urgenza.

La senatrice MONTEVECCHI (*M5S*) condivide le preoccupazioni sullo stato del comparto, ma reputa che l'argomento richieda una trattazione adeguata, a fronte delle innovazioni proposte. Non concorda pertanto con una eccessiva accelerazione, ritenendo a questo punto preferibile demandare tutta la riforma alla prossima legislatura, onde evitare mere proposte di bandiera.

Il relatore MARTINI (*PD*) riconosce che la presenza di una delega legislativa non consente di procedere in sede deliberante. Sottolinea in proposito che tale scelta è giustificata dall'elevato tecnicismo della materia, ma dichiara la massima apertura nei confronti di soluzioni che consentano le introduzioni di norme immediatamente attuative senza il ricorso alla delega legislativa.

Il PRESIDENTE propone quindi di assumere come testo base il testo unificato proposto dal relatore e di rinviare la fissazione di un termine per la presentazione degli emendamenti alla settimana prossima, al fine di dar modo a tutti i senatori di approfondire l'articolato.

La Commissione conviene quindi di adottare il testo unificato proposto dal relatore quale testo base per il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DOCUMENTO LVII, N. 4-bis

La Commissione, esaminato il Documento in titolo,

preso atto che viene menzionata, tra le altre, l'esigenza di mettere in sicurezza le infrastrutture scolastiche;

considerati gli aspetti di interesse, tra i quali:

– il Piano di valorizzazione del patrimonio pubblico, nel quale sono collocate anche le attività di valorizzazione del patrimonio storico, artistico e paesaggistico del Paese come il progetto «Fari, torri ed edifici costieri 2016», avviato tramite l'Agenzia del demanio e realizzato mediante un'intesa interistituzionale tra i Dicasteri dei Beni culturali, Difesa ed Economia;

– la riforma della pubblica amministrazione, avviata con la legge delega n. 124 del 2015, in attuazione della quale, per quanto di competenza, è all'esame delle Commissioni parlamentari lo schema di decreto legislativo sulla semplificazione degli enti pubblici di ricerca (atto n. 329);

– il Piano Industria 4.0, gestito da una cabina di regia a livello governativo, che coinvolge anche il mondo universitario e della ricerca e fa leva sull'alternanza scuola-lavoro, sulla scuola digitale, sui percorsi universitari e degli istituti tecnici superiori nonché sul finanziamento della ricerca e sul potenziamento dei dottorati;

valutati gli interventi più rilevanti conseguenti all'entrata in vigore della legge n. 107 del 2015 («Buona scuola»), quali: l'autonomia scolastica, con l'organico di potenziamento; il sistema nazionale di valutazione, rispetto al quale a dicembre 2016 sarà completato il primo rapporto sulla valutazione esterna delle scuole; il piano straordinario di ispezioni nelle scuole paritarie; la valorizzazione del merito del personale docente; la valutazione e gli incarichi dei dirigenti scolastici; le immissioni in ruolo del personale della scuola, in merito alle quali nell'anno scolastico 2016-2017 sarà bandito il corso-concorso per dirigenti scolastici; il piano nazionale per la formazione dei docenti, di imminente presentazione; l'attuazione delle deleghe in materia di formazione in ingresso dei docenti, diritto allo studio, riordino delle norme in materia di scuola, inclusione scolastica, sistema integrato 0-6 anni; l'assunzione dei docenti di sostegno; il raddoppio delle risorse per il funzionamento delle scuole; l'iniziativa «scuola al centro» per contrastare la dispersione scolastica; l'edilizia scolastica, che beneficia di risorse per un totale di 6,7 miliardi di euro; l'integrazione di minori stranieri; le nuove modalità di assegnazione di risorse agli istituti tecnici superiori; la creazione di laboratori territoriali per l'oc-

cupabilità; il Piano nazionale scuola digitale, che dovrebbe concludersi entro la fine del 2016; l'obbligatorietà dell'alternanza scuola-lavoro; lo *school bonus*, ossia il credito di imposta per erogazioni liberali a favore di scuole;

tenuto conto che con il decreto ministeriale 8 agosto 2016, n. 635, è stato varato il piano triennale di sviluppo del sistema universitario 2016-2018, che attribuisce maggiore autonomia agli atenei nella costruzione dei percorsi di laurea, nel programmare la didattica e nell'avvicinare l'offerta formativa alle esigenze degli studenti;

esaminate le principali misure del Programma nazionale per la ricerca (PNR) 2015-2020;

osservato che, con particolare riguardo all'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), è in via di definizione il regolamento sul reclutamento;

considerato che attraverso il Piano cultura e turismo, approvato dal CIPE nel maggio 2016, si stanziava un miliardo di euro del Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 per realizzare 33 interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e per promuovere il turismo culturale e che sono stati stanziati 120 milioni di euro per 75 interventi di conservazione, manutenzione, restauro e valorizzazione dei beni culturali su tutto il territorio nazionale;

analizzati anche gli Allegati che accompagnano la Nota di aggiornamento;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2016) 543 defini-
tivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA
SUSSIDIARIETÀ (DOC. XVIII, n. 155)**

La Commissione,

esaminata, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, la proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a un Anno europeo del patrimonio culturale (n. COM (2016) 543 definitivo),

premesso che la celebrazione degli Anni europei ha lo scopo di sollecitare una riflessione su alcuni temi e di focalizzare l'attenzione dei cittadini e delle istituzioni su argomenti specifici;

rilevato che nel caso dell'atto in titolo le istituzioni europee propongono di istituire, nel 2018, un Anno europeo del patrimonio culturale, come peraltro richiesto alla Commissione europea da parte del Parlamento europeo, del Consiglio e del Comitato delle regioni;

condiviso l'obiettivo di contribuire a promuovere il ruolo del patrimonio culturale quale componente essenziale della diversità culturale e del dialogo interculturale, individuando i mezzi migliori per garantirne la conservazione e la salvaguardia;

ritenuto che tale iniziativa rappresenta un'occasione per porre l'attenzione anche sui temi della formazione, della ricerca, della digitalizzazione e della tutela, a vario titolo connessi al patrimonio culturale;

osservato che l'Anno europeo del patrimonio culturale sarà attuato attraverso i programmi europei esistenti, tra cui Europa creativa, i Fondi strutturali e di investimento europei, Orizzonte 2020, Erasmus + ed Europa per i cittadini e che tra le misure previste figureranno campagne di informazione e di promozione nonché di eventi su scala europea, nazionale, regionale e locale;

considerato positivamente che la Commissione europea ha condotto una serie di consultazioni mirate con un'ampia gamma di portatori di interessi, traendo spunto anche da un proficuo dibattito reso possibile da quegli organismi che riuniscono le autorità degli Stati membri preposti alle politiche in materia di patrimonio culturale;

ritenuto che la proposta appare conforme tanto al principio di sussidiarietà, in quanto non potrebbe essere svolta esclusivamente dagli Stati membri, quanto al principio di proporzionalità, basandosi su programmi esistenti senza imporre oneri eccessivi di gestione;

preso atto del parere della 14^a Commissione;

si pronuncia in senso favorevole.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 333

La Commissione, esaminato, dell'articolo 2, comma 2, della legge 1° dicembre 1997, n. 420, l'Elenco in titolo,

tenuto conto che la suddetta legge n. 420 del 1997 ha previsto l'istituzione della «Consulta dei comitati e delle edizioni nazionali» alla quale spetta il compito di deliberare sulla costituzione e organizzazione dei comitati nazionali e delle edizioni nazionali;

considerato che tali eventi devono avere un carattere non localistico e possedere determinati requisiti;

esaminati i verbali delle riunioni della summenzionata Consulta del 7 e del 17 giugno 2016, durante le quali sono state esaminate 19 domande di nuova istituzione di comitati nazionali e 4 richieste di rifinanziamento, mentre per ciò che concerne le edizioni nazionali sono state avanzate 8 domande di nuova istituzione e 38 rifinanziamenti;

osservato che la Consulta ha accolto la proposta di istituire 7 nuovi comitati ai quali ha previsto l'attribuzione di finanziamenti variabili da 30.000 a 100.000 euro per complessivi 436.764 euro;

rilevato in particolare che vengono finanziate le celebrazioni relative: al centenario della morte di Leopoldo Franchetti; al bicentenario della nascita di Bertrando Spaventa; al centenario della nascita di Carlo Cassola; al V centenario della Riforma protestante; al centenario della Scuola di lingua italiana per stranieri; al bicentenario della nascita di Francesco De Sanctis; ai centenari rossiniani;

tenuto altresì conto che non risultano invece accolte le ulteriori 12 domande, 7 delle quali per motivazioni inerenti il programma e la caratterizzazione delle iniziative proposte, mentre le altre 5 non sono riferite alla celebrazione di centenari, fermo restando che in alcuni casi è stata comunque decisa l'assegnazione del logo dei «comitati nazionali»;

valutato il rifinanziamento di tre comitati nazionali per 260.000 euro, riguardanti: il centenario della nascita di Giorgio Bassani; il V centenario della pubblicazione dell'Orlando Furioso; il 750° anniversario della nascita di Dante Alighieri;

preso atto delle 4 nuove edizioni nazionali oggetto di finanziamento, concernenti l'Opera omnia di Pirandello, gli scritti di Luigi Einaudi, l'epistolario di Alcide de Gasperi e le opere di Aldo Moro, per complessivi 185.000 euro, mentre per le ulteriori 4 richieste il verbale dei lavori della Consulta indica specifiche motivazioni del non accoglimento;

osservato che sono state rifinanziate 21 edizioni nazionali già operanti, per 135.000 euro;

manifestata soddisfazione per l'incremento dell'ammontare complessivo dello stanziamento, pari a 1.016.764 euro, come peraltro richiesto dalla Commissione nel parere reso lo scorso anno;

esprime parere favorevole.

**NUOVO TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA
COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE
NN. 2304, 2355**

NT2

FASIOLO, MARIN, *relatori*

**Istituzione dell'anno ovidiano e celebrazione della ricorrenza
dei duemila anni dalla morte di Ovidio**

Art. 1.

(Finalità)

1. La Repubblica italiana, nell'ambito delle finalità di salvaguardia e promozione del proprio patrimonio culturale, storico, artistico e letterario, di cui all'articolo 117 terzo comma della Costituzione, celebra la figura di Publio Ovidio Nasone nella ricorrenza dei duemila anni dalla sua morte, ne promuove e ne valorizza l'opera in ambito nazionale ed internazionale.

2. L'anno 2017, ricorrenza dei duemila anni dalla morte, è dichiarato «anno ovidiano».

Art. 2.

(Interventi)

1. Per gli anni 2017 e 2018 lo Stato riconosce meritevoli di finanziamento i progetti di promozione, ricerca, tutela e diffusione della conoscenza della vita, dell'opera e dei luoghi legati alla figura di Publio Ovidio Nasone, attraverso i segg.interventi:

a) sostegno, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, le attività didattico-formative e culturali, con particolare riguardo allo sviluppo delle iniziative già in corso, volte a promuovere, in Italia e all'estero, la conoscenza della figura e dell'opera di Ovidio;

b) recupero, restauro e riordino del materiale storico e artistico ovidiano, con l'individuazione nella città di Sulmona di una sede idonea ad ospitare il museo «Ovidio», per la collocazione e fruizione del relativo materiale;

c) recupero edilizio e riorganizzazione degli spazi ovidiani sia nella città di Sulmona sia nella Valle Peligna, anche attraverso interventi di potenziamento delle strutture esistenti. A tali iniziative è destinata una quota non inferiore al 20 per cento del contributo straordinario di cui all'articolo 4;

d) costituzione di un Parco letterario ovidiano, quale itinerario turistico-culturale;

e) realizzazione di due gemellaggi istituzionali, uno con la città di Roma, in memoria del lungo periodo di soggiorno nella capitale, uno con la città di Costanza, in Romania, luogo dell'esilio;

f) promozione della ricerca in materia di studi ovidiani, anche attraverso la pubblicazione di materiali inediti e la previsione di borse di studio rivolte a studenti universitari e delle scuole secondarie superiori;

g) realizzazione di ogni altra iniziativa utile per il conseguimento delle finalità della presente legge.

Art. 3.

(Comitato promotore delle celebrazioni ovidiane)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 è istituito il Comitato promotore delle celebrazioni ovidiane, di seguito denominato «Comitato», presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da un suo delegato e composto dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, o da loro delegati, dal Presidente della regione Abruzzo, da due parlamentari del territorio, eletti nella regione Abruzzo, designati dal Presidente della Camera di appartenenza, dal Sindaco del comune di Sulmona, dal Presidente della Destinazione turistica di Sulmona – DMC Cuore dell'Appennino, da tre insigni esponenti della cultura e dell'arte letteraria italiana, esperti della vita e delle opere di Ovidio, nominati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e da due componenti juniores. I due componenti juniores sono individuati all'interno del comitato dei cinquanta ovidiani, istituito tramite apposito bando emanato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, rivolto agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado e università, sulla conoscenza di Ovidio. Il comitato dei cinquanta ovidiani ha il compito di proporre al Comitato i progetti da rivolgere agli studenti durante le celebrazioni ovidiane.

2. Il Comitato, avvalendosi anche della collaborazione di soggetti privati, ha il compito di promuovere, valorizzare e diffondere, in Italia e all'estero, la conoscenza della figura e dell'opera di Ovidio attraverso un adeguato programma di celebrazioni e di manifestazioni culturali, nonché

di interventi di tutela e valorizzazione dei luoghi ovidiani, attraverso l'utilizzazione delle risorse finanziarie previste dall'articolo 4.

3. Al Comitato possono successivamente aderire, previo accordo con i soggetti di cui al comma 1, altri enti pubblici o soggetti privati interessati a promuovere la figura e l'opera di Ovidio.

4. Al termine delle celebrazioni, il Comitato, che rimane in carica fino alla data del 31 dicembre 2019, predispose una relazione conclusiva da trasmettere alle Camere sulle iniziative realizzate unitamente al rendiconto sull'utilizzazione dei contributi assegnati.

5. Il Comitato costituisce al suo interno un Comitato scientifico che formula gli indirizzi generali per le iniziative celebrative. Sono componenti di diritto del Comitato scientifico i tre esperti nominati ai sensi del comma 1.

6. Ai componenti dei comitati di cui al presente articolo non sono riconosciuti compensi o gettoni di presenza. Eventuali costi di funzionamento dei comitati sono posti a carico del contributo di cui all'articolo 4.

7. In deroga al comma 6, ai componenti del Comitato dei cinquanta possono essere riconosciuti dal Comitato promotore buoni studio per favorire l'approfondimento della conoscenza dell'autore.

Art. 4.

(Contributo straordinario)

1. Per le iniziative celebrative dei duemila anni dalla morte di Publio Ovidio Nasone, di cui alla presente legge, è attribuito al Comitato un contributo straordinario di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.

Art. 5.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE
NN. 322, 934, 972, 1616**

NT1

MARTINI, *relatore*

Disposizioni in materia di statizzazione degli Istituti musicali pareggiati e delle Accademie di belle arti legalmente riconosciute di Bergamo, Genova, Perugia, Ravenna e Verona, nonché delega al Governo per il riordino della normativa in materia di Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)

Art. 1.

(Statizzazione degli Istituti musicali pareggiati e delle Accademie di belle arti legalmente riconosciute di Bergamo, Genova, Perugia, Ravenna e Verona)

1. Gli Istituti musicali pareggiati, trasformati in Istituti superiori di studi musicali (ISSM) ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 27 dicembre 1999, n. 508, e le Accademie di belle arti legalmente riconosciute di Bergamo, Genova, Perugia, Ravenna e Verona sono statizzati, su loro richiesta, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed assumono, rispettivamente, la denominazione di Conservatorio di musica e di Accademia di belle arti.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ciascuna Istituzione di cui al comma 1 definisce le modalità ed i tempi della statizzazione in base ad una apposita convenzione da stipulare, secondo uno schema adottato con il decreto di cui al comma 5, con i Ministeri di cui al medesimo comma e con gli enti locali finanziatori dell'Istituzione stessa, ivi comprese le modalità per il subentro dell'Istituzione statizzata in tutti i preesistenti rapporti giuridici attivi e passivi. In particolare, la convenzione definisce la garanzia fornita dagli enti locali finanziatori in merito al mantenimento dell'onere finanziario relativo al funzionamento e all'estinzione di eventuali situazioni debitorie pregresse, nonché le modalità di un eventuale passaggio dall'ente proprietario all'Istituzione statizzata degli immobili in uso allo stessa, ovvero la concessione di tali immo-

bili in uso gratuito ed esclusivo all'istituzione statizzata per una durata minima di novantanove anni.

3. Ciascuna Istituzione di cui al comma 1 mantiene lo status di Istituzione statale autonoma fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo sull'istituzione dei Politecnici di cui all'articolo 2.

4. Il personale docente, amministrativo e tecnico in servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso le Istituzioni di cui al comma 1, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, è reinquadrato, a parità di tipologia contrattuale, nei ruoli dello Stato e assegnato all'Istituto o alla Accademia presso cui è in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge a incremento della dotazione organica nazionale delle Istituzioni statali appartenenti al sistema dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM). A detto personale sono riconosciuti, in fase di prima applicazione, ai fini giuridici ed economici, l'anzianità maturata presso l'Istituzione di appartenenza, nonché il mantenimento della sede.

5. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da emanare entro sessantagiorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i tempi, i criteri e le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, ivi inclusi i criteri di ripartizione delle risorse stanziare per la statizzazione, tenuto conto della dimensione, del rapporto tra studenti e docenti, del rapporto tra personale a tempo indeterminato e personale a tempo determinato e della tipologia di offerta formativa in relazione al fabbisogno del territorio di ogni Istituzione di cui al comma 1.

Art. 2.

(Delega al Governo per il riordino della normativa in materia di Alta formazione artistica, musicale e coreutica - AFAM)

1. Al fine di tutelare, valorizzare e promuovere il patrimonio artistico e culturale del Paese, il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia di Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) riorganizzazione della rete territoriale delle Istituzioni AFAM, mediante la costituzione dei Politecnici delle arti, di seguiti denominati "Politecnici", in cui le Istituzioni confluiscono assumendo la denominazione di "Istituti", di ambito regionale o interregionale, sulla base della contiguità territoriale, della complementarietà e dell'integrazione dell'offerta formativa delle singole Istituzioni, salvaguardandone l'identità e il

ruolo nel territorio. La costituzione dei Politecnici, avviene previa verifica, da parte del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita l'ANVUR, del possesso da parte delle singole Istituzioni dei requisiti necessari ai fini dell'accreditamento di cui alla lettera *f*);

b) attribuzione ai Politecnici di autonomia statutaria, didattica, organizzativa, regolamentare, finanziaria e contabile;

c) definizione del ruolo e dei compiti dei Politecnici nella formazione professionalizzante prevedendo, nell'ambito degli stessi e nel rispetto della loro autonomia:

1) lo svolgimento della formazione propedeutica in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 181, lettera *g*), della legge 13 luglio 2015, n. 107, e della formazione di primo livello;

2) lo svolgimento dei corsi di secondo livello anche mediante la possibilità di favorire la circolazione degli studenti tra istituti e l'accesso ai moduli specialistici delle discipline mediante una programmazione congiunta;

3) l'attivazione di corsi di terzo livello previa regolamentazione e valutazione dei dottorati di ricerca tenuto conto della specificità del settore, con particolare riferimento ai corsi accademici di formazione alla ricerca riservati a istituzioni regolate da convenzioni interistituzionali;

d) definizione degli organi di governo dei Politecnici prevedendo:

1) un Direttore, con mandato unico di sei anni, al fine di garantire una direzione unitaria del Politecnico, nominato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, su indicazione del Consiglio accademico del Politecnico, fra i componenti di un elenco di personalità, anche straniere, di alta e riconosciuta qualificazione ed esperienza nel campo dell'alta formazione artistica e musicale, nonché in possesso di qualificate esperienze di gestione economica e organizzativa, definito da un comitato di selezione appositamente costituito con decreto del Ministro. Il trattamento economico del Direttore è disciplinato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

2) un Direttore amministrativo, con incarico conferito dal Consiglio di amministrazione su proposta del Direttore, con contratto di lavoro a tempo determinato di durata non superiore a quattro anni, tra personalità di elevata qualificazione e comprovata esperienza professionale, prevedendo che nel caso in cui l'incarico sia conferito a un dipendente pubblico, quest'ultimo sia collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'incarico. Il trattamento economico del Direttore amministrativo è disciplinato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

3) un Consiglio di amministrazione, composto dal Direttore del Politecnico, con funzione di Presidente, da un rappresentante della regione o delle regioni sede dei singoli Istituti componenti il Politecnico, da un

rappresentante dei docenti, da un rappresentante degli studenti e da un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

4) un Consiglio accademico, composto dal Direttore del Politecnico, con funzione di Presidente, dai Direttori degli Istituti componenti il Politecnico e da un numero di docenti che assicuri la rappresentanza territoriale dei dipartimenti previsti dall'articolo 1, comma 1, lettera m), e dall'articolo 5, comma 2, nonché dalla allegata Tabella A, del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212;

e) definizione degli organi di governo dei singoli Istituti componenti il Politecnico, prevedendo un Direttore eletto dal corpo docente con il compito di coordinare la programmazione dell'Istituto nell'ambito di quella definita dal Politecnico, coadiuvato da un Consiglio direttivo formato da tre o cinque docenti in base alle dimensioni dell'Istituto, rappresentanti diverse aree formative, e da uno studente designato dalla Consulta degli studenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera h), del D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132, prevedendo che le funzioni di gestione amministrativa del singolo Istituto siano affidate ad un segretario amministrativo;

f) definizione delle procedure di programmazione, accreditamento e di valutazione delle sedi e dei corsi di studio da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita l'ANVUR, tenuto conto del numero degli studenti in relazione all'offerta formativa, del numero dei docenti e della qualificazione degli stessi, della sostenibilità finanziaria e della dotazione infrastrutturale rispetto alle specifiche attività formative;

g) adeguamento organizzativo e delle dotazioni di personale e finanziarie dell'ANVUR, nonché definizione dei requisiti e dei criteri della valutazione dei risultati dei corsi di studio da parte dell'ANVUR anche mediante l'utilizzo di esperti del settore AFAM;

h) attribuzione a ciascun Politecnico di una propria autonoma dotazione organica docente, amministrativa e tecnica, in prima applicazione mediante il raggruppamento delle dotazioni organiche presenti nelle singole Istituzioni alla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente, determinazione da parte di ciascun Politecnico, nell'ambito della propria autonomia, senza nuovi e ulteriori oneri per lo Stato, della propria dotazione organica sulla base dell'offerta formativa, del rapporto tra studenti e docenti e delle risorse disponibili;

i) disciplina del valore dei titoli di studio, prevedendo l'equivalenza del diploma accademico di secondo livello alla laurea magistrale, nonché l'equiparazione dei percorsi formativi artistici a quelli europei e la valutazione dell'esperienza internazionale;

l) formazione alla ricerca, operando anche in sinergia con centri di ricerca e con le Università, in particolare informatica e tecnologica, con particolare riferimento agli ambiti di studio e ai metodi scientifici di lavoro della ricerca in campo artistico e musicale, nei settori tradizionali storico-artistici e musicologici, tecnico-tecnologico e nei settori non tradizionali;

m) incentivazione dell'internazionalizzazione mediante protocolli e accordi con strutture musicali europee e internazionali di pari livello

o di livello superiore e esperienze Erasmus e internazionali per allievi e docenti;

n) ricognizione e abrogazione espressa delle disposizioni oggetto di abrogazione tacita o implicita, nonché di quelle che siano prive di effettivo contenuto normativo.

2. Lo schema o gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri.

3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con la procedura di cui al presente articolo, un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive.

Art. 3.

(Trasformazione delle graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, in graduatorie nazionali a esaurimento)

1. Dall'anno accademico 2017/2018, le graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono trasformate in graduatorie nazionali a esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.

2. Dall'anno accademico 2017/2018, il turn over delle Istituzioni AFAM statali è pari al 100 per cento delle cessazioni dell'anno precedente cui si aggiunge il 50 per cento dei posti vacanti della dotazione organica.

Art. 4.

(Copertura finanziaria)

1. Ai maggiori oneri di cui alla presente legge, pari a 39 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"

dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando:

a) per l'anno 2017:

1) quanto a 31 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia;

2) quanto a 3 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico;

3) quanto a 1 milione di euro, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia;

4) quanto a 4 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture;

b) a decorrere dall'anno 2018:

1) quanto a 39 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 286

Presidenza del Presidente
MARCUCCI

Orario: dalle ore 16 alle ore 16,10

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 5 ottobre 2016

Plenaria

264^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
Stefano ESPOSITO

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. LVII, n. 4-bis) Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2016, allegato e relativo annesso

(Parere alla 5^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente Stefano ESPOSITO ricorda che nella seduta di ieri il relatore ha illustrato il provvedimento in esame. Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, cede la parola al relatore.

Il relatore FILIPPI (PD) si riserva di predisporre una proposta di parere da sottoporre alla Commissione nella successiva seduta.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE ricorda che la Commissione è convocata oggi alle ore 14,45 in sede riunita con la 10^a Commissione e, in sede plenaria, alle ore 15,15. Poiché per entrambe le sedi è richiesta la presenza del numero legale, raccomanda un'ampia partecipazione dei colleghi.

La seduta termina alle ore 9,20.

Plenaria**265^a Seduta (pomeridiana)***Presidenza del Vice Presidente*

Stefano ESPOSITO

*Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti
Simona Vicari.*

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE CONSULTIVA

**(Doc. LVII, n. 4-bis) Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2016,
allegato e relativo annesso**

(Parere alla 5^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

In ordine al provvedimento in titolo, non essendovi richieste di intervento in discussione generale, il presidente Stefano ESPOSITO (*PD*) propone di rendere parere favorevole.

Il relatore FILIPPI (*PD*) concorda con la proposta del Presidente.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, il PRESIDENTE pone in votazione la suddetta proposta di parere, che risulta approvata.

La seduta, sospesa alle ore 15,25, riprende alle ore 15,45.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante riordino delle disposizioni legislative vigenti in materia di incentivi fiscali, previdenziali e contributivi in favore delle imprese marittime (n. 321)

(Parere al Sottosegretario di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 24, commi 11 e 13, della legge 7 luglio 2016, n. 122. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 28 settembre.

La relatrice CANTINI (PD) ricorda che nella seduta dello scorso 28 settembre aveva illustrato una proposta di parere favorevole con osservazioni (pubblicata in allegato al relativo resoconto).

Nel frattempo, sul provvedimento in esame sono state formulate anche le osservazioni della Commissione Finanze e il parere della Commissione Bilancio: poiché tali pronunce risultano concordi con l'impostazione della proposta di parere da lei formulata, ritiene opportuno richiamarle espressamente nella proposta stessa, al fine di rafforzare il valore delle indicazioni al Governo.

Conseguentemente formula un nuovo schema di parere favorevole con osservazioni (pubblicato in allegato), che modifica parzialmente il precedente.

Intervenendo in dichiarazione di voto, il senatore SONEGO (PD) preannuncia la propria astensione.

Il senatore SCIBONA (M5S) preannuncia anch'egli l'astensione della sua parte politica dal voto sulla nuova proposta di parere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, previa verifica del prescritto numero legale, pone in votazione la nuova proposta di parere della relatrice, che è approvata.

La seduta termina alle ore 15,50.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 321

L'8^a Commissione Lavori pubblici, comunicazioni, esaminato lo schema di decreto legislativo recante riordino delle disposizioni legislative vigenti in materia di incentivi fiscali, previdenziali e contributivi in favore delle imprese marittime (n. 321),

premessi che:

– lo schema di decreto in esame dà attuazione alla delega contenuta nell'articolo 24, comma 11, della legge n. 122 del 7 luglio 2016 (legge europea 2015/2016), con il quale è stato disposto il riordino delle disposizioni vigenti in materia di incentivi fiscali, previdenziali e contributivi in favore delle imprese marittime, al fine di definire un sistema maggiormente competitivo che incentivi gli investimenti nel settore marittimo e favorisca la crescita dell'occupazione e la salvaguardia della flotta nazionale, nel rispetto dei principi fondamentali dell'Unione europea e delle disposizioni comunitarie sugli aiuti di Stato e sulla concorrenza;

– i principi e i criteri direttivi cui attenersi nell'esercizio della delega indicati nell'articolo 24, comma 12, sono volti alla semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi per l'accesso e la fruizione dei benefici fiscali da parte delle imprese e dei lavoratori del settore; alla semplificazione e al riordino della normativa del settore, al fine di assicurare la coerenza logica e sistematica;

– il comma 14 del citato articolo 24 prevede che, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive del medesimo decreto legislativo nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con la medesima procedura;

– in attuazione della suddetta delega, accanto ad una serie di norme di semplificazione procedurale e documentale (articoli 1, 6 e 8), il provvedimento in esame detta (articoli 2, 3, 4, 5 e 7) regole più restrittive per l'accesso ai benefici fiscali, previdenziali e contributivi per quanto attiene alla categoria delle navi traghetto *ro-ro* e *ro-ro pax* adibite a traffici commerciali tra porti appartenenti al territorio nazionale, continentale e insulare, anche a seguito o in precedenza di un viaggio proveniente da o diretto verso un altro Stato;

– in particolare, per questa categoria di navi si prevede l'attribuzione dei benefici fiscali e degli sgravi contributivi previsti dalla legislazione vigente in materia di registro internazionale delle navi alle sole imprese che imbarchino sulle navi esclusivamente personale italiano o comunitario, vietando nel contempo la possibilità finora ammessa di stipulare

accordi sindacali in deroga, finalizzati all'imbarco di personale extracomunitario;

– tra le semplificazioni procedurali introdotte dallo schema, particolarmente rilevante è quella di cui all'articolo 6 per la prosecuzione dell'opzione del regime della *tonnage tax*, il quale come è noto prevede un'imposizione agevolata (forfetaria) sul reddito delle imprese marittime, basata sul tonnellaggio delle navi utilizzate, sia di proprietà che noleggate;

rilevato che:

– la relazione tecnica allegata allo schema in esame, con riferimento alle disposizioni che limitano l'accesso ai benefici per le imprese marittime che esercitano navi traghetto *ro-ro* e *ro-ro pax* (articoli 2, 3, 4, 5 e 7), afferma che i relativi effetti finanziari non sono allo stato quantificabili, in quanto «dipendono dal mantenimento o meno nel registro internazionale italiano delle navi che svolgono traffici internazionali o misti»;

– la relazione tecnica, quindi, non sembra escludere la possibilità che, in conseguenza delle nuove norme più restrittive, alcune imprese marittime possano essere indotte a spostare le loro navi *ro-ro* e *ro-ro pax* sotto altre bandiere (cosiddetto *flagging out*) con regimi più aperti e vantaggiosi. Il problema si pone soprattutto nell'ipotesi di iscrizione delle navi nei registri di altri Paesi dell'Unione europea;

– qualora tale cambio di bandiera si dovesse verificare, vi potrebbe essere un notevole danno per il settore marittimo, con la perdita di una parte della flotta nazionale e con la conseguente riduzione del numero degli operatori e dei lavoratori occupati, rischiando da un lato di vanificare la stessa finalità del provvedimento, indicata dalla disposizione di delega, di definire un sistema maggiormente competitivo che incentivi gli investimenti nel settore marittimo, dall'altro di determinare un minor gettito fiscale e contributivo per l'erario;

considerato che:

– le disposizioni vigenti (in particolare l'articolo 155, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986) prevedono l'applicazione del regime della *tonnage tax* alle navi noleggate solo qualora il loro tonnellaggio non sia superiore al 50 per cento di quello complessivamente utilizzato dagli armatori;

– tale regime risulta meno competitivo e quindi più penalizzante per l'Italia rispetto a quello di altri Stati membri dell'Unione europea, che consentono l'applicazione delle agevolazioni alle navi noleggate per una quota fino all'80 per cento del tonnellaggio complessivamente utilizzato;

tenuto conto degli elementi informativi acquisiti nel corso dell'audizione della Confederazione Italiana Armatori (Confitarma);

tenuto altresì conto delle osservazioni formulate dalla Commissione Finanze e del parere espresso dalla Commissione Bilancio;

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

– si raccomanda al Governo di svolgere un attento e costante processo di monitoraggio sugli effetti concreti derivanti dall'applicazione delle disposizioni dello schema in esame, che restringono l'accesso ai benefici fiscali, previdenziali e contributivi per le imprese marittime che esercitano navi traghetto *ro-ro* e *ro-ro pax*, adottando tempestivamente le opportune misure correttive qualora dovessero registrarsi effetti penalizzanti per il settore marittimo, in termini di eventuale perdita di imprese, di lavoratori occupati o di gettito per l'erario, in particolare a causa dell'eventuale cambio di bandiera delle navi interessate verso altri Paesi con regole più favorevoli;

– in tale contesto, si invita il Governo ad attuare non solo interventi di carattere amministrativo ma, qualora le circostanze lo richiedano, anche azioni di carattere normativo, tenuto conto che, come richiamato in premessa, la delega prevede la possibilità di adottare, entro ventiquattro mesi dalla sua entrata in vigore, disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo in esame;

– valuti poi il Governo, sempre a tutela della competitività della flotta nazionale e dell'occupazione dei lavoratori marittimi, la possibilità, in fase di applicazione delle norme relative alle navi *ro-ro*, di adottare accorgimenti tesi ad evitare sperequazioni di trattamento tra le suddette navi e altre tipologie di navi da carico che, pur iscritte anch'esse nel Registro internazionale, a parità di altre condizioni sarebbero esentate dai vincoli più stringenti posti dallo schema di decreto in esame;

– si raccomanda infine al Governo di promuovere, di intesa con le Commissioni parlamentari competenti, una modifica dell'attuale regime della *tonnage tax* per le navi noleggate, consentendo l'accesso ai benefici per una quota più elevata rispetto al tonnello complessivo utilizzato dalle imprese di armamento, in linea con quanto avviene in altri Paesi europei, al fine di garantire la competitività della flotta italiana sul mercato internazionale.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 5 ottobre 2016

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 291

Presidenza della Vice Presidente
PIGNEDOLI

Orario: dalle ore 14,50 alle ore 15,30

AUDIZIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2037 (RISTORAZIONE COLLETTIVA)

Plenaria

209^a Seduta

Presidenza del Presidente
FORMIGONI

Interviene il vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Olivero.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. LVII, n. 4-bis) Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2016, allegato e relativo annesso

(Parere alla 5^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore DALLA TOR (*AP (NCD-UDC)*) illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni (pubblicato in allegato).

La senatrice DONNO (*M5S*) illustra uno schema di parere contrario (pubblicato in allegato).

Il senatore AMIDEI (*FI-PdL XVII*) esprime una valutazione nel complesso negativa della Nota di aggiornamento in esame, la quale non reca, a suo avviso, misure efficaci di sostegno al settore agricolo italiano, che attraversa una difficile congiuntura. Preannuncia quindi sin d'ora il voto contrario sullo schema di parere predisposto dal relatore.

Il vice ministro OLIVERO valuta positivamente i contenuti dello schema di parere del relatore e assicura l'attenzione del Governo sui temi ivi segnalati.

Il presidente FORMIGONI avverte che si passa alla votazione dello schema di parere del relatore.

La senatrice PIGNEDOLI (*PD*) preannuncia, anche a nome del proprio Gruppo parlamentare, il voto favorevole. Fa presente che gli interventi posti in essere e prefigurati dal Governo nel comparto agricolo muovono in una direzione condivisibile, sostenendo le attività delle filiere agroalimentari, la migliore allocazione delle risorse e incrementando la repressione delle condotte illecite.

Verificata la presenza del numero legale, il presidente FORMIGONI pone in votazione lo schema di parere favorevole con osservazioni presentato dal relatore.

La Commissione approva.

Risulta conseguentemente preclusa la votazione dello schema di parere contrario presentato dalla senatrice Donno.

La seduta termina alle ore 15,50.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DOCUMENTO LVII, N. 4-BIS, ALLEGATO
E RELATIVO ANNESSO**

La Commissione, esaminata la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2016, l'allegato e il relativo annesso,

premessi che:

la Nota di aggiornamento è volta a modificare il quadro di finanza pubblica rispetto a quello del Documento programmatico presentato ad aprile scorso, e costituisce un passaggio propedeutico alla definizione della prossima legge di stabilità;

i nuovi obiettivi di finanza pubblica appaiono in via generale ispirati alla volontà del Governo di rafforzare e accelerare la crescita economica, di favorire la creazione di posti di lavoro, di promuovere gli investimenti, di ridurre il carico fiscale sulle famiglie e sulle imprese, secondo un piano pluriennale avviato nel 2014, continuato nel 2015 e che proseguirà fino al 2018;

la Nota di aggiornamento, presentando un nuovo quadro programmatico di finanza pubblica, prevede, da un punto di vista complessivo: un incremento del PIL pari allo 0,8 per cento per l'anno in corso (in conformità al quadro tendenziale, riportato dalla medesima Nota), all'1,0 per cento per il 2017, all'1,3 per cento per il 2018 ed all'1,2 per cento per il 2019 (mentre nel quadro tendenziale il valore è pari allo 0,6 per cento per il 2017, all'1,2 per cento per il 2018 ed all'1,3 per cento per il 2019); un tasso di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni (in rapporto al PIL) pari al 2,4 per cento per l'anno in corso (in conformità al quadro tendenziale) e pari al 2,0 per cento per il 2017, all'1,2 per cento per il 2018 ed allo 0,2 per cento per il 2019 (mentre nel quadro tendenziale il tasso di indebitamento netto è pari all'1,6 per cento per il 2017, allo 0,8 per cento per il 2018 e si azzera nel 2019);

la suddetta proposta di rimodulazione del tasso di indebitamento netto e del percorso di avvicinamento al pareggio di bilancio è motivata, da parte del Documento in esame, in relazione «al mutato quadro internazionale e a segnali di rallentamento della domanda interna», nonché alle esigenze specifiche poste dai processi di immigrazione e dalle conseguenze degli eventi sismici nell'Italia centrale dei giorni 24 agosto e seguenti del corrente anno;

in ordine al comparto primario, sono state intraprese iniziative di sostegno per i produttori di latte, di prodotti lattiero caseari e cerealicoli finalizzate a favorire un complessivo miglioramento della competitività

della filiera (in riferimento al decreto-legge n. 113 del 2016 convertito dalla legge n. 160 del 2016.); sono stati, inoltre, assegnati 200 milioni al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per il finanziamento agevolato dei contratti di filiera e di distretto. Tali risorse sono a valere sulla quota del 30 per cento delle risorse non utilizzate del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti in ricerca (FRI);

la tavola A5 – recante gli effetti del decreto legge n. 113 del 2016 sull'indebitamento netto della PA – vede passare le maggiori risorse per la Funzionalità e potenziamento del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco (effetti fiscali) dai 3 milioni di euro del 2016 agli 8 milioni per ciascuno degli anni del successivo triennio;

segnalato inoltre che, tra le altre misure adottate per contrastare comportamenti lesivi della dignità dei lavoratori e della leale concorrenza tra imprese, vi è il disegno di legge per il contrasto al caporalato e al lavoro nero in agricoltura che, approvato dal Senato a inizio agosto, è attualmente all'esame della Camera. Il cronoprogramma colloca la sua definizione entro il 2016;

all'interno dello stesso cronoprogramma, tra le scadenze a venire, si colloca entro il 2016 la disciplina dell'organizzazione delle Commissioni Uniche Nazionali per ciascuna tipologia di prodotto agricolo, al fine di incrementare i livelli di trasparenza e oggettività nella definizione dei prezzi,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito una peculiare attenzione al sostegno al settore lattiero-caseario per incentivare una ripresa di competitività della filiera del latte, successivamente alla fine del regime europeo dei contingentamenti produttivi, anche dal punto di vista della promozione del consumo interno di latte;

valuti altresì la Commissione, successivamente al riordino dei compiti e dell'assetto che ha riguardato l'Arma dei carabinieri, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e il Corpo forestale dello Stato, la continuità dell'impegno per la prevenzione e la repressione di tutte le violazioni in materia agro-ambientale;

valuti infine la Commissione un impulso, anche grazie all'imminente conclusione dell'esame parlamentare del disegno di legge per il contrasto al caporalato e al lavoro nero in agricoltura, per scongiurare ogni condotta di sfruttamento lavorativo nel comparto primario.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA SENATRICE
DONNO SUL DOCUMENTO LVII, N. 4-BIS, ALLEGATO
E RELATIVO ANNESSO**

La Commissione,

esaminata per le parti di competenza la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2016 (*Doc. n. LVII n. 4-bis*),

premesso che:

ancora una volta il settore agricolo e agroalimentare occupa una parte assai piccola dei documenti in esame, pur essendo tale settore continuamente indicato come un fiore all'occhiello dell'economia italiana soprattutto per quanto concerne le esportazioni;

considerato che:

nel documento in esame si afferma che «nel settore dell'agricoltura sono state intraprese iniziative di sostegno per i produttori di latte, di prodotti lattiero caseari e cerealicoli per favorire un complessivo miglioramento della competitività della filiera»;

l'articolo 23-*bis* del decreto-legge n. 113 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 160 del 2016, istituisce un Fondo per il miglioramento della qualità e della competitività delle imprese appartenenti al comparto cerealicolo;

sebbene tale misura possa essere giudicata non negativamente, appare necessario sia coniugata con altre iniziative quali:

– introduzione, compatibilmente con la normativa comunitaria in materia, dell'obbligo di indicazione in etichetta del Paese di provenienza del grano utilizzato nella preparazione della pasta alimentare prodotta in Italia, con le designazioni «100 per 100 grano italiano» qualora sia stato impiegato esclusivamente grano coltivato nel territorio nazionale e «miscela di grani» in tutti gli altri casi;

– promozione di iniziative finalizzate alla protezione del grano e suoi derivati (semola, pasta, pane), specie nelle aree vocate del mezzogiorno, predisponendo l'avvio di un programma di tutela e valorizzazione presso l'Unione Europea, di concerto con le regioni, le associazioni, gli enti interessati e i movimenti agricoli;

– interventi urgenti nelle opportune sedi europee affinché siano abbassati i limiti europei per il DON (Deossinivalenolo, micotossine), tenuto conto del maggior consumo, da parte della popolazione italiana, di grano e derivati;

– obbligo della colorazione per i grani duri importati dalla Ue e destinati ad altri usi per evitare che questi vengano fraudolentemente utilizzati a fini alimentari, alterando le reali quotazioni di mercato e minacciando la salute pubblica;

– istituzione di un sistema di monitoraggio e di un registro nazionale telematico aggiornato quotidianamente che assicurino la tracciabilità delle farine di grano duro non raffinate;

come rilevato anche dal relatore, la tavola A5 (recante gli effetti del decreto legge n. 113 del 2016 sull'indebitamento netto della PA) vede passare le maggiori risorse per la Funzionalità e potenziamento del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco (effetti fiscali) dai 3 milioni di euro del 2016 agli 8 milioni per ciascuno degli anni del successivo triennio. Al contrario, per Attività di ricerca e sperimentazione in campo agricolo di competenza del MIPAAF si comprime nel successivo triennio il dato di 9 milioni del 2016;

in Puglia, dove il numero delle piante di ulivo è di circa 60 milioni, l'epidemia del batterio *Xylella fastidiosa* ha causato la distruzione di intere coltivazioni in un'area in cui la tradizione olivicola rappresenta una fondamentale risorsa economica e una caratteristica essenziale della cultura e del paesaggio. Tale situazione ha già generato rilevanti danni per l'economia regionale, dal momento che il valore della produzione olivicola regionale vale in media circa 500 milioni di euro all'anno, la regione Puglia rappresenta quasi il 10 per cento dell'intero comparto agricolo nazionale, ossia circa quattro miliardi di euro ed è la prima regione olivicola in termini di superficie, pari al 32 per cento della superficie totale nazionale adibita a tale coltura;

inoltre, nella medesima regione Puglia, per quanto concerne il comparto vitivinicolo sono sempre maggiori i danni provocati dalla crescente diffusione delle fitopatologie fungine, in particolare la botrite;

le risorse messe a disposizione delle imprese agricole per far fronte ai danni provocati dalla *Xylella fastidiosa* e dalle fitopatologie fungine non sono sufficienti a garantire la ripresa per i comparti pesantemente colpiti, soprattutto, nel caso della *Xylella*, laddove i provvedimenti imposti per contrastare la diffusione del batterio, anche a livello di Unione europea, hanno comportato la distruzione delle piante contagiate, ovvero della base produttiva dell'attività delle imprese coinvolte;

l'adozione di opportuni provvedimenti volti a sostenere ed incentivare le imprese della Regione Puglia che hanno subito danni alle attività agricole dalla diffusione della *Xylella fastidiosa* e delle fitopatologie fungine è necessaria non solo al fine di garantire due comparti di primaria importanza in una regione da sempre ai vertici della produzione agricola nazionale ma anche una sicurezza per tutto il settore agroalimentare, al quale continuerebbero ad essere garantiti prodotti che di tale settore costituiscono un fiore all'occhiello;

considerato inoltre che:

viene citato «tra le altre misure adottate per contrastare comportamenti lesivi della dignità dei lavoratori e della leale concorrenza tra imprese» il disegno di legge per il contrasto al caporalato e al lavoro nero in agricoltura che, approvato dal Senato a inizio agosto, è attualmente all'esame della Camera;

si contano circa 430.000 lavoratori irregolari solo per il comparto agricolo. Si tratta di un assurdo giro di affari che si insinua in maniera tentacolare nella gestione del mercato del lavoro, nell'importazione ed esportazione dei prodotti alimentari fino ad arrivare nei mercati ortofrutti-coli e nella fornitura al dettaglio. Una montagna di soldi sporchi che oscilla tra i 14 ed i 17,5 miliardi di euro l'anno e che, per la sola agricoltura, si aggira tra i 2 e 5 miliardi di euro.

sul punto è bene ribadire che, durante l'esame in Senato del disegno di legge sul caporalato, sono state rilevate numerose criticità, corredate da altrettante proposte di modifica quali: richiesta di specifiche agevolazioni all'interno delle misure dei Piani di sviluppo rurale e sgravi contributivi per le aziende che regolarizzano la forza-lavoro; appositi interventi normativi per favorire la stipulazione di convenzioni tra imprese e istituzioni locali riguardo i servizi di trasporto per i lavoratori agricoli che devono raggiungere i luoghi ove prestano la loro attività; l'adozione di misure che rendano quanto più possibile trasparenti le modalità del trasferimento; l'attivazione un numero telefonico nazionale di pubblica utilità che permetta di denunciare i fenomeni di sfruttamento e maltrattamento, durante lo svolgimento del lavoro o la conduzione dell'azienda, in pieno anonimato e prevenendo ogni possibile atto ritorsivo; la previsione dell'assistenza sanitaria per tutti i lavoratori stagionali; sistemazione logistica di tutti i lavoratori, assicurando la qualità degli alloggi;

il cronoprogramma colloca la definizione di tale disegno di legge entro il 2016;

considerato infine che:

il medesimo cronoprogramma, tra le scadenze a venire, colloca entro il 2016 la disciplina dell'organizzazione delle Commissioni Uniche Nazionali per ciascuna tipologia di prodotto agricolo, al fine di incrementare i livelli di trasparenza e oggettività nella definizione dei prezzi;

l'approssimarsi del termine dell'anno in corso, e la coincidenza con la sessione di bilancio, fanno sorgere più di un dubbio circa il rispetto del cronoprogramma,

esprime, per quanto di competenza, parere contrario.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 292

Presidenza del Presidente
FORMIGONI

Orario: dalle ore 15,50 alle ore 16,05

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Mercoledì 5 ottobre 2016

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 139

Presidenza del Presidente

MUCCHETTI

Orario: dalle ore 14,05 alle ore 14,45

*AUDIZIONE DI RAPPRESENTANTI DI R.E TE. IMPRESE ITALIA SULL'ATTO DEL
GOVERNO N. 327 (RIORDINO DELLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTI-
GIANATO E AGRICOLTURA)*

Plenaria

274^a Seduta

Presidenza del Presidente

MUCCHETTI

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

*(Doc. LVII, n. 4-bis) Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2016,
allegato e relativo annesso*

*(Parere alla 5^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con os-
servazione)*

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La senatrice FABBRI (PD), relatrice, presenta e illustra uno schema di parere favorevole con una osservazione sul documento in titolo, pubblicato in allegato.

Il senatore GIROTTO (M5S) riporta i pareri espressi dai rappresentanti dell'Ufficio Parlamentare di Bilancio, della Banca d'Italia e della Corte dei conti, in occasione delle audizioni presso le Commissioni bilancio di Camera e Senato, sulla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2016. Sulla base di tali pareri, ritiene dunque che le previsioni fornite dalla Nota in esame siano errate e che il Governo abbia fornito dei dati errati al Parlamento per nascondere i fallimenti delle politiche economiche seguite finora.

Dopo aver fornito alcuni dati sulla crescita del PIL e sul rapporto deficit/PIL nei prossimi anni e auspicato il superamento dell'*austerità* economica, si sofferma sulla flessibilità di bilancio, che, a suo parere, servirà soltanto per neutralizzare parzialmente le clausole di salvaguardia da 15 miliardi inserite nella legge di stabilità dell'anno scorso, e non anche per rilanciare sviluppo, economia, redditi e occupazione.

Cita poi una serie di interventi futuri che riguarderebbero i pensionati (grazie a una diminuzione della spesa sanitaria); il rinnovo dei contratti nel pubblico impiego; la riduzione dell'IRPEF (solo a partire dal 2018); la lotta alla povertà estrema, ma senza prevedere lo sviluppo dei servizi sociali e degli altri istituti del *welfare*.

Riconosce che interventi di una qualche rilevanza economica verranno destinati alle imprese, come il cosiddetto «super ammortamento», la riduzione delle imposte, le garanzie pubbliche sugli investimenti e il programma «Industria 4.0»; le imprese tuttavia già godranno della decontribuzione sugli assunti (con un costo totale di almeno 20 miliardi nel quadriennio 2015-2018) e della riduzione dell'imposta sulle società dal 27,5 per cento al 24 per cento (con un costo per l'erario di almeno 3,5 miliardi l'anno). Si tratta, a suo giudizio, di misure molto costose, indirette e non selettive, delle quali beneficerebbero dunque tutte le imprese indistintamente e non solo quelle che investono, crescono e creano occupazione e reddito. A suo parere servirebbero invece investimenti diretti e piccole e medie opere; trasporti efficienti e servizi sociali inclusivi e flessibili; una redistribuzione del carico fiscale; interventi selettivi.

In conclusione, annuncia il voto contrario del Gruppo M5S.

Il presidente MUCCHETTI (PD) esprime una valutazione favorevole sulla proposta di parere formulata dalla relatrice; osserva, a titolo personale, che sarebbe opportuno che il Governo mettesse l'Ufficio parlamentare di bilancio nelle condizioni di esprimere la propria valutazione prima che la nota di aggiornamento al DEF sia discussa dall'Assemblea: ricorda infatti come tale organismo non abbia finora ritenuto di validare il documento in titolo. Considera inoltre rilevante richiamare la valutazione espressa dalla Corte dei Conti, che si è soffermata criticamente sul ricorso a coperture incentrate sulla *compliance*, ossia sulla collaborazione dei con-

tribuenti, per definizione di natura incerta, anziché a misure positive per il recupero dell'evasione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, previa verifica del numero legale, la proposta di parere favorevole con osservazione della relatrice è posta ai voti e risulta approvata.

La seduta termina alle ore 15,35.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DOCUMENTO LVII, N. 4-BIS, ALLEGATO
E RELATIVO ANNESSO**

La 10^a Commissione (industria, commercio, turismo), esaminato, per le parti di competenza, il documento in titolo;

preso atto positivamente delle intenzioni del Governo di inserire, già a partire dalla prossima legge di stabilità, una serie di misure per favorire il credito di imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, sia con riguardo alle tipologie delle spese sostenute, sia in merito al limite massimo annuale di agevolazione riconosciuto a ciascun beneficiario;

considerata la necessità di introdurre una serie di strumenti che consentano di ampliare il più possibile la platea delle imprese potenzialmente beneficiarie del suddetto credito d'imposta, in modo da favorire una crescita degli investimenti in ricerca e sviluppo,

esprime parere favorevole con la seguente osservazione:

vengano individuate, nell'ambito della prossima legge di stabilità, delle specifiche misure volte ad assicurare un credito di imposta alle imprese che effettuano investimenti in ricerca e sviluppo, in modo da superare il meccanismo che garantisce la fruizione del credito d'imposta solamente per la parte incrementale degli investimenti. A tale proposito si invita il Governo a valutare l'opportunità di prevedere un sistema differenziato in grado di assicurare comunque un credito d'imposta base per gli investimenti in ricerca e sviluppo effettuati dalle aziende, a cui aggiungere un sistema premiale per tutti gli investimenti incrementali rispetto agli investimenti degli anni precedenti.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 5 ottobre 2016

Plenaria

266^a Seduta

Presidenza del Presidente
SACCONI

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. LVII, n. 4-bis) Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2016, allegato e relativo annesso

(Parere alla 5^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore senatore PAGANO (*AP (NCD-UDC)*) illustra una bozza di parere favorevole con osservazioni, allegata al resoconto. Dopo aver descritto le dinamiche dell'occupazione e le politiche sociali del Governo, richiama la priorità di provvedimenti previdenziali per i lavoratori che possono rimanere senza reddito e senza pensione in età adulta. Rimarca la necessità di rendere effettivamente disponibile l'assegno di ricollocazione e di collegare ogni misura di sostegno al reddito con le azioni di prossimità dei comuni e del terzo settore.

Il presidente SACCONI (*AP (NCD-UDC)*) evidenzia il valore della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza che fu introdotta come anticipazione alla sessione di bilancio. In assenza dei mezzi individuati nella legge di stabilità, la Nota di aggiornamento può contenere solo degli obiettivi. Auspica che l'Ufficio parlamentare di bilancio possa fornire le opportune indicazioni in occasione dei provvedimenti che saranno presentati per la sessione di bilancio.

La senatrice PAGLINI (*M5S*) annuncia che il proprio Gruppo presenterà nella seduta di domani uno schema di parere alternativo.

Il senatore DIVINA (*LN-Aut*) interviene per dichiarazione di voto contrario, in quanto i dati proposti dal Governo stridono con una realtà profondamente differente, come evidenziato anche dalla Banca d'Italia. Evidenzia la necessità di sostenere la produzione industriale, che al momento rimane stagnante e che è l'unico volano per la ripresa dell'occupazione.

Il senatore BAROZZINO (*Misto-SI-SEL*) interviene per una dichiarazione di voto contrario, ricordando che l'ISTAT ha già ridimensionato da tempo le stime di crescita del PIL. Denuncia i fallimenti della politica del lavoro del Governo che ha creato solo la precarizzazione dei rapporti di impiego. In particolar modo, stigmatizza la diffusione abnorme dei *voucher* e i gravi limiti del programma «Garanzia giovani». Tali strumenti portano alla luce livelli fittizi di occupazione. Denuncia infine l'enfatizzazione posta dal Governo sulla riduzione del costo del lavoro.

Il senatore BERGER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), nel dichiarare il proprio voto favorevole, auspica che le misure innovative poste in essere negli ultimi anni dal Governo non siano vanificate. Ritene criticabile un'opposizione pregiudiziale alle riforme che finisce solo per generare incertezze e ingiustizie nel mondo del lavoro.

Il senatore ICHINO (*PD*) interviene per una dichiarazione di voto favorevole. Riporta i recenti interventi del Parlamento che hanno consentito di distinguere tra le diverse forme di interposizione di lavoro. A seguito di tali misure si continua a perseguire opportunamente l'interposizione fraudolenta di lavoro. Viene messa in luce, viceversa, la contiguità di altre fattispecie non fraudolente di interposizione, molto diffuse, con l'istituto dell'appalto di servizi. Sottolinea come nell'ultimo anno ad un aumento dei licenziamenti sia corrisposto un aumento maggiore delle assunzioni. A differenza di quanto avvenuto nel resto d'Europa, il mercato del lavoro nel nostro Paese si è rimesso in moto contemporaneamente alla ripresa della crescita economica. Precisa che l'istituto del *voucher* non fa venir meno gli obblighi in materia di salute e sicurezza che sono in capo al datore di lavoro ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 2008. Invita il Governo a compiere un'attenta ricerca per valutare se i *voucher* hanno sostituito forme di lavoro regolare, hanno fatto emergere situazioni di lavoro sommerso oppure hanno dato risposta ad una domanda aggiuntiva di lavoro. Auspica che nella legge di stabilità siano contenute le misure necessarie per dare attuazione agli obiettivi contenuti nella Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA) e che abroga il regolamento (CE) n. 2062/94 del Consiglio (n. COM (2016) 528 definitivo)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione della risoluzione: *Doc. XVIII*, n. 153)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 21 settembre.

La senatrice FAVERO (*PD*) dà conto di una bozza di risoluzione favorevole, allegata al resoconto, in cui evidenzia i compiti e il ruolo dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA) e sottolinea la conformità della proposta di regolamento con i criteri di sussidiarietà e di proporzionalità.

Nessuno chiedendo la parola, presente il prescritto numero di senatori, il PRESIDENTE mette ai voti la proposta di risoluzione della relatrice, che è approvata a maggioranza.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce la Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofound) e che abroga il regolamento (CEE) n. 1365/75 del Consiglio (n. COM (2016) 531 definitivo)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione della risoluzione: *Doc. XVIII*, n. 154)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 28 settembre.

La senatrice PEZZOPANE (*PD*) sintetizza la bozza di risoluzione da lei presentata il 28 settembre scorso, pubblicata nell'allegato della stessa seduta, e si sofferma sulle osservazioni volte a valorizzare il lavoro del Gruppo interistituzionale sulle agenzie decentrate dell'Unione e a ridurre gli organici della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofound).

Nessuno chiedendo la parola, presente il prescritto numero di senatori, il PRESIDENTE mette ai voti la proposta di risoluzione della relatrice, che è approvata a maggioranza.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che la seduta di domani 6 ottobre, già prevista per le ore 8,30, avrà inizio alle ore 9.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,15.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE
SUL DOCUMENTO LVII, N. 4-bis, ALLEGATO E
RELATIVO ANNESSO**

La Commissione lavoro, previdenza sociale,

esaminati, per le parti di competenza, la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2016, l'Allegato I e il relativo annesso, premesso che il Documento rileva, da un lato, un andamento positivo di crescita dell'occupazione, e dall'altro, che la dinamica di tale processo si è attenuata in ragione della riduzione delle misure di incentivo alla stipulazione di contratti a tempo indeterminato;

valutato positivamente che nella prima metà del 2016 il tasso di disoccupazione è sceso all'11,6 per cento;

considerato che, nella legge di bilancio per il 2017, saranno contenute misure intese ad incidere su povertà e *welfare*, quali l'elevamento della misura netta dei trattamenti pensionistici di importo più basso, l'adozione di ulteriori canali per il diritto a pensione (cosiddetto APE), il finanziamento delle prestazioni pensionistiche complementari, la revisione della disciplina pensionistica relativa alle mansioni usuranti e la destinazione di risorse aggiuntive per il piano di contrasto alla povertà,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le osservazioni di seguito riportate.

I provvedimenti relativi alla flessibilità previdenziale devono essere prioritariamente dedicati a tutti coloro che possono rimanere senza reddito e senza pensione in età adulta, favorendo in particolare gli accordi individuali e collettivi che dispongono versamenti previdenziali volontari per il passato o per il futuro e sostegno al reddito in attesa della maturazione della prestazione pensionistica.

Inoltre, il successo delle politiche attive del lavoro deve consistere prevalentemente nella effettiva disponibilità dell'assegno di ricollocazione, come disciplinato dal decreto attuativo n. 150 del 2015, messo a disposizione dei lavoratori a rischio disoccupazione o disoccupati.

Da ultimo, in tema di politiche di prevenzione e contrasto della povertà, ogni misura di sostegno al reddito dovrà collegarsi con l'azione di prossimità dei Comuni e del Terzo Settore.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2016) 528 defi-
nitivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA
SUSSIDIARIETÀ (Doc. XVIII, n. 153)**

La Commissione lavoro, previdenza sociale,
esaminata, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, la
proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che isti-
tuisce l'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-
OSHA) e che abroga il regolamento (CE) n. 2062/94 del Consiglio;

premesso che la definizione del ruolo dell'EU-OSHA consiste nel-
l'elaborazione di politiche in materia di sicurezza e salute sul lavoro, e
centro di informazioni tecniche, scientifiche, giuridiche ed economiche
nonché di competenze utili nel campo della sicurezza e della salute sul
lavoro;

osservato che la proposta di regolamento in esame permette di con-
formare l'Agenzia EU-OSHA all'orientamento comune delle altre agenzie
decentralizzate dell'Unione europea (Eurofound e CEDEFOP);

valutato che la proposta è conforme ai principi di proporzionalità e
sussidiarietà,

si esprime in senso favorevole.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 5 ottobre 2016

Plenaria

388^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza della Presidente
DE BIASI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute De Filippo.

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. LVII, n. 4-bis) Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2016, allegato e relativo annesso

(Parere alla 5^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

La senatrice DIRINDIN (*PD*), rilevata in termini critici l'esiguità del tempo a disposizione per l'esame della Nota di aggiornamento, osserva che nell'attuale momento storico è particolarmente problematica la definizione delle politiche per la salute: da una parte, la prolungata crisi economica determina un incremento dell'insicurezza e l'emergere di inediti bisogni di carattere socio-sanitario, cui occorrerebbe offrire risposta; dall'altra, le difficoltà di carattere finanziario rendono sempre più acuti i problemi di sostenibilità del Servizio sanitario nazionale. A ciò si aggiunge, ad avviso dell'oratrice, una sorta di progressivo disimpegno dei livelli di governo, sia centrale che regionali, rispetto alle tematiche della salute e alle necessità di manutenzione del sistema sanitario.

In relazione alla spesa sanitaria di parte corrente, sottolinea che dal documento in esame emerge un andamento lievemente crescente nel periodo considerato (2016-2019). Ipotizza che ciò possa dipendere dal man-

cato rispetto dei tetti per la spesa farmaceutica, ovvero dal mancato conseguimento di risparmi di spesa preconizzati da provvedimenti adottati in passato o da un'inversione di tendenza delle spese per il personale. Ad avviso dell'oratrice, in tema di spesa farmaceutica, in particolare in materia di farmaci innovativi, occorrerebbe attuare senza ulteriori indugi le disposizioni legislative che impongono alle regioni un'attività di programmazione; quanto alle spese per il personale, è auspicabile che vengano adottate le misure da lungo tempo attese per alleviare le condizioni di sofferenza in cui versa il comparto.

Riguardo alle spese per investimenti in sanità, segnala che persiste una criticità già rilevata in occasione dell'esame di precedenti documenti finanziari: vi sono fondi previsti da leggi pluriennali di spesa che risultano tuttora inutilizzati, malgrado il relativo stanziamento risalga agli ultimi anni del secolo scorso. Nello stigmatizzare tale mancato utilizzo, che ad avviso dell'oratrice è legato a deprecabili inerzie di alcune regioni e dello stesso livello di governo centrale, rimarca la necessità di riprendere una seria politica di investimenti sulle strutture sanitarie, allo scopo di assicurare la sicurezza di queste ultime.

Il senatore GAETTI (*M5S*) dichiara di condividere le considerazioni svolte dalla senatrice Dirindin in ordine alla condizione di difficoltà in cui versa il Servizio sanitario nazionale nell'attuale momento storico.

Ritiene che una valutazione approfondita sull'adeguatezza dei finanziamenti del Fondo sanitario nazionale potrà essere svolta solo alla luce della legge di bilancio, pur prendendo atto con preoccupazione delle considerazioni critiche svolte dalle diverse autorità pubbliche audite dalla Commissione bilancio in merito all'impostazione del documento in esame.

Riguardo alle spese legate all'acquisto dei farmaci innovativi, esprime il convincimento che siano necessarie politiche pubbliche più coraggiose, finalizzate a ricondurre i prezzi praticati dalle grandi industrie del settore farmaceutico ad una dimensione etica, che allo stato sembra smarrita. Sottolinea che le motivazioni frequentemente addotte a giustificazione del livello dei prezzi, legate all'entità dei costi da sostenere per le attività di sperimentazione e di ricerca, appaiono speciose, alla luce dei profitti conseguiti dalle imprese del settore.

Il senatore D'AMBROSIO LETTIERI (*CoR*) esprime anzitutto imbarazzo e deplorazione per l'esiguo tempo a disposizione delle Commissioni per l'esame della Nota di aggiornamento, a suo giudizio incompatibile con una seria attività di approfondimento.

Pur dando atto delle oggettive difficoltà che si incontrano nell'attuale momento storico nel delineare le politiche di *welfare*, trova che gli sforzi profusi dal Governo nell'elaborazione del documento in esame siano modesti. Anche se quest'ultimo menziona alcuni recenti provvedimenti che vanno nella giusta direzione della razionalizzazione del sistema sanitario,

nel complesso esso è deficitario nel fornire elementi di certezza sulla reale disponibilità di risorse finanziarie adeguate per sostenere il Servizio sanitario nazionale: in sostanza, si registra un incremento delle risorse molto inferiore rispetto a quanto previsto e stimato come necessario da precedenti documenti finanziari.

Soggiunge che tutti gli esperti di finanza pubblica auditi durante l'istruttoria della Commissione bilancio hanno espresso perplessità, quando non aperta contrarietà, rispetto all'impostazione e alle previsioni di crescita della Nota di aggiornamento.

Auspica che la Commissione manifesti la propria preoccupazione per la tenuta del sistema sanitario nell'ambito del parere alla Commissione bilancio, che a suo giudizio dovrebbe essere di segno contrario o quanto meno sottoposto a condizioni.

La PRESIDENTE ricorda che il documento in esame non costituisce un articolato suscettibile di emendamenti, evidenziando che è anche alla luce di tale caratteristica che occorrerà modulare il parere.

La senatrice SIMEONI (*Misto*) esprime preoccupazione per il depotenziamento in atto delle politiche di prevenzione sanitaria, che a suo giudizio è implicato dalla limitazione dei controlli relativi al colesterolo e dalla non gratuità di molte delle vaccinazioni suggerite dai pediatri.

Segnala inoltre in termini problematici il crescente abusivismo nel settore delle professioni sanitarie, rispetto al quale ravvisa l'insufficienza delle politiche di contrasto.

La PRESIDENTE fa rilevare che le questioni testé evocate dalla senatrice Simeoni potranno più utilmente essere trattate nell'ambito di atti di sindacato ispettivo.

Quindi, avverte che l'esame della Nota di aggiornamento proseguirà nella seduta pomeridiana di oggi e, ove ciò sia compatibile con l'andamento di lavori presso la Commissione bilancio, potrà concludersi nella seduta antimeridiana di domani.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 9,20.

Plenaria**389^a Seduta (pomeridiana)***Presidenza della Presidente*
DE BIASI*Interviene il sottosegretario di Stato per la salute De Filippo.**La seduta inizia alle ore 14,45.**IN SEDE CONSULTIVA**(Doc. LVII, n. 4-bis) Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2016, allegato e relativo annesso**(Parere alla 5^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)*

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana.

La senatrice RIZZOTTI (*FI-PdL XVII*), intervenendo in sede di discussione generale, si associa alle doglianze dei precedenti oratori circa la ristrettezza dei tempi d'esame.

Rimarca la mancata validazione del documento in esame da parte dell'Ufficio parlamentare di bilancio, circostanza che a suo giudizio preclude una discussione ed un pronunciamento parlamentare con i crismi della serietà.

Sottolinea che, sebbene alcuni dei provvedimenti citati dal documento siano condivisibili, manca qualsiasi indicazione circa le risorse disponibili per il Fondo sanitario nazionale, per la definizione delle quali occorrerà attendere la legge di bilancio.

Osserva che, riguardo alla spesa sanitaria di parte corrente a legislazione vigente, dalla Nota di aggiornamento emerge una dinamica crescente nel periodo considerato, mentre mancano impegni e indicazioni precise riguardo alle spese per investimenti. Quanto alla inutilizzazione delle risorse a suo tempo stanziata per interventi di riorganizzazione e riqualificazione dell'assistenza sanitaria nei grandi centri urbani, fa proprie le considerazioni critiche già svolte dalla senatrice Dirindin.

In conclusione, formula l'auspicio che i numerosi aspetti problematici sottesi al documento in esame siano adeguatamente posti in risalto nell'ambito del parere che sarà reso alla Commissione bilancio.

La PRESIDENTE(*PD*) è dell'avviso che la questione del finanziamento del Fondo sanitario nazionale, rappresentando un tema prioritario, sia da porre in rilievo nell'ambito del parere, unitamente a considerazioni sulla necessità di investire in innovazione, anche con riguardo ai processi e all'organizzazione del sistema sanitario.

Per ciò che attiene ai farmaci innovativi, concorda con la senatrice Dirindin in merito alla necessità di dare attuazione alle disposizioni in tema di programmazione e monitoraggio da parte delle regioni. Saggiunge che occorre sempre tenere nella dovuta considerazione che il farmaco non è una merce tra le altre e che è ormai giunto il tempo di riflettere sull'attribuzione di un ruolo negoziale alle istituzioni europee nei rapporti con le grandi industrie del settore farmaceutico. Ritiene infine che anche il concetto di innovatività dei farmaci sia meritevole di una riflessione, apparendo ormai chiaro che non tutti i nuovi medicinali possono essere automaticamente considerati innovativi.

Non essendovi altre richieste di intervento, la Presidente dichiara conclusa la discussione generale e dà la parola al relatore per lo svolgimento della replica.

Il relatore BIANCO (*PD*) premette che diverse delle problematiche poste in rilievo dagli oratori sono certamente sussistenti, ma reputa che non vi siano ragioni valide per formulare un parere di segno contrario, ovvero per subordinare il dispositivo favorevole a condizioni. Semmai, alcune delle considerazioni svolte dai senatori intervenuti potranno essere inserite nel parere sotto forma di osservazioni.

Non ritiene di doversi soffermare, in questa sede, sulle obiezioni formulate dall'Ufficio parlamentare di bilancio in merito alle stime contenute nella Nota di aggiornamento, limitandosi a segnalare che diversi commentatori hanno evidenziato come le previsioni del Governo si basino su dati diversi da quelli considerati dal suddetto Ufficio.

Dichiara di condividere le considerazioni svolte dalla senatrice Dirindin, sia in merito all'importanza accresciuta dei servizi socio-sanitari in periodi di crisi, sia riguardo alla necessità di investire sulla sicurezza delle strutture sanitarie.

Quanto alle problematiche legate alla prevenzione, sollevate dalla senatrice Simeoni, segnala che in proposito svolgono un ruolo decisivo le regioni.

In merito alle questioni legate ai farmaci innovativi, trattate sia dal senatore Gaetti che dalla Presidente, esprime il convincimento che il tema della *governance* del settore farmaceutico sia cruciale, così come fondamentale è l'attuazione delle disposizioni in materia di programmazione e monitoraggio introdotte nella legge di stabilità per il 2016.

Ritiene infine che, nell'ambito della proposta di parere che si riserva di presentare, dovrebbero trovare spazio anche osservazioni sulla necessaria coerenza del finanziamento pubblico del Servizio sanitario con le previsioni di spesa, sulla necessità di finanziamenti specifici per frenare il progressivo impoverimento delle retribuzioni del personale sanitario e in-

fine sulla necessità di ponderare attentamente l'impatto delle misure per favorire la concorrenza nelle professioni regolamentate, caldeggiate dal Consiglio europeo, sulle attività di carattere sanitario.

Il sottosegretario DE FILIPPO, intervenendo a sua volta in sede di replica, fa presente che per prassi consolidata le previsioni relative al Fondo sanitario nazionale non sono inserite nella Nota di aggiornamento del DEF, trattandosi di materia oggetto di disciplina nell'ambito della successiva manovra finanziaria.

Dopo aver offerto una serie di delucidazioni di carattere tecnico sul computo della spesa sanitaria, pone in rilievo che l'incremento di spesa di parte corrente per l'anno 2016 è effettivamente imputabile ai farmaci innovativi, nonché allo sblocco del *turn over* del personale sanitario.

Quanto alle previsioni di spesa per gli anni 2018 e 2019, sempre relativamente alla parte corrente, comunica che esse non scontano ancora gli incrementi derivanti dal rinnovo dei contratti. Saggiunge che ulteriori incrementi di spesa potrebbero derivare dalle difficoltà che si stanno incontrando nell'applicazione della normativa sul *pay back*.

Si sofferma quindi sull'attuazione del Piano straordinario per la realizzazione di interventi di riorganizzazione e di riqualificazione dell'assistenza sanitaria in alcuni grandi centri urbani (articolo 71, comma 1, legge 448/1998), segnalando, tra l'altro, che i fondi disponibili sono tutti in penzione amministrativa.

In conclusione, esprime la propria condivisione per l'impostazione della proposta di parere prefigurata dal relatore nel corso del proprio intervento di replica.

La PRESIDENTE avverte che la conclusione dell'esame avrà luogo nella seduta antimeridiana di domani.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 15,35.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 5 ottobre 2016

Plenaria**258^a Seduta**

Presidenza del Presidente
MARINELLO

Intervengono il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Barbara Degani e il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Ilaria Carla Anna Borletti Dell'Acqua.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO**Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento relativo all'individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata (n. 336)**

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 28 settembre.

Il senatore ARRIGONI (*LN-Aut*) interviene in discussione generale chiedendo chiarimenti sulle problematiche applicative della disciplina proposta nei centri storici dei Comuni che non abbiano classificato gli edifici in base alla loro rilevanza storica ed architettonica.

Il senatore PICCOLI (*FI-PdL XVII*) ritiene che le fattispecie indicate nell'allegato all'atto del Governo siano di scarso interesse applicativo. A tale riguardo, cita ad esempio le voci A.7, A.25 e B.9 degli allegati.

Poiché non vi sono altri interventi, il presidente MARINELLO dichiara conclusa la discussione generale.

Il relatore VACCARI (*PD*), in sede di replica, invita il senatore Piccoli a comunicare i contenuti di eventuali osservazioni da inserire nello schema di parere. Suggerisce, infine, di acquisire apposita documentazione dai soggetti istituzionali che hanno chiesto di essere auditi, piuttosto che procedere ad un ciclo di audizioni, in considerazione della articolata istruttoria già svolta dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

Il sottosegretario Ilaria Carla Anna BORLETTI DELL'ACQUA, in sede di replica, fa presente che l'intervento normativo proposto, è il frutto di un approfondito confronto con le Amministrazioni comunali e regionali. Ricorda inoltre che le problematiche applicative nei centri storici continuano ad essere disciplinate dai divieti previsti dal decreto legislativo n. 42 del 2004. In merito ai rilievi formulati dal senatore Piccoli sulle voci A.7 e A.25, dopo aver rilevato la difficoltà di conciliare talvolta la difesa ambientale con la tutela dei beni paesaggistici, soprattutto nel settore delle energie rinnovabili, manifesta la disponibilità del Governo a valutare miglioramenti che possano facilitare l'applicazione della normativa in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. LVII, n. 4-bis) Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2016, allegato e relativo annesso

(Parere alla 5^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente MARINELLO (*AP (NCD-UDC)*), relatore, comunica che intende presentare la proposta di parere sulle parti di competenza della Nota di variazione nella seduta di martedì prossimo, in considerazione del vivo dibattito suscitato dalle stime sui dati relativi ai principali indicatori economici contenuti nel DEF.

La Commissione prende atto.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l'energia e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un meccanismo di monitoraggio e comuni-

cazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici (n. COM (2016) 479 definitivo)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio)

La relatrice BIGNAMI (*Misto-MovX*) illustra la proposta di regolamento, ricordando preliminarmente che l'attuale quadro 2020 per le politiche del clima dell'UE copre la maggior parte dei settori e dei gas a effetto serra e si compone del sistema di scambio di quote delle emissioni dell'UE (ETS dell'UE) e di tutti i settori che non rientrano nel sistema ETS dell'UE sono disciplinati dalla decisione sulla condivisione degli sforzi (ESD). Le emissioni e gli assorbimenti dei gas serra nell'uso del suolo, dei cambiamenti di uso del suolo e della silvicoltura (LULUCF) sono attualmente disciplinati soltanto dagli obblighi internazionali ai sensi del protocollo di Kyoto, fino al 2020. L'implementazione dell'attuale decisione LULUCF (529/2013/UE) è in corso e garantirà sistemi di contabilità migliorati entro il 2020. Senza un quadro giuridico di riferimento per consolidare questa implementazione e definire le regole applicabili per il periodo post-2020, il modo in cui LULUCF sarebbe incluso nel quadro complessivo potrebbe essere eterogeneo in tutta l'Unione europea. Gli articoli da 191 a 193 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea confermano e specificano le competenze dell'UE in materia di cambiamenti climatici. La base giuridica della presente proposta è infatti l'articolo 192. La competenza dell'Unione europea di intervenire sui cambiamenti climatici deriva dall'articolo 191 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Dal momento che l'Unione affronta gli impegni sui cambiamenti climatici in modo congiunto, anche le attività LULUCF devono essere disciplinate in modo coordinato. L'inclusione delle attività LULUCF nel quadro 2030 fornirà un quadro comune su come il settore può essere contabilizzato in vista dell'obiettivo di riduzione congiunta dell'Unione europea. La scelta degli interventi nel perseguimento dei vari obiettivi relativi al LULUCF spetterà agli Stati membri. Il principio di sussidiarietà è quindi pienamente rispettato. Con riferimento alle singole disposizioni della proposta, l'articolo 1 precisa che il regolamento stabilisce gli impegni degli Stati membri in relazione all'impegno di riduzione delle emissioni di gas serra dell'Unione per il periodo 2021-2030 e le norme per la contabilizzazione e i controlli di conformità. L'articolo 2 definisce l'ambito di applicazione del regolamento. Il campo di applicazione obbligatorio riguarda i terreni forestali e i terreni agricoli e quei terreni per i quali l'uso è stato modificato da o per questi usi. L'approccio proposto abbandona il quadro di comunicazione parallelo del protocollo di Kyoto e integra il sistema nel quadro dell'informazione «basata sul suolo» dell'UNFCCC. Il campo di applicazione include i gas serra CO₂, CH₄ e N₂O. L'articolo 3 definisce la terminologia specifica. In base all'articolo 4, l'impegno per ciascuno Stato membro è assicurare che il settore LULUCF non dia origine, dopo l'applicazione delle norme di contabilizzazione previste dal regolamento e tenuto conto degli strumenti di flessibi-

lità, ad emissioni nette sul proprio territorio. Questo principio viene definito nella valutazione d'impatto come la «regola no debiti». L'articolo 5 stabilisce le norme generali per evitare il doppio conteggio, per gestire i trasferimenti tra le categorie di uso del suolo e per tenere conto di ogni comparto di carbonio, ad eccezione di quelli che rientrano nella regola «*de minimis*». Si basa in ampia misura sulle norme generali di contabilizzazione di cui alla decisione 529/2013/UE, con l'aggiunta di una regola dinamica per trasferimento di categorie di uso del suolo. L'articolo 6 descrive le regole specifiche di contabilizzazione applicabili, in caso di cambiamento di uso del suolo, ai terreni disboscati e ai terreni imboschiti. Queste categorie sono contabilizzate utilizzando l'approccio di «lordo-netto», ovvero la contabilizzazione delle emissioni e degli assorbimenti per il periodo nella loro interezza. L'approccio è essenzialmente identico a quello della decisione 529/2013/UE, tranne che per l'introduzione della possibilità di sostituire il valore predefinito con 30 anni per la conversione delle altre categorie di uso del suolo in terreni forestali. L'articolo 7 definisce le regole specifiche di contabilizzazione per le terre coltivate gestite, i pascoli gestiti e le zone umide gestite, ivi comprese le categorie di terreni che cambiano da e verso queste categorie. Questo cambiamento di uso del suolo è contabilizzato sul piano delle emissioni o degli assorbimenti rispetto ad un riferimento storico. L'approccio è essenzialmente identico a quello della decisione 529/2013/UE, eccetto che si propone un riferimento storico più recente al fine di migliorare l'accuratezza delle stime, allinearle al resto dei settori non ETS, e semplificare la contabilizzazione riducendo la necessità di serie cronologiche storiche. L'articolo 8 definisce le norme di contabilizzazione per i terreni forestali gestiti, che si basano su un livello di riferimento per le foreste per escludere le ripercussioni delle caratteristiche naturali e specifiche del Paese. L'articolo 9 determina l'approccio contabile a questo deposito di carbonio nei terreni imboschiti e nei terreni forestali gestiti. La metodologia è rimasta sostanzialmente invariata rispetto alla decisione 529/2013/UE. L'articolo 10 consente agli Stati membri di escludere dalla loro contabilizzazione le emissioni risultanti da disturbi naturali (incendi boschivi, invasioni di parassiti). La metodologia è rimasta sostanzialmente invariata rispetto alla decisione 529/2013/UE. La Commissione verificherà che siano rispettati gli orientamenti e le norme applicabili. L'articolo 11 prevede che gli Stati membri possono compensare le emissioni in una categoria di contabilizzazione del suolo con gli assorbimenti di un'altra categoria nel loro territorio. Consente inoltre ad uno Stato membro di accumulare gli assorbimenti netti identificati nella sua contabilizzazione per un periodo di 10 anni. Gli assorbimenti in eccesso possono essere trasferiti ad un altro Stato membro per garantire la conformità con la regola del non-debito. Infine, gli Stati membri sono tenuti a garantire un adeguato monitoraggio, in conformità al presente regolamento, per poter beneficiare degli strumenti di flessibilità. L'articolo 12 delinea le prescrizioni che gli Stati membri devono rispettare per garantire un adeguato monitoraggio ai fini contabili e stabilisce dei controlli di conformità periodici da parte della Commissione. Al

fine di garantire un elevato *standard* di qualità, l’Agenzia europea dell’ambiente assisterà la Commissione in questo compito. L’articolo 13 riguarda l’uso del registro delle transazioni, anche per garantire che non si verificino doppi conteggi. In base all’articolo 14, la proposta autorizza la Commissione ad adottare atti delegati secondo le apposite procedure. Secondo quanto previsto dall’articolo 15, nel 2024 e successivamente ogni 5 anni, si procederà al riesame di tutti gli elementi del regolamento per determinare se continuano a rispondere al loro scopo. L’articolo 16 prevede infine che il regolamento n. 525/2013/UE sia modificato al fine di garantire che gli obblighi di comunicazione attualmente applicabili alle attività LULUCF siano mantenuti nel quadro di tale regolamento. Gli Stati membri sono tenuti a comunicare annualmente le proprie emissioni e dovranno continuare a comunicare ogni due anni le loro proiezioni e le politiche e le misure attuate per garantire la conformità con i loro obiettivi. Le prescrizioni in materia di monitoraggio per le attività LULUCF sono rafforzate per garantire l’integrità ambientale della contabilizzazione.

Svolge infine considerazioni critiche sulla procedura inedita adottata lo scorso 30 settembre nell’ambito di una riunione straordinaria del Consiglio Ambiente al fine di consentire alla Commissione europea di ratificare in modo disgiunto degli Stati membri l’accordo di Parigi della COP 21, poiché tale modo di procedere – per quanto straordinario – rischia di rendere inutile il lavoro di approfondimento e di indirizzo al Governo dei Parlamenti nazionali.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

Proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas a effetto serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 per un’Unione dell’energia resiliente e per onorare gli impegni assunti a norma dell’accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici (n. COM (2016) 482 definitivo)

(Esame, ai sensi dell’articolo 144 del Regolamento, dell’atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio)

Il relatore DALLA ZUANNA (*PD*) illustra la proposta di regolamento che stabilisce gli obiettivi annuali nazionali di riduzione dei gas a effetto serra nei settori non coperti dal sistema ETS, in linea con l’obiettivo fissato dal Quadro 2030 per l’energia e il clima (riduzione del 30 per cento rispetto ai valori del 2005 in base al PIL *pro capite* e in modo efficace rispetto ai costi). Inoltre, stabilisce gli impegni dell’Unione europea e nell’ambito dell’Accordo di Parigi sul clima. La base giuridica della proposta risiede nell’articolo 192 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), ai sensi del quale il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consulta-

zione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle Regioni, decidono in merito alle azioni che devono essere intraprese dall'Unione per realizzare gli obiettivi dell'articolo 191, che sancisce le competenze dell'Unione europea in materia di cambiamenti climatici. Secondo la Commissione europea la proposta in esame è conforme al principio di sussidiarietà in quanto, poiché il cambiamento climatico è un problema transfrontaliero che non può essere risolto unicamente con un'azione nazionale o locale è necessario il coordinamento dell'azione a livello europeo e, ove possibile, a livello globale. La Commissione europea sottolinea inoltre che gli obiettivi del presente regolamento non possono essere realizzati in misura sufficiente dai singoli Stati membri ma, per la portata e gli effetti dello stesso, possono essere conseguiti meglio a livello dell'Unione. Per quanto concerne il principio di proporzionalità, la Commissione europea sostiene che la proposta è in linea con tale principio in quanto non va oltre quanto è necessario per conseguire l'obiettivo di riduzione delle emissioni di gas serra dell'Unione europea relativo al periodo 2021-2030. Ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, la presente comunicazione è stata segnalata dal Governo fra gli atti dell'Unione di particolare interesse nazionale. La proposta fa parte di un pacchetto di misure presentate il 20 luglio 2016 dalla Commissione europea allo scopo di accelerare la transizione verso la riduzione delle emissioni di carbonio in Europa in tutti i settori dell'economia. Essa fissa gli obiettivi nazionali vincolanti per gli Stati membri al fine di dare attuazione al Quadro 2030 per l'energia e per il clima, adottato dal Consiglio europeo nell'ottobre 2014, nonché agli impegni assunti nell'ambito dell'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici. La proposta fa seguito alla valutazione dell'accordo da parte della Commissione europea. Tra gli obiettivi del Quadro 2030 per l'energia e per il clima vi è quello – vincolante – di ridurre entro il 2030 le emissioni di gas a effetto serra nell'Unione europea di almeno il 40 per cento rispetto al 1990 in tutti i settori dell'economia. Tale obiettivo dovrà essere raggiunto in modo più efficace possibile in termini di costi, mediante riduzioni da effettuare sia nei settori che rientrano nel sistema di scambio quote di emissioni (ETS) sia negli altri settori che non vi rientrano (non-ETS). Le riduzioni dovranno essere dell'ordine rispettivamente del 43 per cento e del 30 per cento rispetto al 2005, ripartendo lo sforzo in base al Pil pro capite. Tutti gli Stati membri dovranno partecipare a tale sforzo in uno spirito di equilibrio tra equità e solidarietà. Per i settori non-ETS il Quadro 2030 stabilisce che tutti i membri contribuiranno alla riduzione con obiettivi compresi tra 0 e meno – 40 per cento rispetto al 2005 e che gli obiettivi dei paesi con un PIL pro capite superiore alla media dell'UE saranno adeguati di conseguenza per riflettere l'efficacia rispetto ai costi in modo equo ed equilibrato. I settori non-ETS comprendono i trasporti, l'edilizia, i servizi, l'agricoltura, i rifiuti, i piccoli impianti industriali e producono oltre il 55 per cento delle emissioni totali dell'UE. Tali settori sono disciplinati dalla decisione 406/2009/CE sulla condivisione degli sforzi (*effort sharing* ESD) che per il periodo 2013-2020 fissa obiettivi nazionali annuali vincolanti per le emissioni di gas

a effetto serra. Più nel dettaglio, la proposta definisce i contributi nazionali minimi per la riduzione delle emissioni nel settore non-ETS nel periodo 2021-2030, le norme per determinare le assegnazioni annuali e per valutare i progressi compiuti dai singoli Stati membri (articolo 1). La proposta fissa quindi i livelli di emissione che gli Stati membri dovranno raggiungere entro il 2030 rispetto ai valori del 2005 in base al loro PIL pro capite. Le riduzioni previste vanno da – 0 (Bulgaria) a – 40 per cento (Lussemburgo e Svezia). Per l'Italia è fissato un limite di riduzione pari a – 33 per cento (allegato I). Attualmente, in base alla decisione 406/2009/CE, il limite fissato al 2020 per l'Italia è di – 13 per cento (allegato II della decisione). Oltre al livello di emissione finale per il 2030, la proposta fissa anche dei livelli annuali per il periodo 2021-2030. Tali livelli, fatti salvi gli strumenti di flessibilità, i meccanismi di adeguamento e le deduzioni contemplate dalla decisione 406/2009/CE, sono determinati, come avviene attualmente secondo la stessa decisione, in base ad una traiettoria lineare decrescente il cui punto di partenza, che inizia nel 2020, è dato dalle emissioni medie relative agli anni 2016, 2017 e 2018. La traiettoria termina nel 2030 con il limite fissato dall'Unione europea. Le assegnazioni annuali di emissioni in termini di CO₂ equivalenti per ciascuno Stato membro saranno stabilite mediante un atto di esecuzione della Commissione europea sulla base del riesame completo dell'inventario nazionale presentato dagli Stati membri per il 2005 e per gli anni 2016-2018 (articolo 4). Per quanto concerne gli strumenti di flessibilità la proposta, ricalcando la decisione 406/2009/CE, prevede che uno Stato possa: prendere a prestito fino al 5 per cento della propria assegnazione annuale per l'anno successivo (*borrowing*), entro il 2029; trasferire, in caso di emissioni inferiori all'assegnazione annuale, la parte in eccesso delle assegnazioni di quote all'anno successivo (*banking*) o ad un altro Stato membro; trasferire fino al 5 per cento della propria assegnazione ad un altro Stato membro; utilizzare i crediti previsti dalla direttiva sul sistema di scambio quote emissioni (ETS) derivanti da progetti utilizzati a ridurre le emissioni di gas a effetto serra non disciplinate dal sistema comunitario (articolo 5). La proposta introduce inoltre, per alcuni Stati membri, un nuovo strumento di flessibilità *una tantum* tra l'ETS e i settori EDS (cosiddetto *one-off flexibility mechanism*) che consiste nella cancellazione limitata delle quote ETS assegnate – fino ad un massimo di 100 milioni di tonnellate di CO₂ equivalenti – che potranno essere invece utilizzate per coprire parte delle emissioni nei settori non-ETS e prese in considerazione ai fini della conformità al presente regolamento (di cui all'articolo 9). Per ciascuno Stato membro sono indicate le percentuali massime di quote che è possibile cancellare (allegato II). Gli Stati membri che decidono di avvalersi di questa possibilità dovranno darne notifica alla Commissione europea entro il 31 dicembre 2019, mentre le quantità precise di quote di cui si può tenere conto ai fini della conformità al presente regolamento saranno indicate nello stesso atto di esecuzione della Commissione europea che determina le assegnazioni annuali di quote non-ETS. (articolo 6). Un ulteriore strumento di flessibilità con-

siste nell'uso limitato degli assorbimenti netti – fino ad un massimo di 280 milioni di tonnellate di CO₂ equivalente a livello europeo – risultanti dalle attività di uso del suolo, cambiamento di uso del suolo e silvicoltura (LULUCF) per compensare un eccesso di emissioni rispetto alle assegnazioni annuali. In particolare, la proposta prevede che se le emissioni di uno Stato superano la sua assegnazione annuale questo possa, a determinate condizioni, utilizzare gli assorbimenti in eccesso derivanti dai «terreni disboscati», dai «terreni imboschiti», dalle «terre coltivate e gestite» e dai «pascoli gestiti». La quota totale di 280 milioni di tonnellate di CO₂ equivalente verrà distribuita tra gli Stati membri in maniera proporzionale alle emissioni complessive del settore «Agricoltura» di ciascuno Stato. In base a questo metodo di ripartizione per l'Italia il limite di assorbimenti totali per tutti gli anni del periodo compreso tra il 2021 e il 2030 è fissato a 11,5 milioni di tonnellate di CO₂ equivalente. Al momento è escluso l'uso di assorbimenti provenienti dai terreni forestali. La proposta si riserva la possibilità di includerli mediante atto delegato (articolo 7). La proposta prevede anche delle misure correttive in base alle quali se, sulla base della valutazione annuale condotta dalla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) 525/2013, laddove uno Stato non registri sufficienti progressi rispetto alla sua assegnazione annuale di emissioni, entro tre mesi dovrà presentare alla Commissione europea un piano d'azione che indichi le politiche e le misure nazionali predisposte per adempiere agli obblighi previsti e un calendario per la loro attuazione. La Commissione europea potrà formulare pareri sui singoli piani d'azione. Nella sua attività di valutazione sarà assistita dall'Agenzia europea dell'ambiente (articolo 8). La proposta definisce inoltre le misure relative alla verifica di conformità condotta dalla Commissione europea. Le verifiche avranno luogo ogni cinque anni invece che ogni anno. Una prima verifica sarà condotta nel 2027 e riguarderà il periodo 2021-2025; una seconda verifica sarà condotta nel 2032, e verterà sul periodo 2026-2030. Nel caso in cui le emissioni di gas a effetto serra di uno Stato membro superino, nonostante gli strumenti di flessibilità, le assegnazioni annuali per uno degli anni del periodo in esame, alle emissioni dello Stato per l'anno successivo sarà aggiunta una quantità pari all'ammontare delle emissioni in eccesso moltiplicata per un fattore di 1,08. Allo Stato membro sarà inoltre temporaneamente vietato trasferire una parte delle assegnazioni annuali ad un altro Stato membro, finché non rispetterà i limiti di assegnazione (articolo 9). Mantenendo le disposizioni della decisione 406/2009/CE, la proposta prevede un adeguamento delle assegnazioni annuali delle quote per i settori ESD a qualsiasi adeguamento delle quote assegnate per i settori ETS, risultante ad esempio da modifiche del campo di applicazione della direttiva 2003/87/CE (derivanti ad esempio dall'inclusione di nuovi impianti e di nuove attività; dal rilascio di quote o crediti per alcuni progetti nazionali non inclusi nel sistema ETS ma che concorrono alla riduzione delle emissioni; dall'esclusione di alcuni impianti. La proposta definisce inoltre, per alcuni Stati membri, l'importo da aggiungere ai fini dell'assegnazione di quote per l'anno 2021. Si tratta degli Stati membri che in base alla deci-

sione 406/2009 hanno limiti di emissione positivi e assegnazioni crescenti per il periodo 2017-2020 (articolo 10). La proposta contiene poi norme in materia di contabilizzazione, da effettuarsi mediante il registro istituito dal regolamento (UE) 525/2013 (articolo 10), nel quale la Commissione europea terrà nota delle assegnazioni annuali di emissioni, degli strumenti di flessibilità utilizzati e degli adeguamenti adottati. L'amministratore centrale designato dalla Commissione europea a norma della direttiva 2003/87/CE assicurerà un controllo automatizzato di ciascuna transazione provvedendo a bloccare le transazioni per accertarsi che non siano commesse irregolarità. Le informazioni sono rese pubbliche (articolo 11). Sono affidati alla Commissione europea alcuni poteri di delega in materia di uso degli assorbimenti netti provenienti dalle foreste e di uso del registro. Tali poteri hanno durata indeterminata (articolo 12). Per il loro esercizio la Commissione europea sarà assistita da un comitato (articolo 13). Inoltre, la proposta prevede un riesame delle norme entro il 28 febbraio 2024 e successivamente ogni 5 anni. Il riesame riguarderà anche il contributo fornito al conseguimento degli obiettivi fissati dall'Accordo di Parigi (articolo 14). Infine, apporta alcune modifiche al regolamento (UE) 525/2013 per garantire che gli obblighi di comunicazione applicabili alla decisione 406/2009/CE siano mantenuti in esso anche dopo il 2020. Nello specifico è previsto che a decorrere dal 2023 gli Stati membri comunichino ogni anno le emissioni di gas a effetto serra (Inventari dei gas a effetto serra) e che ogni anno informino la Commissione europea circa la loro intenzione di avvalersi degli strumenti di flessibilità. Sempre a decorrere dal 2023 ogni due anni gli Stati membri dovranno inoltre fornire informazioni riguardanti le politiche e le misure nazionali attuate dagli Stati membri per adempiere agli obblighi di cui alla presente proposta di regolamento nonché le proiezioni totali e le stime separate delle emissioni. La proposta inserisce poi nell'ambito della valutazione annuale condotta dalla Commissione ai sensi del regolamento (UE) 525/2013 vertente sui progressi compiuti in materia di clima anche i progressi compiuti rispetto ai livelli annuali vincolanti di emissioni fissati ai sensi della presente proposta di regolamento. È inoltre inserita anche la possibilità per la Commissione europea di formulare pareri sui piani d'azione presentati dagli Stati (articolo 15). La proposta è accompagnata da 4 allegati che riportano le percentuali di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per i singoli Stati (allegato I), l'elenco degli Stati membri che possono usufruire dello strumento di flessibilità di cui all'articolo 6 della proposta, le percentuali degli assorbimenti netti totali risultanti dai settori LULUCF utilizzabili dagli Stati membri in base allo strumento di flessibilità di cui all'articolo 7 della proposta, l'importo da aggiungere all'assegnazione per l'anno 2021 per alcuni Stati, in base all'adeguamento di cui all'articolo 10, paragrafo 2 della proposta.

Formula rilievi critici in ordine al sistema di calcolo recato dalla proposta comunitaria, che – incentrato sui valori del PIL – penalizzerebbe Paesi con una forte componente nei settori non ETS, come l'Italia. Propone di approfondire tali aspetti mediante un ciclo di audizioni dei sog-

getti istituzionali competenti in materia. Manifesta infine contrarietà rispetto alla opinione della senatrice Bignami, relatrice sull'atto comunitario COM (2016) 479 definitivo, poiché gli atti comunitari oggi all'esame della Commissione recano le modalità operative che concretizzano gli impegni dei singoli Stati membri nell'ambito della più ampia cornice degli impegni internazionali per il contenimento dei cambiamenti climatici, restando pertanto inalterata la facoltà dei Parlamenti nazionali di indirizzare l'attività del Governo verso la definizione di modalità operative che siano coerenti con l'assetto produttivo del Paese.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente MARINELLO avverte che la seduta di domani, giovedì 6 ottobre 2016, già prevista per le ore 8,30, è posticipata alle ore 8,45.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,15.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Mercoledì 5 ottobre 2016

Plenaria

217^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
CHITI

La seduta inizia alle ore 8,30.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il PRESIDENTE comunica che, nel corso dell'audizione informale del Sottosegretario per gli affari europei, Ian Borg, svoltasi il 28 settembre 2016, in sede di Uffici di Presidenza congiunti delle Commissioni 14^a Senato e XIV Camera, integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, è stata acquisita documentazione che sarà resa disponibile, per la pubblica consultazione, sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. LVII, n. 4-bis) Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2016, allegato e annesso

(Parere alla 5^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore MARTINI (*PD*) illustra la Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza 2016, che aggiorna il quadro macroeconomico tendenziale e definisce il programma di finanza pubblica per il triennio 2017-2019.

Ricorda, preliminarmente, che l'atto in titolo deve essere presentato alle Camere, entro il 27 settembre di ogni anno, «*per le conseguenti deliberazioni parlamentari*» (articoli 7, comma 2, lettera *b*), e 10-bis della legge di contabilità e finanza pubblica n. 196/2009). Esso si iscrive nel

percorso normativo composito che interseca nel corso dell'anno il «semestre europeo» di coordinamento delle politiche economiche (questioni di «*interesse comune*» per gli Stati dell'area euro, ai sensi dell'articolo 121 del TFUE) con il «semestre nazionale». Pertanto, si colloca temporalmente dopo l'approvazione delle raccomandazioni specifiche per paese (per il 2016 concretizzatesi con l'atto del Consiglio del 12 luglio 2016), alle quali dovrebbe dare una risposta il disegno di legge del bilancio dello Stato, da presentare alle Camere entro il 20 ottobre di ogni anno (articolo 7, comma 2, lettera *d*), della legge n. 196/2009).

Peraltro, dalle premesse alle raccomandazioni specifiche per l'Italia, adottate dal Consiglio il 12 luglio 2016 (2016/C 299/01), risulta che, nel complesso, «*in considerazione dei progressi compiuti nel programma di riforme strutturali, degli investimenti programmati e dell'impegno del governo ad assicurare il rispetto del percorso di avvicinamento all'obiettivo a medio termine nel 2017, che la Commissione valuterà nuovamente in autunno, la Commissione valuta che l'Italia sia ammissibile a un'ulteriore tolleranza di 0,35 punti percentuali di PIL per il 2016*», comprendente lo 0,25 per cento per gli investimenti, lo 0,04 per cento per i rifugiati e lo 0,06 per cento per le misure di sicurezza, che si aggiungono allo 0,5 per cento concesso per le riforme strutturali.

Inoltre, continua il relatore, nella parte dispositiva delle raccomandazioni specifiche per l'Italia, adottate dal Consiglio il 12 luglio 2016, si è raccomandato di conseguire un aggiustamento annuo di bilancio verso l'obiettivo di bilancio a medio termine pari almeno allo 0,6 per cento del PIL nel 2017 e che, nel loro complesso, le raccomandazioni per l'Italia sono concentrate su: i) obiettivo di bilancio a medio termine, riforma del bilancio pubblico, privatizzazioni e riforma fiscale; ii) efficienza e qualità della Pubblica Amministrazione, prescrizione e processo civile; iii) crediti deteriorati e riforma del sistema bancario; iv) politiche attive del lavoro, incentivi per i lavoratori che costituiscono la seconda fonte di reddito, lotta alla povertà e razionalizzazione della spesa sociale; v) concorrenza.

Va, infine, ricordata la relazione presentata dal Governo al Parlamento, redatta ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, con la quale, per fronteggiare la necessità di sostenere interventi straordinari, il Governo richiede al Parlamento l'autorizzazione a utilizzare, ove necessario, ulteriori margini di bilancio sino a un massimo dello 0,4 per cento del PIL per il 2017, in aggiunta a quanto contenuto nella Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza 2016. In tal caso, l'indebitamento netto potrà pertanto ulteriormente aumentare nel 2017 per un importo massimo di 7,7 miliardi di euro, somma che include gli effetti degli interventi correlati alla messa in sicurezza del territorio e a gestire il fenomeno migratorio.

In riferimento a tale relazione, va rammentato che, come anche riportato nelle premesse delle raccomandazioni per l'Italia per il 2016, l'Italia è attualmente sottoposta al braccio preventivo del patto di stabilità e crescita, ed è soggetta alla regola del debito a partire dal 2016, mentre nel periodo 2013-2015 era soggetta alla regola del debito transitoria.

Considerato, per ultimo, che lo scenario macroeconomico tendenziale per il 2016 e 2017 ha ottenuto, nel rispetto dei regolamenti europei, la validazione dell'Ufficio parlamentare di Bilancio (UPB) in data 26 settembre 2016, mentre nell'intervento in sede di Audizione parlamentare sulla Nota di aggiornamento del DEF 2016, il 3 ottobre 2016, il presidente dell'UPB ha illustrato le ragioni che, alla luce delle informazioni disponibili, condurrebbero a un esito non positivo del processo di validazione del quadro programmatico 2017 e, in particolare, delle stime di crescita del PIL per il prossimo anno, sia in termini reali che nominali.

Peraltro, ai fini dell'ordinamento europeo, sono oggetto di validazione le previsioni contenute nel Documento programmatico di bilancio (DPB) che verrà presentato il prossimo 15 ottobre, secondo l'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 473/2013;

Conseguentemente, il relatore dà conto di una conferente bozza di parere non ostativo, con osservazioni.

In primo luogo, si condivide l'impostazione della politica del Governo per il 2017, da realizzarsi attraverso: i) misure di stimolo dell'economia e di rafforzamento e ammodernamento della dotazione infrastrutturale del Paese attraverso l'incremento degli investimenti pubblici; ii) interventi per l'innalzamento del grado di competitività delle imprese e il rilancio degli investimenti privati, attraverso la riduzione della pressione fiscale e la previsione di specifiche agevolazioni fiscali; iii) misure di rafforzamento del welfare, con la previsione, tra le altre, di specifiche disposizioni in ambito previdenziale e per il rafforzamento del capitale umano; iv) la sterilizzazione per l'anno 2017 dell'incremento IVA previsto in virtù delle clausole di salvaguardia, per un importo pari a 15,1 miliardi di euro, corrispondenti a circa lo 0,9 per cento del PIL.

Le spese per le esigenze poste dai processi di immigrazione e per quanto consegua, a titolo di ricostruzione, per gli eventi sismici nell'Italia centrale, stimate a circa lo 0,4 per cento del PIL per il 2017, dovranno essere specificamente destinate a tali finalità in modo da permettere, anche per la disciplina del patto di stabilità e crescita, la coerente riconduzione nell'ambito delle spese conseguenti a «circostanze eccezionali».

Il mancato avvio del percorso graduale di riduzione del rapporto debito/PIL, che sarebbe dovuto iniziare nel 2016, è imputabile alla minore crescita e, soprattutto, all'andamento dell'inflazione, oramai prossima allo zero. Tuttavia, dovrebbero essere adottate idonee iniziative, anche attraverso l'accelerazione dell'attuazione del programma di privatizzazioni, per permettere la progressiva riduzione del debito pubblico, principale elemento di criticità del sistema italiano insieme con la bassa produttività.

La ragione economica a sostegno di alcune misure di incentivazione adottate, volte a stimolare la domanda interna aumentando il reddito di alcune famiglie, dovrebbe essere accompagnata da interventi che massimizzino il ritorno in termini di crescita, quali le spese per investimenti pubblici e per il sostegno all'innovazione e alla ricerca.

Da ultimo, il relatore sottolinea che a marzo del 2017 viene in scadenza il programma di acquisti di titoli di Stato da parte della Banca cen-

trale europea (cosiddetto *Quantitative Easing*, o QE). È possibile, e forse anche probabile, che tale programma – nonostante le diffuse critiche di alcuni importanti Stati membri dell'area euro – venga in qualche misura prorogato o comunque portato avanti con una diversa modulazione degli acquisti. Considerato, quindi, che il *Quantitative Easing* ha prodotto effetti positivi sulla crescita del PIL dei vari Stati membri dell'area euro, ivi inclusa l'Italia, l'assenza di certezze sul suo rinnovo dovrebbe determinare l'adozione di soluzioni prudenziali per i documenti di finanza pubblica valevoli per l'anno 2017.

Il PRESIDENTE, nel ringraziare il relatore per la sua illustrazione, apre la discussione generale.

Il senatore Giovanni MAURO (*GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)*) prospetta la possibilità che le recenti valutazioni critiche dell'Ufficio parlamentare di bilancio sul quadro programmatico enucleato nella Nota aggiuntiva al DEF siano suscettibili di inficiare il percorso parlamentare di questo fondamentale atto di indirizzo economico dell'Esecutivo.

In proposito, il PRESIDENTE evidenzia che, come sottolineato nella stessa bozza di parere presentata dal relatore, dal punto di vista del giudizio che sarà espresso a livello di Unione europea, verrà tenuto in considerazione quanto indicato nel Documento programmatico di bilancio che sarà presentato il prossimo 15 ottobre.

Al riguardo, il senatore Giovanni MAURO (*GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)*) replica che, in ogni caso, rimane fermo il giudizio ampiamente critico che la propria parte politica esprime nei confronti dell'impostazione di politica economica che emerge dal Documento in esame, al di là degli aspetti procedurali che pur rivestono una particolare importanza.

Da esso, infatti, emerge un approccio macro-economico nei confronti dei gravi problemi del Paese che si è rivelato fallimentare, in quanto basato su misure di corto respiro e con finalità spesso di natura propagandistica, come, ad esempio, il noto provvedimento degli 80 euro, il quale si è dimostrato che non ha apportato alcun beneficio alla crescita dell'economia reale.

Preannuncia, quindi, il suo voto contrario alla proposta di parere del relatore.

Il senatore MOLINARI (*Misto-Idv*) mette in risalto la contraddizione insita nel giudizio espresso dall'Ufficio parlamentare di bilancio, il quale ha validato i parametri del Governo avuto riguardo allo scenario tendenziale per il 2016 e 2017, esprimendo, al contempo, una valutazione critica per le stime di crescita del PIL nel 2017.

In proposito, non si può non ribadire, ancora una volta, la consueta mancanza di una prospettiva di lungo periodo nell'approntare, da parte dell'Esecutivo, le linee di politica economica del Paese.

In ragione di tali motivazioni, palesa il proprio voto di astensione sulla bozza di parere presentata dal relatore.

Interviene, quindi brevemente il senatore FLORIS (*FI-PdL XVII*) per dichiarare la contrarietà del proprio Gruppo rispetto ai contenuti del DEF presentato dal Governo.

Il PRESIDENTE, nel rammentare che, come emerso dalla discussione, l'esame della Nota di aggiornamento al DEF implica la presa in considerazione di tre questioni, procedurale, politica e di merito, rinvia il seguito dell'esame, e la conseguente votazione, alla seduta pomeridiana di oggi.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

(2524) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, con Allegati, fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazione)

Il relatore MARAN (*PD*) introduce l'esame del disegno di legge in titolo.

L'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, sottoscritto a Bruxelles il 19 febbraio 2013, rappresenta uno degli esiti del lungo negoziato svoltosi nell'ambito dell'Unione europea per realizzare una protezione brevettuale uniforme, ed è complementare al Regolamento (UE) n. 1257/2012 e al Regolamento (UE) n. 1260/2012, relativi rispettivamente all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria e al regime di traduzione applicabile. L'Accordo si compone di un preambolo, 89 articoli e due allegati. È suddiviso in cinque parti, di cui la prima riguarda le disposizioni generali e istituzionali (articoli 1-35), la seconda le disposizioni finanziarie (articoli 36-39), la terza l'organizzazione e le disposizioni procedurali per il tribunale unificato (articoli 40-82), la quarta le disposizioni transitorie (articolo 83), mentre la quinta riguarda le disposizioni finali (articoli 84-89). Di particolare interesse, inoltre, è l'articolo 7 dell'Accordo, il quale prevede che il tribunale di primo grado abbia una divisione centrale, con sede a Parigi, e due ulteriori sezioni, con sede a Monaco di Baviera e Londra. Esso prevede altresì che una divisione locale possa essere istituita in uno Stato membro contraente, conformemente alla sua richiesta.

Il disegno di legge di ratifica si compone di sei articoli: gli articoli 1 e 2 concernono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo; l'articolo 3 modifica il decreto legislativo n. 168 del 2013, relativo all'istituzione di Sezioni specializzate in materia di pro-

prietà industriale ed intellettuale presso tribunali e Corti di appello, escludendo dalla cognizione di tali sezioni le azioni cautelari e di merito per le quali l'Accordo sul tribunale unificato dei brevetti prevede la competenza esclusiva del tribunale stesso. Per sette anni, tuttavia, c'è un periodo transitorio in cui vi è una competenza alternativa del tribunale e dei giudici nazionali; l'articolo 4 integra la disciplina sul brevetto contenuta nell'articolo 66 del codice della proprietà industriale (decreto legislativo n. 30 del 2005); l'articolo 5 reca la copertura finanziaria, mentre l'articolo 6 riguarda l'entrata in vigore.

In materia di brevetti, l'Italia aveva presentato ricorso alla Corte di giustizia dell'Unione avverso la cooperazione rafforzata in materia brevettuale e il relativo regime linguistico, pur firmando l'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti. Con sentenza del 16 aprile 2013, la Corte ha tuttavia rigettato il ricorso italiano (e l'analogo ricorso spagnolo), giudicando compatibile la cooperazione rafforzata con il diritto dell'Unione. Il 2 luglio 2015, il Governo italiano, sollecitato al riguardo da atti di indirizzo di entrambi i rami del Parlamento, ha notificato al Consiglio dell'Unione l'intenzione italiana di aderire alla cooperazione rafforzata.

Il relatore illustra quindi un conferente schema di parere favorevole, con l'osservazione relativa all'opportunità di istituire in Italia una divisione locale del Tribunale di primo grado e, se del caso e qualora i negoziati volti a consentire l'uscita del Regno Unito dall'Unione lo consentissero, avanzare la propria candidatura quale sezione della divisione centrale del Tribunale al posto di quella di Londra.

Il senatore MOLINARI (*Misto-Idv*) esprime pieno consenso alla disciplina europea unitaria sui brevetti e chiede delucidazioni in merito all'estensione della stessa anche ai marchi.

Il senatore ORELLANA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ritiene importante la sollecitazione espressa nel parere su una possibile sede in Italia, e verosimilmente a Milano, di una sezione della divisione centrale del Tribunale dei brevetti. Andrebbe peraltro espressa con maggiore assertività.

Il relatore MARAN (*PD*), dopo aver precisato che l'Accordo si applica solo ai brevetti, riformula il dispositivo del parere per tenere conto della richiesta del senatore ORELLANA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*).

Il PRESIDENTE, quindi, accertata la presenza del prescritto numero di senatori per deliberare, pone in votazione lo schema di parere favorevole con un'osservazione come riformulato dal relatore, e pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (rifusione) (n. COM (2016) 465 definitivo)

(Osservazioni alla 1^a Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Il relatore ROMANO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) introduce l'esame dell'atto in titolo, che rientra nell'ambito di una complessiva riforma del sistema europeo d'asilo e prevede la rifusione della direttiva 2013/33/UE («direttiva accoglienza»), per conseguire una maggiore armonizzazione delle condizioni di accoglienza nell'UE, al fine di aumentare le prospettive di integrazione dei richiedenti e di ridurre i movimenti secondari.

La proposta di direttiva prevede i seguenti elementi di novità rispetto alla vigente direttiva accoglienza: all'articolo 2, un ampliamento della definizione di condizioni materiali di accoglienza; all'articolo 7, un nuovo elenco di casi in cui il richiedente asilo può essere obbligato a risiedere in un luogo specifico, dato il rischio che possa tentare la fuga; all'articolo 8, un ulteriore motivo di trattenimento dei richiedenti, nel caso di rischio di fuga; all'articolo 15, una riduzione del termine per l'accesso al mercato del lavoro da un massimo di nove mesi a un massimo di sei mesi dalla data della domanda di protezione internazionale.

Il relatore illustra quindi un conferente schema di osservazioni favorevoli con alcuni rilievi relativi alla base giuridica, individuata nell'articolo 78, paragrafo 2, lettera f), del TFUE, al principio di sussidiarietà e al principio di proporzionalità, entrambi rispettati.

Il senatore CANDIANI (*LN-Aut*) preannuncia il suo voto di astensione.

Nessun altro senatore chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, verificato il numero legale, pone in votazione lo schema di osservazioni favorevoli con rilievi presentato dal relatore, e pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sull'attribuzione a cittadini di paesi terzi o apolidi della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria e sul contenuto della protezione riconosciuta, che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo (n. COM (2016) 466 definitivo)

(Osservazioni alla 1^a Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Il relatore ROMANO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) introduce l'esame dell'atto in titolo, che rientra nell'ambito di una complessiva

riforma del sistema europeo d'asilo e prevede la rifusione della direttiva 2013/33/UE («direttiva accoglienza»), per conseguire una maggiore armonizzazione delle condizioni di accoglienza nell'UE, al fine di aumentare le prospettive di integrazione dei richiedenti e di ridurre i movimenti secondari.

La proposta di direttiva prevede i seguenti elementi di novità rispetto alla vigente direttiva accoglienza: all'articolo 2, un ampliamento della definizione di condizioni materiali di accoglienza; all'articolo 7, un nuovo elenco di casi in cui il richiedente asilo può essere obbligato a risiedere in un luogo specifico, dato il rischio che possa tentare la fuga; all'articolo 8, un ulteriore motivo di trattenimento dei richiedenti, nel caso di rischio di fuga; all'articolo 15, una riduzione del termine per l'accesso al mercato del lavoro da un massimo di nove mesi a un massimo di sei mesi dalla data della domanda di protezione internazionale.

Il relatore illustra quindi un conferente schema di osservazioni favorevoli con alcuni rilievi relativi alla base giuridica, individuata nell'articolo 78, paragrafo 2, lettera f), del TFUE, al principio di sussidiarietà e al principio di proporzionalità, entrambi rispettati.

Il senatore CANDIANI (*LN-Aut*) preannuncia il suo voto di astensione.

Nessun altro senatore chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, verificato il numero legale, pone in votazione lo schema di osservazioni favorevoli con rilievi presentato dal relatore, e pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale nell'Unione e abroga la direttiva 2013/32/UE (n. COM (2016) 467 definitivo)

(Osservazioni alla 1^a Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Il relatore ROMANO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) introduce l'esame dell'atto in titolo, che rientra nell'ambito di una complessiva riforma del sistema europeo d'asilo e prevede l'abrogazione e la sostituzione della direttiva 2013/32/UE («direttiva procedure») con un regolamento, direttamente applicabile negli Stati membri, finalizzato a eliminare le disparità tra i diversi sistemi vigenti negli Stati membri, assicurando un trattamento rapido e efficiente delle domande di protezione internazionale attraverso una procedura comune di riconoscimento e di revoca della protezione internazionale. Inoltre, la proposta precisa e semplifica le norme procedurali e dota le autorità nazionali degli strumenti necessari per esaminare e decidere delle domande in modo efficiente, al fine di contrastare gli abusi e i movimenti secondari all'interno dell'UE, rafforzando nel contempo le necessarie garanzie procedurali per il singolo richiedente.

La proposta di regolamento prevede i seguenti elementi di novità rispetto alla vigente direttiva procedure. L'articolo 28 introduce un nuovo passaggio di formalizzazione e completamento della domanda, che il richiedente deve effettuare entro 10 giorni dalla sua presentazione. Il termine ordinario entro cui deve concludersi la procedura d'esame della domanda d'asilo rimane fissato a sei mesi. Riguardo alla procedura accelerata, l'articolo 40 introduce il termine massimo di due mesi. L'articolo 34 prevede il termine massimo di un mese, per l'esame preliminare, previsto dalla proposta di riforma del regolamento Dublino, concernente l'ammissibilità della domanda, in caso di provenienza del richiedente da un Paese terzo sicuro o da un Paese di primo asilo. La proposta rafforza la procedura di rigetto della domanda per rinuncia implicita del richiedente. L'articolo 13 introduce l'obbligo per gli Stati membri di registrazione del colloquio personale. Nell'ambito dei diritti del richiedente, l'articolo 15 introduce l'obbligo di assicurare l'assistenza e la rappresentanza legali gratuite. L'articolo 40 introduce l'obbligo per gli Stati membri di seguire la procedura accelerata, nei casi previsti, da concludersi entro due mesi. La definizione dei concetti di primo Paese d'asilo e di Paese terzo sicuro sono ulteriormente precisate agli articoli 44, 45 e 46.

Il relatore illustra quindi un conferente schema di osservazioni favorevoli con alcuni rilievi relativi alla base giuridica, individuata nell'articolo 78, paragrafo 2, lettera d), del TFUE, al principio di sussidiarietà e al principio di proporzionalità, entrambi rispettati, e al merito della proposta. Al riguardo, si sottolinea come l'impianto della riforma del sistema europeo d'asilo, prevede una serie di aggravii per gli Stati di primo ingresso come l'Italia, che non vanno nella direzione dell'obiettivo posto dalla riforma stessa, di una più equa distribuzione degli oneri connessi con il flusso d'arrivo di richiedenti asilo. In questo senso si pongono, per quanto riguarda la proposta in titolo, le nuove procedure di esame preliminare delle domande, la riduzione dei termini entro i quali completare le procedure, o l'obbligo di garantire gratuitamente a tutti i richiedenti l'assistenza e la rappresentanza legali.

Il senatore CANDIANI (*LN-Aut*) considera la proposta in esame insufficiente e inadeguata. Preannuncia il suo voto contrario.

Nessun altro senatore chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, verificato il numero legale, pone in votazione lo schema di osservazioni favorevoli con rilievi presentato dal relatore, e pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro dell'Unione per il reinsediamento e modifica il regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento e del Consiglio (n. COM (2016) 468 definitivo)

(Osservazioni alla 1^a Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Il relatore ROMANO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) introduce l'esame dell'atto in titolo, che rientra nell'ambito di una complessiva riforma del sistema europeo d'asilo e prevede l'istituzione di un quadro dell'Unione per il reinsediamento finalizzato ad ammettere cittadini di Paesi terzi e apolidi nel territorio degli Stati membri per accordare loro protezione internazionale, al fine di arginare il ricorso a percorsi irregolari e perigliosi per ottenere tale protezione e impedire alle reti dei trafficanti di trarne vantaggio, di ridurre la pressione degli arrivi spontanei sui sistemi di asilo degli Stati membri, nonché di offrire solidarietà alle popolazioni sfollate e bisognose di protezione internazionale.

La proposta di regolamento prevede i seguenti elementi principali. In base all'articolo 7, il Consiglio UE adotta un piano annuale di reinsediamento nell'Unione, su proposta della Commissione, in cui determina il numero massimo totale di persone da reinsediare e la ripartizione interna tra gli Stati membri. La Commissione, secondo l'articolo 8, dovrà poi presentare il programma mirato di reinsediamento, mediante atto di esecuzione. In base al programma mirato di reinsediamento gli Stati membri dovranno seguire la procedura ordinaria per valutare l'ammissibilità dei cittadini di paesi terzi e, in caso di esito positivo, verrà accordato lo status di rifugiato. Qualora il programma mirato di reinsediamento preveda, per un determinato contesto, una procedura accelerata, gli Stati membri dovranno seguire la procedura di cui all'articolo 11, che non prevede la valutazione approfondita dei motivi della richiesta di protezione, e accorderanno lo status di protezione sussidiaria entro un termine di 4 mesi. L'articolo 17 modifica il regolamento (UE) n. 516/2014, che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione, per stabilire che gli Stati membri avranno diritto a una somma forfettaria di 10.000 euro per ogni persona reinsediata ai sensi del regolamento.

Il relatore illustra quindi un conferente schema di osservazioni favorevoli con alcuni rilievi relativi alla base giuridica, individuata nell'articolo 78, paragrafo 2, lettere d) e g), del TFUE, al principio di sussidiarietà e al principio di proporzionalità, entrambi rispettati, e al merito della proposta. Al riguardo, in relazione ai programmi mirati di reinsediamento di cui all'articolo 8, paragrafo 1, da definire tramite atti di esecuzione della Commissione europea, si rileva la mancata indicazione dei criteri in base ai quali è individuata la partecipazione numerica di ciascuno Stato. Devono essere quindi definiti con chiarezza i parametri di riferimento (come, ad esempio, la popolazione, il PIL, gli stranieri già reinsediati) su cui fondare le modalità di partecipazione di ogni Stato. Nella proposta, si prescinde, per l'applicazione della procedura accelerata di cui all'articolo 11, sia dalla sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della pro-

tezione internazionale, sia dalla valutazione dell'UNHCR sulla possibilità di attribuire tale qualifica. Manca, inoltre, qualsiasi criterio di riferimento sulla cui base la Commissione adotta l'atto di esecuzione che prevede il ricorso alla procedura accelerata. Si rileva anche la necessità di introdurre condizioni o parametri da porre a fondamento della decisione, anche attraverso un ruolo da riconoscere all'UNHCR.

Il senatore CANDIANI (*LN-Aut*) considera la proposta in esame insufficiente e inadeguata. Preannuncia il suo voto contrario.

Nessun altro senatore chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, verificato il numero legale, pone in votazione lo schema di osservazioni favorevoli con rilievi presentato dal relatore, e pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 9.25.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE
SUL DOCUMENTO LVII N. 4-BIS - Allegato e relativo
Annesso**

La 14^a Commissione permanente,

esaminata la Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza 2016, che aggiorna il quadro macroeconomico tendenziale e definisce il programma di finanza pubblica per il triennio 2017-2019;

ricordato che l'atto in titolo deve essere presentato alle Camere, entro il 27 settembre di ogni anno, «*per le conseguenti deliberazioni parlamentari*» (articoli 7, comma 2, lettera b), e 10-*bis* della legge di contabilità e finanza pubblica n. 196/2009). Esso si iscrive nel percorso normativo composito che interseca nel corso dell'anno il «semestre europeo» di coordinamento delle politiche economiche (questioni di «*interesse comune*» per gli Stati dell'area euro, ai sensi dell'articolo 121 del TFUE) con il «semestre nazionale». Pertanto, si colloca temporalmente dopo l'approvazione delle raccomandazioni specifiche per paese (per il 2016 concretizzatesi con l'atto del Consiglio del 12 luglio 2016), alle quali dovrebbe dare una risposta il disegno di legge del bilancio dello Stato, da presentare alle Camere entro il 20 ottobre di ogni anno (articolo 7, comma 2, lettera d), della legge n. 196/2009);

rilevato che nel Documento in esame:

– con una economia globale in rallentamento, la ripresa in Italia nel 2016 è stimata in lieve accelerazione rispetto al 2015. Il programma economico-finanziario del Governo per il 2017 si pone l'obiettivo di stimolare la crescita e al tempo stesso di proseguire nel percorso di riduzione del rapporto deficit/PIL. Il quadro programmatico contempla nel prossimo anno una crescita del Prodotto interno lordo in ragione dell'1,0 per cento rispetto all'anno in corso mentre il deficit è atteso in diminuzione al 2,0 per cento del PIL (era pari al 3,0 per cento nel 2014, al 2,6 per cento nel 2015, e viene stimato al 2,4 per cento nel 2016);

– più in particolare, si prevede un incremento del PIL pari allo 0,8 per cento per l'anno in corso (in conformità al quadro tendenziale, riportato dalla medesima Nota), all'1,0 per cento per il 2017, all'1,3 per cento per il 2018 ed all'1,2 per cento per il 2019 (mentre nel quadro tendenziale il valore è pari allo 0,6 per cento per il 2017, all'1,2 per cento per il 2018 ed all'1,3 per cento per il 2019);

– si prevede altresì un tasso di disoccupazione pari all'11,5 per cento per il 2016, al 10,8 per cento per il 2017, al 10,3 per cento per il 2018, al 9,9 per cento per il 2019 (nel quadro tendenziale il tasso è iden-

tico a quello programmatico per il 2016, mentre è pari all'11,1 per cento per il 2017, al 10,6 per cento per il 2018 e al 10,2 per cento per il 2019);

– si stima un tasso di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni (in rapporto al PIL) pari al 2,4 per cento per l'anno in corso (in conformità al quadro tendenziale) e pari al 2,0 per cento per il 2017, all'1,2 per cento per il 2018 ed allo 0,2 per cento per il 2019 (mentre nel quadro tendenziale il tasso di indebitamento netto è pari all'1,6 per cento per il 2017, allo 0,8 per cento per il 2018 e si azzerava nel 2019);

– l'indebitamento netto strutturale è stimato al 1,2 per cento del PIL sia per il 2016 che per il 2017, mentre il dato tendenziale prevede rispettivamente l'1,4 per cento e lo 0,8 per cento. Rispetto al quadro tendenziale, c'è quindi un peggioramento dell'indebitamento dello 0,4 per cento del PIL, corrispondente a circa 7-8 miliardi di euro;

– per quanto concerne il rapporto debito/PIL, esso è indicato a 132,8 per cento del PIL nel 2016, mentre nel 2017 esso è previsto in discesa al 132,2 per cento, per raggiungere poi il 126,6 per cento nel 2019;

rilevato che nel Documento in esame si motiva la rimodulazione del tasso di indebitamento netto e del percorso di avvicinamento al pareggio di bilancio con il mutato quadro internazionale, dovuto all'uscita della Gran Bretagna dall'Unione europea, agli eventi politici in Turchia e alla nuova ondata di terrorismo in Europa, e con i segnali di rallentamento della domanda interna, nonché con le esigenze specifiche poste dai processi di immigrazione e dalle conseguenze degli eventi sismici nell'Italia centrale dei giorni 24 agosto e seguenti del corrente anno;

ricordato come dalle premesse alle raccomandazioni specifiche per l'Italia, adottate dal Consiglio il 12 luglio 2016 (2016/C 299/01), risulti che:

– nel rapporto dell'8 marzo 2016, la Commissione europea ha concluso che l'Italia presenta squilibri macroeconomici eccessivi, in particolare perché la crescita modesta della produttività ostacola il recupero di competitività e complica la riduzione dell'elevato rapporto debito pubblico/PIL;

– il 18 maggio 2016, la Commissione europea ha pubblicato una relazione a norma dell'articolo 126, paragrafo 3, del TFUE, nella quale, ancorché nel 2015 l'Italia non ha compiuto progressi sufficienti verso l'osservanza della regola del debito, ha ritenuto che il criterio del debito dovesse considerarsi soddisfatto;

– il beneficio nel 2016 dell'integralità della deviazione temporanea richiesta per la cosiddetta «clausola sulle riforme», pari a 0,5 punti percentuali di PIL, è stato positivamente condizionato all'attuazione delle riforme concordate;

– quanto all'ulteriore deviazione richiesta per lo 0,3 per cento per tenere conto della spesa nazionale per gli investimenti in progetti cofinanziati dall'UE (cosiddetta «clausola sugli investimenti»), essa è da ritenere ammissibile per lo 0,25 per cento del PIL a condizione che vengano adeguatamente realizzati gli investimenti previsti;

– quanto alle spese connesse ai rifugiati e alle misure di sicurezza nel 2016, l'effetto aggiuntivo sul bilancio è quantificabile in 0,04 per cento del PIL per la spesa connessa ai rifugiati e in 0,06 per cento del PIL nel 2016 per le misure di sicurezza. La valutazione finale, anche per gli importi ammissibili, sarà effettuata dalla Commissione europea, nella primavera del 2017;

– nel complesso, *«in considerazione dei progressi compiuti nel programma di riforme strutturali, degli investimenti programmati e dell'impegno del governo ad assicurare il rispetto del percorso di avvicinamento all'obiettivo a medio termine nel 2017, che la Commissione valuterà nuovamente in autunno, la Commissione valuta che l'Italia sia ammissibile a un'ulteriore tolleranza di 0,35 punti percentuali di PIL per il 2016»*, comprendente lo 0,25 per cento per gli investimenti, lo 0,04 per cento per i rifugiati e lo 0,06 per cento per le misure di sicurezza, che si aggiungono allo 0,5 per cento concesso per le riforme strutturali;

ricordato altresì che, nella parte dispositiva delle raccomandazioni specifiche per l'Italia, adottate dal Consiglio il 12 luglio 2016, si è raccomandato all'Italia di conseguire un aggiustamento annuo di bilancio verso l'obiettivo di bilancio a medio termine pari almeno allo 0,6 per cento del PIL nel 2017 e che, nel loro complesso, le raccomandazioni per l'Italia sono concentrate su: i) obiettivo di bilancio a medio termine, riforma del bilancio pubblico, privatizzazioni e riforma fiscale; ii) efficienza e qualità della Pubblica Amministrazione, prescrizione e processo civile; iii) crediti deteriorati e riforma del sistema bancario; iv) politiche attive del lavoro, incentivi per i lavoratori che costituiscono la seconda fonte di reddito, lotta alla povertà e razionalizzazione della spesa sociale; v) concorrenza;

considerata la relazione presentata dal Governo al Parlamento, redatta ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, con la quale, per fronteggiare la necessità di sostenere interventi straordinari, il Governo richiede al Parlamento l'autorizzazione a utilizzare, ove necessario, ulteriori margini di bilancio sino a un massimo dello 0,4 per cento del PIL per il 2017, in aggiunta a quanto contenuto nella Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza 2016. In tal caso, l'indebitamento netto potrà pertanto ulteriormente aumentare nel 2017 per un importo massimo di 7,7 miliardi di euro, somma che include gli effetti degli interventi correlati alla messa in sicurezza del territorio e a gestire il fenomeno migratorio.

In riferimento a tale relazione, va rammentato che, come anche riportato nelle premesse delle raccomandazioni per l'Italia per il 2016, l'Italia è attualmente sottoposta al braccio preventivo del patto di stabilità e crescita, ed è soggetta alla regola del debito a partire dal 2016, mentre nel periodo 2013-2015 era soggetta alla regola del debito transitoria;

considerate altresì le Relazioni programmatiche sulle spese di investimento per ciascuna missione di spesa del bilancio dello Stato e le Re-

lazioni sullo stato di attuazione delle relative leggi pluriennali, allegate al presente Documento,

considerato infine che lo scenario macroeconomico tendenziale per il 2016 e 2017 ha ottenuto, nel rispetto dei regolamenti europei, la validazione dell'Ufficio parlamentare di Bilancio (UPB) in data 26 settembre 2016, mentre nell'intervento in sede di Audizione parlamentare sulla Nota di aggiornamento del DEF 2016, il 3 ottobre 2016, il presidente dell'UPB ha illustrato le ragioni che, alla luce delle informazioni disponibili, condurrebbero a un esito non positivo del processo di validazione del quadro programmatico 2017 e, in particolare, delle stime di crescita del PIL per il prossimo anno, sia in termini reali che nominali.

Peraltro, ai fini dell'ordinamento europeo, sono oggetto di validazione le previsioni contenute nel Documento programmatico di bilancio (DPB) che verrà presentato il prossimo 15 ottobre, secondo l'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 473/2013;

formula, per quanto di competenza, parere **non ostativo**, con le seguenti osservazioni:

– si condivide l'impostazione della politica del Governo per il 2017, da realizzarsi attraverso: i) misure di stimolo dell'economia e di rafforzamento e ammodernamento della dotazione infrastrutturale del Paese attraverso l'incremento degli investimenti pubblici; ii) interventi per l'innalzamento del grado di competitività delle imprese e il rilancio degli investimenti privati, attraverso la riduzione della pressione fiscale e la previsione di specifiche agevolazioni fiscali; iii) misure di rafforzamento del welfare, con la previsione, tra le altre, di specifiche disposizioni in ambito previdenziale e per il rafforzamento del capitale umano; iv) la sterilizzazione per l'anno 2017 dell'incremento IVA previsto in virtù delle clausole di salvaguardia, per un importo pari a 15,1 miliardi di euro, corrispondenti a circa lo 0,9 per cento del PIL;

– le spese per le esigenze poste dai processi di immigrazione e per quanto consegua, a titolo di ricostruzione, per gli eventi sismici nell'Italia centrale, stimate a circa lo 0,4 per cento del PIL per il 2017, dovranno essere specificamente destinate a tali finalità in modo da permettere, anche per la disciplina del patto di stabilità e crescita, la coerente riconduzione nell'ambito delle spese conseguenti a «circostanze eccezionali»;

– il mancato avvio del percorso graduale di riduzione del rapporto debito/PIL, che sarebbe dovuto iniziare nel 2016, è imputabile alla minore crescita e, soprattutto, all'andamento dell'inflazione, oramai prossima allo zero. Tuttavia, dovrebbero essere adottate idonee iniziative, anche attraverso l'accelerazione dell'attuazione del programma di privatizzazioni, per permettere la progressiva riduzione del debito pubblico, principale elemento di criticità del sistema italiano insieme con la bassa produttività;

– la ragione economica a sostegno di alcune misure di incentivazione adottate, volte a stimolare la domanda interna aumentando il reddito di alcune famiglie, dovrebbe essere accompagnata da interventi che mas-

simizzino il ritorno in termini di crescita, quali le spese per investimenti pubblici e per il sostegno all'innovazione e alla ricerca;

– da ultimo, non può non essere sottolineato che a marzo del 2017 viene in scadenza il programma di acquisti di titoli di Stato da parte della Banca centrale europea (cosiddetto *Quantitative Easing*, o QE). È possibile, e forse anche probabile, che tale programma – nonostante le diffuse critiche di alcuni importanti Stati membri dell'area euro – venga in qualche misura prorogato o comunque portato avanti con una diversa modulazione degli acquisti. Considerato, quindi, che il *Quantitative Easing* ha prodotto effetti positivi sulla crescita del PIL dei vari Stati membri dell'area euro, ivi inclusa l'Italia, l'assenza di certezze sul suo rinnovo dovrebbe determinare l'adozione di soluzioni prudenziali per i documenti di finanza pubblica valevoli per l'anno 2017.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2524

La 14^a Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo;

considerato che:

– l'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, sottoscritto a Bruxelles il 19 febbraio 2013, rappresenta uno degli esiti del lungo negoziato svoltosi nell'ambito dell'Unione europea per realizzare una protezione brevettuale uniforme, ed è complementare al Regolamento (UE) n. 1257/2012 e al Regolamento (UE) n. 1260/2012, relativi rispettivamente all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria e al regime di traduzione applicabile;

– l'Accordo si compone di un preambolo, 89 articoli e due allegati. È suddiviso in cinque parti, di cui la prima riguarda le disposizioni generali e istituzionali (articoli 1-35), la seconda le disposizioni finanziarie (articoli 36-39), la terza l'organizzazione e le disposizioni procedurali per il tribunale unificato (articoli 40-82), la quarta le disposizioni transitorie (articolo 83), mentre la quinta riguarda le disposizioni finali (articoli 84-89);

– più in particolare, l'articolo 1 istituisce il tribunale unificato dei brevetti per la composizione delle controversie relative ai brevetti europei e ai brevetti europei con effetto unitario, i primi essendo quelli che non beneficiano dell'effetto «unitario» in virtù del regolamento (UE) n. 1257/2012;

– di particolare interesse, inoltre, è l'articolo 7 dell'Accordo, il quale prevede che il tribunale di primo grado abbia una divisione centrale, con sede a Parigi, e due ulteriori sezioni, con sede a Monaco di Baviera e Londra. Esso prevede altresì che una divisione locale possa essere istituita in uno Stato membro contraente, conformemente alla sua richiesta;

considerato altresì che il disegno di legge di ratifica si compone di sei articoli:

– gli articoli 1 e 2 concernono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo;

– l'articolo 3 modifica il decreto legislativo n. 168 del 2013, relativo all'istituzione di Sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale presso tribunali e Corti di appello, escludendo dalla cognizione di tali sezioni le azioni cautelari e di merito per le quali l'Accordo sul tribunale unificato dei brevetti prevede la competenza esclusiva

del tribunale stesso. Per sette anni, tuttavia, c'è un periodo transitorio in cui vi è una competenza alternativa del tribunale e dei giudici nazionali;

– l'articolo 4 integra la disciplina sul brevetto contenuta nell'articolo 66 del codice della proprietà industriale (decreto legislativo n. 30 del 2005);

– l'articolo 5 reca la copertura finanziaria, mentre l'articolo 6 riguarda l'entrata in vigore;

ricordato che l'Italia aveva presentato ricorso alla Corte di giustizia dell'Unione avverso la cooperazione rafforzata in materia brevettuale e il relativo regime linguistico, pur firmando l'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti. Con sentenza del 16 aprile 2013, la Corte ha tuttavia rigettato il ricorso italiano (e l'analogo ricorso spagnolo), giudicando compatibile la cooperazione rafforzata con il diritto dell'Unione. Il 2 luglio 2015, il Governo italiano, sollecitato al riguardo da atti di indirizzo di entrambi i rami del Parlamento, ha notificato al Consiglio dell'Unione l'intenzione italiana di aderire alla cooperazione rafforzata,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con la seguente osservazione.

Si ritiene auspicabile che venga valutata l'opportunità di istituire in Italia una divisione locale del Tribunale di primo grado e qualora i negoziati volti a consentire l'uscita del Regno Unito dall'Unione lo consentissero, avanzare la propria candidatura quale sezione della divisione centrale del Tribunale al posto di quella di Londra.

**OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO COMUNITARIO COM (2016) 465 definitivo
SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA
SUSSIDIARIETÀ**

La Commissione, esaminato l'atto in titolo,

considerato che la proposta di direttiva, che rientra nell'ambito di una complessiva riforma del sistema europeo d'asilo, prevede la rifusione della direttiva 2013/33/UE («direttiva accoglienza»), per conseguire una maggiore armonizzazione delle condizioni di accoglienza nell'UE, al fine di aumentare le prospettive di integrazione dei richiedenti e di ridurre i movimenti secondari;

considerato che la proposta di direttiva prevede i seguenti elementi di novità rispetto alla vigente direttiva accoglienza:

– all'articolo 2, un ampliamento della definizione di condizioni materiali di accoglienza;

– all'articolo 7, un nuovo elenco di casi in cui il richiedente asilo può essere obbligato a risiedere in un luogo specifico, dato il rischio che possa tentare la fuga. Per la medesima eventualità, nonché nel caso in cui dimostri mancanza di collaborazione con le procedure, l'articolo 19 prevede che i sussidi giornalieri possano essere revocati o ridotti, con eccezione dei sussidi di prima necessità, che possono essere sostituiti con beni in natura;

– all'articolo 8, un ulteriore motivo di trattenimento dei richiedenti, nel caso di rischio di fuga;

– all'articolo 15, una riduzione del termine per l'accesso al mercato del lavoro da un massimo di nove mesi a un massimo di sei mesi dalla data della domanda di protezione internazionale. Inoltre, si sopprime la possibilità per gli Stati di prevedere forme di precedenza a favore dei cittadini europei, che viene sostituita con la mera possibilità di accertare se un posto vacante possa essere occupato da cittadini europei. Si aggiunge, poi, un paragrafo volto ad assicurare ai richiedenti asilo condizioni di lavoro pari a quelle riservate ai cittadini nazionali,

formula per quanto di competenza osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

la base giuridica è correttamente individuata nell'articolo 78, paragrafo 2, lettera f), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che prevede la procedura legislativa ordinaria per l'adozione delle misure relative a un sistema europeo comune di asilo che includa norme concernenti le condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo o pro-

tezione sussidiaria. Peraltro si tratta della medesima base giuridica della direttiva 2013/33/UE oggetto di rifusione;

il principio di sussidiarietà è rispettato poiché l'obiettivo di ottenere una maggiore armonizzazione delle condizioni di accoglienza nell'UE, al fine di aumentare le prospettive di integrazione dei richiedenti e di ridurre i movimenti secondari, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri singolarmente;

il principio di proporzionalità è rispettato poiché le misure proposte si limitano a quanto necessario al raggiungimento dell'obiettivo.

**OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO COMUNITARIO COM (2016) 466 definitivo
SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA
SUSSIDIARIETÀ**

La Commissione, esaminato l'atto in titolo,

considerato che la proposta di regolamento, che rientra nell'ambito di una complessiva riforma del sistema europeo d'asilo, prevede l'abrogazione e la sostituzione della direttiva 2011/95/UE («direttiva qualifiche») con un regolamento, direttamente applicabile negli Stati membri, finalizzato ad una maggiore convergenza nell'applicazione della normativa a livello nazionale, con particolare riguardo ai tassi di riconoscimento della protezione, alla tipologia di protezione concessa, alla durata dei permessi di soggiorno, all'accesso ai diritti, al fine di evitare spostamenti per chiedere asilo negli Stati più favorevoli e di impedire movimenti secondari dei beneficiari di protezione internazionale;

considerato che la proposta di regolamento prevede i seguenti elementi di novità rispetto alla vigente direttiva qualifiche:

– all'articolo 8, il nuovo obbligo di valutare la possibilità di protezione all'interno del Paese d'origine, qualora sussistano le condizioni affinché l'interessato possa legalmente e senza pericolo recarsi ed essere ammesso in una parte del paese d'origine e si possa ragionevolmente supporre che vi si stabilisca;

– agli articoli 7, 8, 11 e 17, che gli Stati membri tengano conto degli orientamenti dell'Agenzia europea per l'asilo, al fine di ottenere una maggiore convergenza delle decisioni in materia di asilo nell'UE;

– agli articoli 14 e 20, l'obbligo per le autorità accertanti di revocare, far cessare o rifiutare di rinnovare lo status, quando il bisogno di protezione viene meno o se diventano applicabili motivi di esclusione dopo la concessione della protezione. Il riesame dello status è pertanto necessario per verificare che sussistano ancora i criteri per avere diritto allo status (timore di persecuzione, violenza indiscriminata);

– ai nuovi articoli 15 e 21, l'obbligo per le autorità accertanti di effettuare il riesame dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria, qualora si verifichi un cambiamento significativo rilevante nel Paese di origine, identificato in un documento a livello dell'UE, vale a dire negli orientamenti dell'Agenzia, e in occasione del rinnovo del relativo permesso di soggiorno. Questo riesame non dovrebbe comportare oneri amministrativi supplementari per le amministrazioni nazionali, dato che è ben mirato e prescritto nelle situazioni in cui in ogni caso deve essere presa una decisione sul rinnovo del permesso di soggiorno

o in situazioni che denotino un cambiamento sostanziale della situazione in un determinato paese di origine. Pertanto la presente proposta permetterà di raggiungere un maggiore livello di armonizzazione e controllo, evitando nel contempo di imporre oneri inutili agli Stati membri;

– al nuovo articolo 29, l'obbligo per il beneficiario di protezione internazionale di soggiornare nello Stato membro che ha concesso la protezione e, qualora individuato in uno Stato membro diverso, deve essere rinvio nello Stato competente, secondo le procedure del nuovo regolamento Dublino. Ciò non pregiudica il loro diritto di soggiornare in un altro Stato membro per 90 giorni su un periodo di 180 giorni, ai sensi dell'articolo 21 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen. Inoltre, il beneficiario può chiedere di soggiornare in un altro Stato membro ai sensi delle altre norme UE applicabili (come la proposta di direttiva sui lavoratori stranieri altamente specializzati) o se le norme nazionali degli Stati membri lo consentono;

valutata la relazione del Governo, trasmessa in data 21 settembre 2016 ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge n. 234 del 2012,

formula per quanto di competenza osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

la base giuridica è correttamente individuata nell'articolo 78, paragrafo 2, lettere a) e b), e l'articolo 79, paragrafo 2, lettera a), del TFUE. Essi prevedono che l'Unione goda di poteri per sviluppare una politica comune in materia di asilo, di protezione sussidiaria e di protezione temporanea, volta a offrire uno status appropriato a qualsiasi cittadino di paese terzo che necessita di protezione internazionale e a garantire il rispetto del principio di non respingimento;

il principio di sussidiarietà è rispettato poiché l'obiettivo è quello di sostituire la vigente direttiva 2011/95/UE con un regolamento che promuova la convergenza sia delle modalità con cui vengono decise domande di asilo simili e sia del contenuto della protezione internazionale concessa, in modo da ridurre gli incentivi ai movimenti all'interno dell'UE e garantire che i beneficiari di protezione internazionale siano trattati allo stesso modo in tutta l'UE;

il principio di proporzionalità è rispettato poiché le misure proposte si limitano a quanto necessario al raggiungimento dell'obiettivo;

nel merito, si rileva che gli Stati membri dovranno effettuare riesami sistematici e regolari dello status di rifugiato e di persone ammesse alla protezione sussidiaria, anche al momento del rinnovo del permesso di soggiorno. Pur condividendo il principio di fondo sulla necessità di verificare periodicamente ed in modo attivo la permanenza del bisogno di protezione, si ritiene opportuno – al fine di non gravare eccessivamente sulle autorità decidenti – prolungare il periodo di durata del permesso di soggiorno, indicato nella proposta all'articolo 26, che viene notevolmente ridotta rispetto alle previsioni attuali.

**OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO COMUNITARIO COM (2016) 467 definitivo
SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA
SUSSIDIARIETÀ**

La Commissione, esaminato l'atto in titolo,

considerato che la proposta di regolamento, che rientra nell'ambito di una complessiva riforma del sistema europeo d'asilo, prevede l'abrogazione e la sostituzione della direttiva 2013/32/UE («direttiva procedure») con un regolamento, direttamente applicabile negli Stati membri, finalizzato a eliminare le disparità tra i diversi sistemi vigenti negli Stati membri, assicurando un trattamento rapido e efficiente delle domande di protezione internazionale attraverso una procedura comune di riconoscimento e di revoca della protezione internazionale. Inoltre, la proposta precisa e semplifica le norme procedurali e dota le autorità nazionali degli strumenti necessari per esaminare e decidere delle domande in modo efficiente, al fine di contrastare gli abusi e i movimenti secondari all'interno dell'UE, rafforzando nel contempo le necessarie garanzie procedurali per il singolo richiedente;

considerato che la proposta di regolamento prevede i seguenti elementi di novità rispetto alla vigente direttiva procedure:

– ferma restando la registrazione della domanda di protezione internazionale da effettuarsi entro tre giorni dalla presentazione ai sensi dell'articolo 27, l'articolo 28 introduce un nuovo passaggio di formalizzazione e completamento della domanda, che il richiedente deve effettuare entro 10 giorni dalla sua presentazione;

– il termine ordinario entro cui deve concludersi la procedura d'esame della domanda d'asilo rimane fissato a sei mesi. Tuttavia, l'articolo 34 riduce la possibilità di proroga dagli attuali nove mesi al nuovo termine di tre mesi, in caso di pressione sproporzionata o a causa della complessità del caso;

– riguardo alla procedura accelerata, l'articolo 40 introduce il termine massimo di due mesi, mentre la norma vigente prevede solo tempi ragionevoli, con la conseguenza che i tempi variano sensibilmente da uno Stato membro all'altro, spaziando da pochi giorni ad alcuni mesi;

– l'articolo 34 prevede il termine massimo di un mese, per l'esame preliminare, previsto dalla proposta di riforma del regolamento Dublino, concernente l'ammissibilità della domanda, in caso di provenienza del richiedente da un Paese terzo sicuro o da un Paese di primo asilo;

– ai fini del rispetto, da parte degli Stati membri, dei termini e delle procedure più stringenti, la proposta prevede la possibilità per gli

Stati membri di avvalersi dell'assistenza tecnica e operativa dell'Agenzia europea per l'asilo;

– la proposta rafforza la procedura di rigetto della domanda per rinuncia implicita del richiedente, prevedendo, agli articoli 7 e 39, l'obbligo, e non più la mera facoltà, per gli Stati membri di respingere la domanda, se il richiedente rifiuta di collaborare non comunicando le informazioni richieste, o abbandonando il luogo di residenza;

– l'articolo 13 introduce l'obbligo, al posto della mera facoltà, per gli Stati membri di registrazione del colloquio personale;

– nell'ambito dei diritti del richiedente, l'articolo 15 introduce l'obbligo, e non più la sola facoltà, per gli Stati membri di assicurare, su richiesta, l'assistenza e la rappresentanza legali gratuite anche in tutte le fasi amministrative di esame della domanda d'asilo, oltre che nella fase dell'impugnazione, ove l'obbligo è già previsto. A parere della Commissione europea, le risorse finanziarie che saranno necessarie a tal fine, saranno in parte compensate da un numero inferiore di impugnazioni, conseguente all'innalzamento della qualità delle decisioni amministrative. Inoltre, secondo la Commissione europea, si tratta di una pratica già seguita in 22 Stati membri;

– l'articolo 40 introduce l'obbligo, al posto della mera facoltà, per gli Stati membri di seguire la procedura accelerata, nei casi previsti, da concludersi entro due mesi. Resta, invece, facoltativa la medesima procedura eseguita in zona di frontiera o di transito, che implica il trattenimento per un tempo massimo di un mese;

– la definizione dei concetti di primo Paese d'asilo e di Paese terzo sicuro sono ulteriormente precisate agli articoli 44, 45 e 46, considerato che la loro applicazione permette di dichiarare inammissibile la domanda di protezione in una fase preliminare rispetto a quella dell'esame di merito della stessa e consente la procedura accelerata d'esame,

formula per quanto di competenza osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

la base giuridica è correttamente individuata nell'articolo 78, paragrafo 2, lettera d), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che prevede la procedura legislativa ordinaria per l'adozione delle misure relative a un sistema europeo comune di asilo che includa procedure comuni per l'ottenimento e la perdita dello status uniforme in materia di asilo o di protezione sussidiaria. Peraltro si tratta della medesima base giuridica della direttiva 2013/32/UE oggetto di abrogazione e sostituzione;

il principio di sussidiarietà è rispettato poiché l'obiettivo di stabilire una procedura comune, tra gli Stati membri, per il riconoscimento e la revoca della protezione internazionale, al fine di contrastare gli abusi e i movimenti secondari all'interno dell'UE, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri singolarmente;

il principio di proporzionalità è rispettato poiché le misure proposte si limitano a quanto necessario al raggiungimento dell'obiettivo.

Si sottolinea, tuttavia, come l'impianto della riforma del sistema europeo d'asilo, prevede una serie di aggravii per gli Stati di primo ingresso come l'Italia, che non vanno nella direzione dell'obiettivo posto dalla riforma stessa, di una più equa distribuzione degli oneri connessi con il flusso d'arrivo di richiedenti asilo. In questo senso si pongono, per quanto riguarda la proposta in titolo, le nuove procedure di esame preliminare delle domande, la riduzione dei termini entro i quali completare le procedure, o l'obbligo di garantire gratuitamente a tutti i richiedenti l'assistenza e la rappresentanza legali.

**OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO COMUNITARIO COM (2016) 468 definitivo
SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA
SUSSIDIARIETÀ**

La Commissione, esaminato l'atto in titolo,

considerato che la proposta di regolamento, che rientra nell'ambito di una complessiva riforma del sistema europeo d'asilo, prevede l'istituzione di un quadro dell'Unione per il reinsediamento finalizzato ad ammettere cittadini di Paesi terzi e apolidi nel territorio degli Stati membri per accordare loro protezione internazionale, al fine di arginare il ricorso a percorsi irregolari e perigliosi per ottenere tale protezione e impedire alle reti dei trafficanti di trarne vantaggio, di ridurre la pressione degli arrivi spontanei sui sistemi di asilo degli Stati membri, nonché di offrire solidarietà alle popolazioni sfollate e bisognose di protezione internazionale; ricordato che:

– la raccomandazione della Commissione, dell'8 giugno 2015, relativa a un programma di reinsediamento europeo (C(2015) 3560), approvata dai Governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio il 20 luglio 2015, prevede il reinsediamento di 22.504 persone in evidente bisogno di protezione internazionale, nell'arco di due anni;

– il 15 dicembre 2015 la Commissione ha rivolto agli Stati membri e agli Stati associati una raccomandazione per un programma volontario di ammissione umanitaria con la Turchia, a cui ha fatto seguito la dichiarazione UE-Turchia del 18 marzo 2016, in base alla quale, per ogni siriano rinviato in Turchia dalle isole greche, un altro siriano sia reinsediato dalla Turchia nell'UE;

– il 21 marzo 2016 la Commissione ha presentato una proposta di decisione del Consiglio che modifica la decisione (UE) 2015/1601 sul ricollocamento di 160.000 rifugiati dell'Italia e della Grecia (COM(2016) 171), che consente di utilizzare 54.000 posti previsti per la ricollocazione, al fine di reinsediare altrettanti cittadini siriani presenti in Turchia;

considerati i seguenti elementi principali della proposta di regolamento:

– in base all'articolo 7, il Consiglio UE adotta un piano annuale di reinsediamento nell'Unione, su proposta della Commissione, in cui determina il numero massimo totale di persone da reinsediare e la ripartizione interna tra gli Stati membri. Il piano annuale dovrà indicare anche le priorità geografiche generali per il reinsediamento. Dato lo stretto legame tra le quote di reinsediamento e il bilancio dell'Unione, la Commissione pre-

senterà la proposta di piano annuale insieme al progetto di bilancio annuale dell'Unione;

– la Commissione, secondo l'articolo 8, dovrà poi presentare il programma mirato di reinsediamento, mediante atto di esecuzione, in applicazione del piano stabilito dal Consiglio, in cui stabilire tra l'altro il numero preciso di persone da reinsediare, in base alla ripartizione stabilita nel piano del Consiglio, e le regioni o i Paesi terzi da cui deve avvenire il reinsediamento;

– in base al programma mirato di reinsediamento gli Stati membri dovranno seguire la procedura ordinaria di cui all'articolo 10 per identificare i cittadini di Paesi terzi o apolidi eleggibili e valutarne l'ammissibilità, secondo i criteri stabiliti all'articolo 5, sulla base di prove documentali e/o di un colloquio personale, nell'arco di 8 mesi dalla loro registrazione. In caso di esito positivo, lo Stato accorderà lo status di rifugiato e organizzerà il trasferimento gratuito sul proprio territorio;

– qualora il programma mirato di reinsediamento preveda, per un determinato contesto, una procedura accelerata, gli Stati membri dovranno seguire la procedura di cui all'articolo 11, che non prevede la valutazione approfondita dei motivi della richiesta di protezione, e accorderanno lo status di protezione sussidiaria entro un termine di 4 mesi. Dopo l'ammissione nello Stato membro potranno chiedere l'effettiva protezione internazionale. La procedura accelerata riflette l'approccio stabilito nelle procedure operative standard per l'attuazione del programma di reinsediamento con la Turchia previsto nella dichiarazione UE-Turchia del 18 marzo 2016 ed è prevista per situazioni dove sussistano specifici motivi umanitari o urgenti necessità di protezione legale o fisica che giustifichino una rapida ammissione di cittadini di Paesi terzi o apolidi nel territorio degli Stati membri;

– l'articolo 17 modifica il regolamento (UE) n. 516/2014, che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione, per stabilire che gli Stati membri avranno diritto a una somma forfettaria di 10.000 euro per ogni persona reinsediata ai sensi del regolamento;

valutata la relazione del Governo, trasmessa in data 21 settembre 2016 ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge n. 234 del 2012,

formula per quanto di competenza osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

la base giuridica è correttamente individuata nell'articolo 78, paragrafo 2, lettere d) e g), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che prevedono la procedura legislativa ordinaria per l'adozione delle misure relative a un sistema europeo comune di asilo che includa: – procedure comuni per l'ottenimento e la perdita dello status uniforme in materia di asilo o di protezione sussidiaria e – il partenariato e la cooperazione con Paesi terzi per gestire i flussi di richiedenti asilo o protezione sussidiaria o temporanea;

il principio di sussidiarietà è rispettato poiché l'obiettivo di istituire un quadro dell'Unione per il reinsediamento finalizzato ad ammettere cittadini di Paesi terzi e apolidi nel territorio degli Stati membri per accordare loro protezione internazionale, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri singolarmente;

il principio di proporzionalità è rispettato poiché le misure proposte si limitano a quanto necessario al raggiungimento dell'obiettivo;

nel merito, in relazione ai programmi mirati di reinsediamento di cui all'articolo 8, paragrafo 1, da definire tramite atti di esecuzione della Commissione europea, si rileva la mancata indicazione dei criteri in base ai quali è individuata la partecipazione numerica di ciascuno Stato. Devono essere quindi definiti con chiarezza i parametri di riferimento (come, ad esempio, la popolazione, il PIL, gli stranieri già reinsediati) su cui fondare le modalità di partecipazione di ogni Stato.

Nella proposta, si prescinde, per l'applicazione della procedura accelerata di cui all'articolo 11, sia dalla sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della protezione internazionale, sia dalla valutazione dell'UNHCR sulla possibilità di attribuire tale qualifica. Manca, inoltre, qualsiasi criterio di riferimento sulla cui base la Commissione adotta l'atto di esecuzione che prevede il ricorso alla procedura accelerata. Si rileva anche la necessità di introdurre condizioni o parametri da porre a fondamento della decisione, anche attraverso un ruolo da riconoscere all'UHNCR.

Plenaria**218^a Seduta (pomeridiana)***Presidenza del Presidente***CHITI**

La seduta inizia alle ore 13.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. LVII, n. 4-bis) Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2016, allegato e relativo annesso

(Parere alla 5^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Prosegue l'esame del documento in titolo, sospeso nella seduta anti-meridiana di oggi.

Il PRESIDENTE nel constatare che nessun senatore chiede di intervenire ulteriormente in sede sia di discussione generale che di dichiarazione di voto, tiene a precisare che, anche a seguito di una verifica svolta, è possibile confermare che, a norma dell'articolo 18 della legge n. 243, istitutiva dell'Ufficio parlamentare di bilancio, le valutazioni di quest'ultimo sulla Nota di aggiornamento al DEF significativamente divergenti da quelle del Governo non implicano, alla sede consultiva della 14^a Commissione un diretto vincolo o impedimento formale al prosieguo dell'*iter* parlamentare di tale documento.

Stante altresì l'assenza di replica da parte del relatore, il Presidente, quindi, previa verifica del numero legale richiesto per deliberare, mette in votazione lo schema di parere non ostativo con osservazioni, come predisposto dal relatore e allegato al resoconto della seduta odierna.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 13,10.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DOC. LVII n. 4-bis - Allegato e relativo Annesso

La 14^a Commissione permanente,

esaminata la Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza 2016, che aggiorna il quadro macroeconomico tendenziale e definisce il programma di finanza pubblica per il triennio 2017-2019;

ricordato che l'atto in titolo deve essere presentato alle Camere, entro il 27 settembre di ogni anno, «*per le conseguenti deliberazioni parlamentari*» (articoli 7, comma 2, lettera b), e 10-*bis* della legge di contabilità e finanza pubblica n. 196/2009). Esso si iscrive nel percorso normativo composito che interseca nel corso dell'anno il «semestre europeo» di coordinamento delle politiche economiche (questioni di «*interesse comune*» per gli Stati dell'area euro, ai sensi dell'articolo 121 del TFUE) con il «semestre nazionale». Pertanto, si colloca temporalmente dopo l'approvazione delle raccomandazioni specifiche per paese (per il 2016 concretizzatesi con l'atto del Consiglio del 12 luglio 2016), alle quali dovrebbe dare una risposta il disegno di legge del bilancio dello Stato, da presentare alle Camere entro il 20 ottobre di ogni anno (articolo 7, comma 2, lettera d), della legge n. 196/2009);

rilevato che nel Documento in esame:

– con una economia globale in rallentamento, la ripresa in Italia nel 2016 è stimata in lieve accelerazione rispetto al 2015. Il programma economico-finanziario del Governo per il 2017 si pone l'obiettivo di stimolare la crescita e al tempo stesso di proseguire nel percorso di riduzione del rapporto deficit/PIL. Il quadro programmatico contempla nel prossimo anno una crescita del Prodotto interno lordo in ragione dell'1,0 per cento rispetto all'anno in corso mentre il deficit è atteso in diminuzione al 2,0 per cento del PIL (era pari al 3,0 per cento nel 2014, al 2,6 per cento nel 2015, e viene stimato al 2,4 per cento nel 2016);

– più in particolare, si prevede un incremento del PIL pari allo 0,8 per cento per l'anno in corso (in conformità al quadro tendenziale, riportato dalla medesima Nota), all'1,0 per cento per il 2017, all'1,3 per cento per il 2018 ed all'1,2 per cento per il 2019 (mentre nel quadro tendenziale il valore è pari allo 0,6 per cento per il 2017, all'1,2 per cento per il 2018 ed all'1,3 per cento per il 2019);

– si prevede altresì un tasso di disoccupazione pari all'11,5 per cento per il 2016, al 10,8 per cento per il 2017, al 10,3 per cento per il 2018, al 9,9 per cento per il 2019 (nel quadro tendenziale il tasso è identico a quello programmatico per il 2016, mentre è pari all'11,1 per cento per il 2017, al 10,6 per cento per il 2018 e al 10,2 per cento per il 2019);

– si stima un tasso di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni (in rapporto al PIL) pari al 2,4 per cento per l'anno in corso (in conformità al quadro tendenziale) e pari al 2,0 per cento per il 2017, all'1,2 per cento per il 2018 ed allo 0,2 per cento per il 2019 (mentre nel quadro tendenziale il tasso di indebitamento netto è pari all'1,6 per cento per il 2017, allo 0,8 per cento per il 2018 e si azzerava nel 2019);

– l'indebitamento netto strutturale è stimato al 1,2 per cento del PIL sia per il 2016 che per il 2017, mentre il dato tendenziale prevede rispettivamente l'1,4 per cento e lo 0,8 per cento. Rispetto al quadro tendenziale, c'è quindi un peggioramento dell'indebitamento dello 0,4 per cento del PIL, corrispondente a circa 7-8 miliardi di euro;

– per quanto concerne il rapporto debito/PIL, esso è indicato a 132,8 per cento del PIL nel 2016, mentre nel 2017 esso è previsto in discesa al 132,2 per cento, per raggiungere poi il 126,6 per cento nel 2019;

rilevato che nel Documento in esame si motiva la rimodulazione del tasso di indebitamento netto e del percorso di avvicinamento al pareggio di bilancio con il mutato quadro internazionale, dovuto all'uscita della Gran Bretagna dall'Unione europea, agli eventi politici in Turchia e alla nuova ondata di terrorismo in Europa, e con i segnali di rallentamento della domanda interna, nonché con le esigenze specifiche poste dai processi di immigrazione e dalle conseguenze degli eventi sismici nell'Italia centrale dei giorni 24 agosto e seguenti del corrente anno;

ricordato come dalle premesse alle raccomandazioni specifiche per l'Italia, adottate dal Consiglio il 12 luglio 2016 (2016/C 299/01), risulti che:

– nel rapporto dell'8 marzo 2016, la Commissione europea ha concluso che l'Italia presenta squilibri macroeconomici eccessivi, in particolare perché la crescita modesta della produttività ostacola il recupero di competitività e complica la riduzione dell'elevato rapporto debito pubblico/PIL;

– il 18 maggio 2016, la Commissione europea ha pubblicato una relazione a norma dell'articolo 126, paragrafo 3, del TFUE, nella quale, ancorché nel 2015 l'Italia non ha compiuto progressi sufficienti verso l'osservanza della regola del debito, ha ritenuto che il criterio del debito dovesse considerarsi soddisfatto;

– il beneficio nel 2016 dell'integralità della deviazione temporanea richiesta per la cosiddetta «clausola sulle riforme», pari a 0,5 punti percentuali di PIL, è stato positivamente condizionato all'attuazione delle riforme concordate;

– quanto all'ulteriore deviazione richiesta per lo 0,3 per cento per tenere conto della spesa nazionale per gli investimenti in progetti cofinanziati dall'UE (cosiddetta «clausola sugli investimenti»), essa è da ritenere ammissibile per lo 0,25 per cento del PIL a condizione che vengano adeguatamente realizzati gli investimenti previsti;

– quanto alle spese connesse ai rifugiati e alle misure di sicurezza nel 2016, l'effetto aggiuntivo sul bilancio è quantificabile in 0,04 per

cento del PIL per la spesa connessa ai rifugiati e in 0,06 per cento del PIL nel 2016 per le misure di sicurezza. La valutazione finale, anche per gli importi ammissibili, sarà effettuata dalla Commissione europea, nella primavera del 2017;

– nel complesso, *«in considerazione dei progressi compiuti nel programma di riforme strutturali, degli investimenti programmati e dell'impegno del governo ad assicurare il rispetto del percorso di avvicinamento all'obiettivo a medio termine nel 2017, che la Commissione valuterà nuovamente in autunno, la Commissione valuta che l'Italia sia ammissibile a un'ulteriore tolleranza di 0,35 punti percentuali di PIL per il 2016»*, comprendente lo 0,25 per cento per gli investimenti, lo 0,04 per cento per i rifugiati e lo 0,06 per cento per le misure di sicurezza, che si aggiungono allo 0,5 per cento concesso per le riforme strutturali;

ricordato altresì che, nella parte dispositiva delle raccomandazioni specifiche per l'Italia, adottate dal Consiglio il 12 luglio 2016, si è raccomandato all'Italia di conseguire un aggiustamento annuo di bilancio verso l'obiettivo di bilancio a medio termine pari almeno allo 0,6 per cento del PIL nel 2017 e che, nel loro complesso, le raccomandazioni per l'Italia sono concentrate su: i) obiettivo di bilancio a medio termine, riforma del bilancio pubblico, privatizzazioni e riforma fiscale; ii) efficienza e qualità della Pubblica Amministrazione, prescrizione e processo civile; iii) crediti deteriorati e riforma del sistema bancario; iv) politiche attive del lavoro, incentivi per i lavoratori che costituiscono la seconda fonte di reddito, lotta alla povertà e razionalizzazione della spesa sociale; v) concorrenza;

considerata la relazione presentata dal Governo al Parlamento, redatta ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, con la quale, per fronteggiare la necessità di sostenere interventi straordinari, il Governo richiede al Parlamento l'autorizzazione a utilizzare, ove necessario, ulteriori margini di bilancio sino a un massimo dello 0,4 per cento del PIL per il 2017, in aggiunta a quanto contenuto nella Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza 2016. In tal caso, l'indebitamento netto potrà pertanto ulteriormente aumentare nel 2017 per un importo massimo di 7,7 miliardi di euro, somma che include gli effetti degli interventi correlati alla messa in sicurezza del territorio e a gestire il fenomeno migratorio.

In riferimento a tale relazione, va rammentato che, come anche riportato nelle premesse delle raccomandazioni per l'Italia per il 2016, l'Italia è attualmente sottoposta al braccio preventivo del patto di stabilità e crescita, ed è soggetta alla regola del debito a partire dal 2016, mentre nel periodo 2013-2015 era soggetta alla regola del debito transitoria;

considerate altresì le Relazioni programmatiche sulle spese di investimento per ciascuna missione di spesa del bilancio dello Stato e le Relazioni sullo stato di attuazione delle relative leggi pluriennali, allegate al presente Documento,

considerato infine che lo scenario macroeconomico tendenziale per il 2016 e 2017 ha ottenuto, nel rispetto dei regolamenti europei, la validazione dell'Ufficio parlamentare di Bilancio (UPB) in data 26 settembre 2016, mentre nell'intervento in sede di Audizione parlamentare sulla Nota di aggiornamento del DEF 2016, il 3 ottobre 2016, il presidente dell'UPB ha illustrato le ragioni che, alla luce delle informazioni disponibili, condurrebbero a un esito non positivo del processo di validazione del quadro programmatico 2017 e, in particolare, delle stime di crescita del PIL per il prossimo anno, sia in termini reali che nominali.

Pertanto, ai fini dell'ordinamento europeo, sono oggetto di validazione le previsioni contenute nel Documento programmatico di bilancio (DPB) che verrà presentato il prossimo 15 ottobre, secondo l'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 473/2013;

formula, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

– si condivide l'impostazione della politica del Governo per il 2017, da realizzarsi attraverso: i) misure di stimolo dell'economia e di rafforzamento e ammodernamento della dotazione infrastrutturale del Paese attraverso l'incremento degli investimenti pubblici; ii) interventi per l'innalzamento del grado di competitività delle imprese e il rilancio degli investimenti privati, attraverso la riduzione della pressione fiscale e la previsione di specifiche agevolazioni fiscali; iii) misure di rafforzamento del welfare, con la previsione, tra le altre, di specifiche disposizioni in ambito previdenziale e per il rafforzamento del capitale umano; iv) la sterilizzazione per l'anno 2017 dell'incremento IVA previsto in virtù delle clausole di salvaguardia, per un importo pari a 15,1 miliardi di euro, corrispondenti a circa lo 0,9 per cento del PIL;

– le spese per le esigenze poste dai processi di immigrazione e per quanto consegua, a titolo di ricostruzione, per gli eventi sismici nell'Italia centrale, stimate a circa lo 0,4 per cento del PIL per il 2017, dovranno essere specificamente destinate a tali finalità in modo da permettere, anche per la disciplina del patto di stabilità e crescita, la coerente riconduzione nell'ambito delle spese conseguenti a «circostanze eccezionali»;

– il mancato avvio del percorso graduale di riduzione del rapporto debito/PIL, che sarebbe dovuto iniziare nel 2016, è imputabile alla minore crescita e, soprattutto, all'andamento dell'inflazione, oramai prossima allo zero. Tuttavia, dovrebbero essere adottate idonee iniziative, anche attraverso l'accelerazione dell'attuazione del programma di privatizzazioni, per permettere la progressiva riduzione del debito pubblico, principale elemento di criticità del sistema italiano insieme con la bassa produttività;

– la ragione economica a sostegno di alcune misure di incentivazione adottate, volte a stimolare la domanda interna aumentando il reddito di alcune famiglie, dovrebbe essere accompagnata da interventi che massimizzino il ritorno in termini di crescita, quali le spese per investimenti pubblici e per il sostegno all'innovazione e alla ricerca;

– da ultimo, non può non essere sottolineato che a marzo del 2017 viene in scadenza il programma di acquisti di titoli di Stato da parte della Banca centrale europea (cosiddetto *Quantitative Easing*, o QE). È possibile, e forse anche probabile, che tale programma – nonostante le diffuse critiche di alcuni importanti Stati membri dell'area euro – venga in qualche misura prorogato o comunque portato avanti con una diversa modulazione degli acquisti. Considerato, quindi, che il *Quantitative Easing* ha prodotto effetti positivi sulla crescita del PIL dei vari Stati membri dell'area euro, ivi inclusa l'Italia, l'assenza di certezze sul suo rinnovo dovrebbe determinare l'adozione di soluzioni prudenziali per i documenti di finanza pubblica valevoli per l'anno 2017.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Mercoledì 5 ottobre 2016

Plenaria

Presidenza del Presidente
Roberto FICO

La seduta inizia alle ore 14,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Roberto FICO, *presidente*, comunica che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Disposizioni in materia di comunicazione politica, tribune, messaggi autogestiti e informazione della società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale in relazione alla campagna per il referendum popolare indetto per il giorno 4 dicembre 2016 (relatori Verducci e Crosio)

(Esame e rinvio con il seguente nuovo titolo: «Disposizioni in materia di comunicazione politica, tribune, messaggi autogestiti e informazione della società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale in relazione alla campagna per il referendum popolare confermativo indetto per il giorno 4 dicembre 2016»)

Roberto FICO, *presidente*, ricorda che nella seduta dello scorso 29 settembre i colleghi Verducci e Crosio hanno illustrato lo schema di delibera in esame.

Dichiara quindi aperta la discussione generale.

Il senatore Maurizio GASPARRI (*FI-PdL XVII*) informa la Commissione di aver presentato oggi, insieme con i colleghi Brunetta, Crosio e D'Ambrosio Lettieri, una proposta di risoluzione volta ad impegnare, in relazione alla prossima consultazione referendaria del 4 dicembre, il sistema informativo della Rai al rispetto, nelle more dell'approvazione della

delibera in esame, del principio di equilibrio paritario tra l'informazione a sostegno del sì e quella a sostegno del no, riservando gli spazi del Governo all'attività dell'esecutivo e non alla propaganda per la consultazione referendaria.

Il deputato Renato BRUNETTA (*FI-PdL*) sottolinea che la necessità di un esame tempestivo della proposta di risoluzione è avvalorata anche dal fatto che il Presidente del Consiglio ha invitato tutti gli altri componenti del Governo a partecipare attivamente alla campagna referendaria. Auspica quindi che gli interventi dei ministri non siano ascritti al Governo ma alla posizione favorevole al sì quando trattano le tematiche referendarie.

Il senatore Luigi D'AMBROSIO LETTIERI (*CoR*), in riferimento allo schema di delibera presentato dai relatori, ritiene che la sua finalità preminente sia l'attuazione dei principi fissati dalla legge n. 28 del 2000 che si condensano nella parità di accesso ai mezzi di informazione da parte dei diversi soggetti politici.

Esprime poi rilievi sulla formulazione di alcuni articoli. In particolare, chiede che all'articolo 8, comma 3, sia stabilita una previsione più dettagliata circa la diffusione all'estero dei programmi informativi concernenti il referendum costituzionale e che tra i requisiti indicati per l'ammissione delle richieste di partecipazione ai programmi di comunicazione politica avanzate dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), sia meglio precisato il criterio della rilevanza nazionale di tali organismi. Segnala altresì che la formulazione dell'articolo 11, comma 2, che conterrebbe le modalità cui la Commissione deve conformarsi per esprimere le proprie valutazioni, risulta di difficile comprensione non definendo alcuna procedura. Rileva, inoltre, come i riferimenti ai «trenta giorni precedenti la consultazione referendaria» contenuti negli articoli 8 e 10 si pongano in contraddizione con la previsione dell'entrata in vigore della delibera all'indomani della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Auspica infine che la Commissione possa redigere un unico schema di provvedimento in materia di comunicazione politica, valido per tutte le consultazioni, integrandolo con gli adeguamenti che si ritenessero volta a volta strettamente necessari.

Il deputato Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (*PD*), pur non trovandosi d'accordo con la proposta di risoluzione avanzata dal senatore Gasparri, propone che la relativa discussione sia affrontata nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato con i rappresentanti dei Gruppi, convocato al termine della seduta odierna.

In riferimento a dichiarazioni espresse in agenzie di stampa dal presidente e dall'onorevole Brunetta circa presunte inadempienze dell'Agcom in ordine ai dati del monitoraggio dei tempi di parola e di notizia in materia di referendum costituzionale, sottolinea che il tema è stato già trattato dalla Commissione e che un'eventuale riapertura del dibattito avrebbe un carattere strumentale.

Circa lo schema di delibera, nel ringraziare i relatori per il lavoro svolto congiuntamente, rileva come la durata di 30 minuti prevista per i confronti all'articolo 6, possa essere controproducente in termini di ascolti. Suggerisce altresì che la Rai possa, nell'osservanza dei principi e delle dettagliate prescrizioni contenute nell'articolo 8 in tema di informazione, individuare, oltre alle trasmissioni di comunicazione politica, ulteriori forme di approfondimento informativo, più appetibili per il pubblico, anche attraverso l'utilizzo di nuovi *format* e modalità di conduzione, come dimostrano i risultati ottenuti da altre emittenti.

Il senatore Alberto AIROLA (*M5S*), in relazione alla proposta del senatore Gasparri, dichiara che il proprio Gruppo appoggerà qualunque iniziativa che vada in direzione della tutela del pluralismo nell'informazione.

Stigmatizza il comportamento del presidente dell'Agcom nella precedente audizione in Commissione perché poco rispettoso delle prerogative di un organo parlamentare. Sostiene che l'Autorità debba svolgere il proprio ruolo e monitorare costantemente le violazioni alla *par condicio*, non soltanto relativamente al rispetto dei tempi, ma anche al montaggio dei servizi.

Quanto allo schema di delibera, si chiede se non sia meglio ridurre a sette giorni il termine previsto all'articolo 11, comma 3, e, qualora i programmi di comunicazione politica dovessero essere tutti trasmessi con la lingua dei segni, occorrerebbe valutarne gli effetti ai fini dell'efficacia della comunicazione.

Il deputato Maurizio LUPI (*AP*), nell'esprimere apprezzamento per il prezioso lavoro svolto dai relatori, ricorda che si è già in regime di *par condicio* dalla data di indizione del referendum. Quanto alla delibera in esame, è dell'avviso che sia necessario rafforzare la disposizione di cui all'articolo 8, prevedendo che il servizio pubblico fornisca la massima informazione possibile e che questa raggiunga il maggior numero di ascoltatori, vista la bassa percentuale di cittadini che dimostrano di avere una adeguata conoscenza dei temi oggetto del *referendum*.

Si dichiara contrario a relegare l'informazione referendaria in trasmissioni che hanno uno *share* molto basso.

Inoltre, poiché è evidente che gli schieramenti a sostegno del sì e del no sono trasversali, auspica che nei programmi informativi sia rappresentato il pluralismo delle diverse posizioni. In tal senso, si dovrebbero utilizzare *format* che prevedano la partecipazione di pochi soggetti che possano rappresentare compiutamente il proprio punto di vista sui temi oggetto del *referendum*.

Il deputato Nicola FRATOIANNI (*SI-SEL*) fa presente che il proprio Gruppo sosterrà qualsiasi iniziativa volta ad impegnare la Rai al rispetto della *par condicio*, peraltro già entrata in vigore con l'indizione del *referendum*. È quindi del parere che nell'Ufficio di presidenza si potrà agevolmente adottare un provvedimento in tal senso.

Quanto alla richiesta all'Agcom dei dati sugli spazi riservati alla posizione del sì e alla posizione del no sui canali della Rai, conferma l'esistenza di un intento strumentale che è quello di far conoscere agli italiani come si sono ripartiti i tempi di parola, notizia e antenna tra i sì e i no nell'informazione Rai. Considera discutibile che questi dati non siano trasmessi con fluidità alla Commissione.

Circa la delibera in esame dichiara di non avere particolari osservazioni sul testo predisposto dai relatori.

Roberto FICO, *presidente*, precisa che a suo giudizio si potrà riaprire in qualsiasi momento il dibattito sui dati dell'Agcom, sempreché quest'ultima li trasmetta.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Roberto FICO, *presidente*, comunica che sono pubblicati in allegato, ai sensi della risoluzione relativa all'esercizio della potestà di vigilanza della Commissione sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, approvata dalla Commissione il 18 marzo 2015, i quesiti dal n. 490/2392 al n. 493/2399, per i quali è pervenuta risposta scritta alla Presidenza della Commissione (*vedi allegato*).

La seduta termina alle ore 15,05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 15,05 alle ore 15,30.

ALLEGATO

*QUESITI PER I QUALI È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA ALLA
PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE
(dal n. 490/2392 al n. 493/2399)*

POLIDORI, BRUNETTA. – *Alla Presidente e al Direttore generale della Rai* – Premesso che:

a partire dal 27 ottobre prossimo, su Raitre, andrà in onda la trasmissione condotta da Fabio Fazio «Rischiattutto»;

il programma riprende in toto lo storico quiz degli anni '70 condotto da Mike Bongiorno e prevede la partecipazione di numerosi concorrenti;

i sottoscritti interroganti hanno raccolto le segnalazioni giunte da numerosi cittadini che hanno avvistato, nel corso dell'intera stagione estiva, aerei trainanti i caratteristici striscioni pubblicitari, dedicati proprio alla citata trasmissione;

sugli striscioni aerei, comparsi sui cieli di tutte le principali località balneari italiane, appariva la scritta «Rischiattutto, Ottobre, Rai3»;

le foto degli striscioni pubblicitari sono altresì pubblicate e tutt'ora visibili sulla pagina Facebook ufficiale del programma «Rischiattutto»;

è evidente che una campagna pubblicitaria di tal genere risulta molto dispendiosa: si tratterebbe quindi di un vero e proprio spreco di risorse pubbliche da parte della RAI, completamente immotivato, anche alla luce della possibilità per la tv pubblica di realizzare una tradizionale campagna televisiva;

si chiede di sapere:

quali siano state le valutazioni alla base della scelta della Rai di intraprendere una onerosa campagna pubblicitaria di questo tipo, invece di affidarsi ad una più consueta e appropriata campagna televisiva;

a quanto ammonti il costo della campagna pubblicitaria di «Rischiattutto» sostenuta dalla Rai e realizzata in tutta Italia attraverso aerei con striscioni pubblicitari.

(490/2392)

RISPOSTA. – *In merito alla interrogazione sopra citata si informa di quanto segue.*

In primo luogo si ritiene opportuno mettere in evidenza come la Rai effettui la promozione dei propri programmi in vari modi:

autopromozione sui propri mezzi di comunicazione attraverso «gli annunci dell'emittente relativi ai propri programmi ed ai prodotti collaterali da questi direttamente derivati» (in linea con quanto previsto all'art. 38, comma 6 del D. Lgs. 177/2005 «Testo Unico dei servizi di media au-

di visivi e radiofonici», nonché agli artt. 1, lett. f) e art. 5 della delibera AGCOM 538/01/CSP «Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite» e all'art. 1 della delibera AGCOM 211/08/CSP «Comunicazione interpretativa relativa a taluni aspetti della disciplina della pubblicità televisiva»);

campagne pubblicitarie, a titolo oneroso, pianificate sugli altri mezzi di comunicazione (outdoor mediante affissione di cartellonistica stradale, sui mezzi pubblici e in luoghi pubblici, inserzioni sulla carta stampata, campagne cinema e web, ecc.).

A tali due forme la Rai ha fatto ricorso per lo sviluppo della campagna relativa a Rischiatutto secondo le modalità di seguito puntualizzate.

Per quanto concerne l'ambito dell'autopromozione, è stata definita una campagna articolata in due fasi:

1. la prima, dedicata alla ricerca concorrenti, è già stata on air dal 15 giugno al 14 agosto, con 155 passaggi che hanno prodotto 95,6 milioni di contatti lordi, pari a 1,6 GRP;

2. la seconda, dedicata al lancio del programma, sarà on air dal 6 al 27 ottobre, con 350 passaggi ed una stima di oltre 147 milioni di contatti lordi, pari a 2,5 GRP.

Ad integrazione di tale campagna si è ritenuto di affiancare anche una campagna promozionale aerea, con il duplice obiettivo di:

intercettare un target di pubblico affine a quello potenzialmente interessato al programma, considerato per di più che le modalità di comunicazione promozionale in out door risultano essere strategiche soprattutto nel periodo estivo;

proporre una formula in linea con lo stile vintage del programma.

Sotto il profilo economico, il costo della campagna aerea incide nella misura di poco più del 10% del valore complessivo della campagna promozionale del programma.

FICO – Alla Presidente e al Direttore generale della Rai – Premesso che:

il sistema radiotelevisivo è informato ai principi costituzionali della libertà di espressione e di opinione ed è chiamato a garantire ai cittadini un'informazione completa ed obiettiva, così da porli in condizione di maturare ed esprimere la propria volontà «avendo presenti punti di vista e orientamenti culturali differenti», come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 112 del 1993;

l'obiettività, la completezza, la lealtà, l'imparzialità, l'apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche, fra gli altri, costituiscono principi generali del sistema radiotelevisivo ai sensi dell'articolo 3 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi;

ai sensi dell'articolo 7 del Testo unico, l'attività di informazione radiotelevisiva deve garantire «l'accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione e di propaganda elettorale e politica in condizioni di parità di trattamento e di imparzialità, nelle forme e secondo le modalità indicate dalla legge»;

tali principi sono stati declinati anche nel contratto di servizio stipulato tra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI-Radiotelevisione Italiana Spa per il triennio 2013-2015, il cui articolo 5 afferma che il servizio pubblico «assicura la qualità dell'informazione quale imprescindibile presidio di pluralismo, completezza e obiettività, imparzialità, indipendenza e apertura alle diverse forze politiche e sociali», nel rispetto dei «principi di correttezza, lealtà e buona fede dell'informazione», affinché si favorisca «lo sviluppo del senso critico, civile ed etico della collettività nazionale, nel rispetto del diritto/dovere di cronaca, della verità dei fatti e del diritto dei cittadini ad essere informati»;

nei mesi scorsi le emittenti radiotelesive nazionali si sono trovate di fronte all'avvio «di fatto» della campagna per il referendum costituzionale previsto entro la fine dell'anno, un'anticipazione che avrebbe richiesto fin dal primo momento, in particolare da parte del servizio pubblico radiotelesivo, una rappresentazione rigidamente equa e imparziale delle posizioni in campo, nonostante l'avvio della campagna referendaria disciplinata dalla legge n. 28 del 2000 coincida con il decreto di indizione dei comizi;

fin dal primo momento nell'informazione sul referendum costituzionale si sono registrati gravi squilibri, soprattutto sul piano della mediazione giornalistica, come attestano i dati del tempo di notizia nei principali tg Rai rilevati dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e trasmessi, in seguito ad apposita richiesta, alla Commissione parlamentare di vigilanza in data 22 giugno 2016;

dai dati dell'Autorità risulta che nel periodo 20 aprile – 6 giugno, i sostenitori del Sì hanno fruito del 78% del tempo di notizia complessivamente dedicato al tema del referendum, mentre i sostenitori del No hanno fruito del restante 22%;

anche alla luce di tali abnormi squilibri, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in ben due occasioni (25 maggio e 7 luglio), ha rivolto alla Rai l'invito ad assicurare un'informazione corretta, completa e imparziale sul tema referendario;

non sembra che gli inviti rivolti dall'Autorità abbiano sortito gli effetti sperati, dal momento che, al di là del tempo fruito dai sostenitori del Sì e del No, gli scriventi hanno continuato a segnalare alla concessionaria una gravissima mancanza di imparzialità e correttezza in particolare nell'informazione del Tg1, in palese violazione dei principi normativi e della parità di trattamento richiesta dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni anche sul tema referendario, considerata la sua centralità nell'agenda politica;

si tratta di squilibri che in molti casi non hanno neppure natura quantitativa, riguardando ad esempio la rappresentazione di una determinata posizione all'interno di un servizio specificamente dedicato al tema del referendum ovvero, più debolmente, in un servizio eterogeneo, nonché il modo in cui la notizia sul referendum viene contestualizzata, oppure ancora la notizia di testimonial «eccellenti» a favore di una determinata tesi, tutti fattori che, a prescindere dalla parità cronometrica, sono suscettibili

di rafforzare sensibilmente una delle posizioni in campo, nel caso di specie sempre la posizione del Sì;

nel Tg1 serale del 14 settembre il secondo e il terzo servizio sono dedicati al tema del referendum costituzionale. Nel primo, dopo l'intervento in voce di un partigiano a favore della riforma costituzionale, è illustrata esclusivamente la posizione del premier, sia in voce sia attraverso la mediazione giornalistica. Nel servizio successivo, la posizione del Sì è nuovamente rappresentata attraverso sia l'*endorsement* del portavoce del cancelliere Angela Merkel sia l'intervento in voce del vicesegretario del Partito democratico Guerini. Segue l'illustrazione della posizione della minoranza del Partito democratico, disponibile a votare Sì al referendum a patto che sia modificata la legge elettorale, e quella di Sinistra Italiana, per bocca del deputato Scotti, intervistato dal giornalista sull'*Italicum*, ma che nella risposta afferma in una battuta la posizione del proprio gruppo sul referendum;

nel Tg1 serale del 15 settembre, nell'ambito del servizio concernente la fissazione della data sul referendum, viene riportato, ancora una volta, un ampio frammento di un intervento in voce di Matteo Renzi sulle ragioni del Sì, ragioni che vengono, subito dopo, ulteriormente riassunte dal giornalista e riaffermate – in un altro servizio – in voce dall'esponente del Nuovo Centrodestra Valentina Castaldini. Sul finale, una dichiarazione di Fratoianni (Sinistra italiana) sulla legge elettorale e sul referendum senza riportare le ragioni del no e una generica battuta di Brunetta (Forza Italia) sempre sul referendum;

quanto appena esposto evidenzia una inspiegabile, schiacciante preponderanza delle voci a sostegno del Sì al referendum, sia dal punto di vista quantitativo sia dal punto di vista qualitativo, in aperta violazione dei più basilari principi dell'informazione radiotelevisiva, sopra ricordati, nonché dei recenti richiami e inviti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni volti ad assicurare la massima imparzialità e completezza nell'informazione radiotelevisiva sul tema cruciale dell'agenda politica;

si chiede di sapere:

se non ritengano che, per quanto riguarda i servizi del 14 e del 15 settembre, ci troviamo di fronte, ancora una volta, a violazioni gravi dei più basilari principi del pluralismo politico nell'informazione radiotelevisiva, aggravate dal fatto che gli squilibri rilevati riguardano un tema di straordinaria rilevanza democratica, il referendum costituzionale, proprio per questo oggetto di specifiche raccomandazioni da parte dell'Agcom;

quali misure incisive e immediate, pur nel rispetto dell'autonomia che contraddistingue l'attività giornalistica, intendano adottare affinché la testata in oggetto ponga fine agli squilibri da tempo rilevati nell'informazione sul referendum costituzionale, squilibri proseguiti fino ad oggi senza soluzione di continuità, sia sul piano quantitativo sia sul piano qualitativo, come attestano i fatti citati in premessa.

(493/2399)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione sopra citata si informa di quanto segue.

In linea generale si ritiene opportuno mettere in evidenza come le modalità di esercizio dell'attività giornalistica (in ordine alla completezza, alla lealtà, all'obiettività e in generale alla qualità dell'informazione garantita dalle testate del servizio pubblico) non possano che riflettere l'agenda politica proposta dall'attualità e dalla cronaca, liberamente apprezzata dai direttori e dai giornalisti delle diverse redazioni, secondo la propria sensibilità editoriale, in forza della libertà di espressione, del pensiero e della cronaca/critica garantiti dall'articolo 21 della Costituzione.

Nel quadro sopra sintetizzato, con riferimento specifico ai due casi citati nell'interrogazione di cui sopra (in sintesi, il comizio di Renzi con il partigiano e la notizia della fissazione della data del referendum) sono stati giudicati rilevanti ai sensi dell'agenda politica proposta dall'attualità e dalla cronaca; a tal proposito può essere opportuno mettere in evidenza come tali avvenimenti abbiano trovato amplissimo risalto nei quotidiani del giorno successivo.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

Mercoledì 5 ottobre 2016

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 14,10 alle ore 14,40.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti**

Mercoledì 5 ottobre 2016

Plenaria

Presidenza del Presidente
Alessandro BRATTI

La seduta inizia alle ore 8,40.

Audizione del presidente del comitato controllo RAEE del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Sergio Cristofanelli

(Svolgimento e conclusione)

Alessandro BRATTI, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del presidente del comitato controllo RAEE del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Sergio Cristofanelli.

Sergio CRISTOFANELLI, *presidente del comitato controllo RAEE del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, il senatore Giuseppe COMPAGNONE (*AL-A*), il deputato Alberto ZOLEZZI (*M5S*), nonché Alessandro BRATTI, *presidente*.

Sergio CRISTOFANELLI, *presidente del comitato controllo RAEE del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*, risponde ai quesiti posti.

Alessandro BRATTI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione. Sospende quindi la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 9,30, è ripresa alle ore 14,20.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Alessandro BRATTI, *presidente*, comunica che nella riunione testé svolta dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, è stato deliberato che una delegazione della Commissione effettui una missione nella provincia di Roma l'11 ottobre 2016.

Audizione del direttore generale per i rifiuti e l'inquinamento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Mariano Grillo

(Svolgimento e conclusione)

Alessandro BRATTI, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del direttore generale per i rifiuti e l'inquinamento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Mariano Grillo, che ringrazia della presenza.

Mariano GRILLO, *direttore generale per i rifiuti e l'inquinamento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i senatori Giuseppe COMPAGNONE (*AL-A*), Paola NUGNES (*M5S*), il deputato Alberto ZOLEZZI (*M5S*), nonché Alessandro BRATTI, *presidente*.

Mariano GRILLO, *direttore generale per i rifiuti e l'inquinamento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*, risponde ai quesiti posti.

Alessandro BRATTI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, si è riunito dalle ore 13,50 alle ore 14,20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'attuazione del federalismo fiscale

Mercoledì 5 ottobre 2016

Plenaria

Presidenza del Presidente
Giancarlo GIORGETTI

La seduta inizia alle ore 8,10.

AUDIZIONI

Audizione del Presidente della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, Luigi Marattin, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto del Presidente del consiglio dei ministri concernente nota metodologica sui fabbisogni standard dei comuni delle Regioni a statuto ordinario (atto n. 341)

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del regolamento della Commissione, e conclusione)

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce quindi l'audizione.

Luigi MARATTIN, *presidente della Commissione tecnica per i fabbisogni standard*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni il presidente Giancarlo GIORGETTI, le senatrici Magda Angela ZANONI (PD) e Maria Cecilia GUERRA (PD) e il deputato Giovanni PAGLIA (SI-SEL).

Luigi MARATTIN, *presidente della Commissione tecnica per i fabbisogni standard*, fornisce ulteriori precisazioni.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ringrazia il presidente Marattin per la relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 9,10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro

Mercoledì 5 ottobre 2016

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 14 alle ore 14,10.

Plenaria

Presidenza del Presidente
Giuseppe FIORONI

La seduta inizia alle ore 14,10.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Giuseppe FIORONI, *presidente*, comunica che, nel corso dell'odierna riunione, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto di:

- incaricare il dottor D'Ovidio e la dottoressa Tintisona di acquisire sommarie informazioni testimoniali dall'ex deputato Falco Accame in relazione ai traffici d'armi tra Italia e Medio Oriente;
- incaricare Il dottor Siddi, il dottor Salvini, il dottor Donadio, con il commissario Sensi e il maresciallo Mezzetti, di acquisire sommarie informazioni testimoniali da una persona al corrente dei fatti;

– trasmettere alla Procura generale presso la Corte di Appello di Roma e alla Procura presso il Tribunale di Roma documentazione acquisita o prodotta dalla Commissione in relazione ad alcuni filoni di inchiesta.

Comunica inoltre che il 5 ottobre 2016, l'onorevole Bolognesi ha trasmesso una raccolta, riservata, di documentazione di interesse reperita negli atti dei processi per la strage di Bologna e per la strage di Brescia.

Audizione di Antonio Federico Cornacchia

(Svolgimento e rinvio)

Giuseppe FIORONI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Introduce brevemente quindi le tematiche oggetto dell'audizione e pone una serie di quesiti, ai quali Antonio Federico CORNACCHIA risponde.

Giuseppe FIORONI, *presidente*, propone che i lavori proseguano in seduta segreta.

(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).

Formulano quindi, osservazioni e quesiti Giuseppe FIORONI, *presidente*, e il senatore Federico FORNARO (PD), ai quali risponde Antonio Federico CORNACCHIA.

Giuseppe FIORONI, *presidente*, propone che i lavori proseguano in seduta segreta.

(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).

Dopo ulteriori osservazioni e quesiti di Giuseppe FIORONI, *presidente*, del senatore Federico FORNARO (PD) e del deputato Gero GRASSI (PD), ai quali risponde Antonio Federico CORNACCHIA, Giuseppe FIORONI, *presidente*, propone che i lavori proseguano in seduta segreta.

(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).

Pongono ulteriori osservazioni e quesiti Giuseppe FIORONI, *presidente*, il senatore Federico FORNARO (PD), i deputati Fabio LAVAGNO (PD) e Gero GRASSI (PD) e il senatore Pietro LIUZZI (CoR), ai quali replica Antonio Federico CORNACCHIA.

Giuseppe FIORONI, *presidente*, ringrazia Antonio Federico Cornacchia e rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 15,45.

